



**Consiglio di Bacino dell'Ambito
BACCHIGLIONE**

Deliberazione dell'Assemblea

OdG 4

Immediatamente eseguibile

SEDUTA del **16.04.2019**

N. di reg.: **3**

N. di prot.: **505**

Oggetto: **APPROVAZIONE ISTANZA PER L'ESTENSIONE DEL TERMINE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLA SOCIETA' ACQUEVENETE S.P.A. EX SUB AMBITO C.V.S. S.P.A. AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 5, 20, 21 E 22 DELLA CONVENZIONE VIGENTE.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **aprile**, alle ore 15.00 presso il centro congressi Hotel Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. n. 446 del 04.04.2019.

Partecipa il F.F. Direttore ing. Francesco Corvetti in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Gioppo Susanna, Greselin Maria Cristina, Sperotto Maria Teresa

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 10

Allegati n.: 2

**F.F. IL DIRETTORE
FRANCESCO CORVETTI**

Documento informatico firmato digitalmente

**IL PRESIDENTE
ANTONIO DALLE RIVE**

Documento informatico firmato digitalmente

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il

ai sensi della normativa vigente.

La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

F.F. IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, la Parte Terza, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d'Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 8 e 9 del 29 settembre 2014 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che

- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011 ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481", e con D.P.C.M. 20 luglio 2012 attuativo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che sinteticamente sono:
 - Definizione delle componenti di costo della Tariffa;
 - Predisposizione e aggiornamento metodo tariffario;
 - Approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;
 - Tutela dei diritti degli utenti;

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state infine attribuite all'AEEGSI funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, e a seguito di queste nuove competenze l'AEEGSI si è trasformata nell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (d'ora in poi ARERA);
- l'ARERA è un organismo indipendente istituito con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;

CONSIDERATO che l'articolo 154, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, dispone che l'Ente d'ambito quale soggetto competente, ai fini della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico”;

VISTI gli atti e i provvedimenti adottati dall'ARERA per la regolazione dei servizi idrici e segnatamente:

- la Delibera 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici”;
- la Delibera 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR;
- la Delibera 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” come integrata e modificata dalla delibera 88/2013/R/IDR;
- la Delibera 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito e modifiche alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas 585/2012/R/IDR”;
- la Delibera 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – Modifiche e integrazioni alla delibera 585/2012/R/IDR”;
- la Delibera AEEGSI 15 marzo 2013, 108/2013/R/IDR, recante “Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico”;
- la Delibera AEEGSI 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
- la Delibera AEEGSI 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario”;
- la Determina AEEGSI 04 novembre 2013, 2/2013 – DSID recante “Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/idr ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR”;
- la Delibera AEEGSI 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la Determina AEEGSI 28 febbraio 2014, 2/2014 – DSID recante “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR.”;

- la Determina AEEGSI 07 marzo 2014, 3/2014 – DSID recante “Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015”;
- la Delibera AEEGSI 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali”;
- la Delibera AEEGSI 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, ed il relativo Allegato A recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- la Delibera AEEGSI 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
- la Delibera AEEGSI 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, ed il relativo Allegato A recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la Delibera AEEGSI 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, ed il relativo Allegato A recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la Determina del Direttore della Direzione Sistemi Idrici n. 1 del 29 marzo 2018, di “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR e 918/2017/R/IDR”;

RICORDATO che il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha ottemperato alla predisposizione tariffaria per il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Assemblea n. 6 del 12/12/2013 “Predisposizione della tariffa per gli anni 2012 e 2013, del Piano economico finanziario e del Piano degli interventi”;
- Deliberazione di Assemblea n. 2 del 04/04/2014 “Predisposizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015, del Piano economico finanziario e del Piano degli interventi”;

VISTI:

- la Delibera AEEGSI 13 febbraio 2014, 56/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e dei correlati piani economico-finanziari proposti dal Consiglio di Bacino dell’ambito Bacchiglione”;
- la Delibera AEEGSI 25 settembre 2014 di “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposti dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione”;

RICORDATO che il Consiglio di Bacino Bacchiglione ha ottemperato alla predisposizione tariffaria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione di Assemblea n. 7 di reg. del 14/07/2016 “Approvazione del Piano tariffario regolatorio MTI-2 2016-2019, Piano economico finanziario e del Piano interventi”;
- Deliberazione di Assemblea n. 12 di reg. del 18/07/2018 “Approvazione dell’aggiornamento biennale dello schema regolatorio MTI-2 per il periodo 2018-2019, ai sensi della delibera 664/2015/R/IDR e ss. mm.ii.”;

VISTI:

- la Delibera AEEGSI 19 gennaio 2017, 17/2017/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016 - 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

- la Delibera ARERA 29 gennaio 2019, 35/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino Bacchiglione”;

RICORDATO che l’Ente d’Ambito:

- con deliberazione assembleare n. 5 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto in capo ad AVS S.p.A. e CVS S.p.A. i requisiti per l’affidamento c.d. “in house providing” di cui all’art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato i relativi disciplinari di regolazione;
- con deliberazione assembleare n. 11 di reg. del 28.09.2007 ha riconosciuto in capo ad AIM Vicenza Acqua S.p.A. (a decorrere dal 01.04.09 ha cambiato denominazione sociale in Acque Vicentine S.p.A.) i requisiti per l’affidamento c.d. “in house providing” di cui all’art. 113 co. 5 lett. c) del D.Lgs. 267/00 ed ha approvato il relativo disciplinare di regolazione;
- con deliberazione assembleare n. 3 di reg. del 21.03.2006 ha riconosciuto ad AcegasApsAmga S.p.A. il mantenimento della concessione ricevuta dai Comuni di Abano Terme e Padova sino alle rispettive scadenze;
- con deliberazione assembleare n. 10 di reg. del 28.09.2007 ha preso atto che il Gestore AcegasApsAmga S.p.A., come risultante della fusione con APGA S.r.l., conserva i diritti e gli obblighi che avrebbero avuto separatamente le due società, ai sensi dell’art. 2504 bis del codice civile, e rimane dunque titolare, sino alla naturale scadenza, degli affidamenti del servizio idrico integrato secondo il regime proprio delle due società prima dell’aggregazione;

CONSIDERATO che l’art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”*;

RICORDATO che in considerazione della necessità di dare attuazione al principio della unicità nella gestione del servizio idrico integrato, il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” ha invitato le società ed i soci “a studiare e verificare possibili forme di integrazione atte ad ottimizzare la gestione del servizio nel territorio dell’ambito”;

PRESO ATTO che i Comuni soci delle società in house hanno espresso in più occasioni di confermare, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c) della Legge Regionale 17 del 27 aprile 2012, la modalità dell’*in house* quale forma di gestione del servizio idrico integrato anche per gli anni successivi alle scadenze delle attuali convenzioni con i gestori;

RICORDATO che Acquevenete S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, ed è il gestore del S.I.I. a far data dal 1° dicembre 2017, in 108 Comuni della provincia di Padova, Vicenza, Rovigo, Verona e Venezia. Acquevenete S.p.A. nasce per effetto della fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.A., formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017;

PRESO ATTO che la fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.P.A., ha coinvolto due gestori di due ambiti distinti che hanno come riferimento due Consigli di Bacino distinti. Pertanto, tale Ente d’Ambito è tenuto ad esercitare il controllo sul

mantenimento dei requisiti di affidamento ed economico patrimoniali con riferimento esclusivamente al territorio gestito dall'ex Centro Veneto Servizi S.p.A.;

POSTO che:

- l'art. 43 della Direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione stabilisce che le concessioni possono proseguire senza una nuova procedura di gara se «*al concessionario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva*» [così al paragrafo 1, lett. d) sottopunto ii) dell'art. cit.];
- in forza di questa disposizione europea, le operazioni di aggregazione non determinano nuovi affidamenti o concessioni ma consentono la prosecuzione, in un nuovo contesto societario, dei rapporti amministrativi preesistenti;
- in attuazione e sviluppo del ricordato art. 43, par. 1, lett. d), n. ii), il comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L.138/2011, introdotto dal comma 609, lett. b) dell'articolo unico della cit. Legge 190/2014, prevede che: «*L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore*»;
- il predetto comma 2-bis dell'art. 3-bis del D.L.138/2011 riguarda tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (così il comma 1) e quindi anche il servizio idrico integrato;
- in base alla nuova norma di diritto interno, il soggetto risultante da operazioni effettuate con procedure trasparenti succede nei rapporti facenti capo alle società preesistenti, proseguendo nelle gestioni dei servizi fino alla scadenza già stabilite per le predette società;
- l'art. 3-bis, comma 2-bis del D.L. 138/2011 è anche coerente e si integra con le disposizioni della specifica disciplina di settore relativa alle gestioni esistenti dei servizi idrici ed in particolare con l'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 ove si stabilisce espressamente che le gestioni attive in base ad affidamenti conformi alla disciplina pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege proseguono fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto (commi 2 e 3 del citato art. 172);

RICORDATO che con la Delibera n. 8 di reg. del 08.03.2018 l'Ente d'Ambito ha preso atto della fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.A., con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete S.p.A.;

VISTA l'istanza di estensione temporale della durata dell'affidamento fino al 31/12/2036, quale misura di riequilibrio economico-finanziario, presentata da Acquevenete S.p.A. ed assunta agli atti dell'Ente con prot. n. 214 del 18/02/2019;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del quale le convenzioni di gestione devono prevedere *“la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni”*;

VISTO il principio sancito dall'art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo il quale le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere *“l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione”*;

RICORDATO che con Delibera n. 9 di reg. del 14.07.2016 l'Ente d'Ambito ha approvato l'aggiornamento dello schema di Convenzione per la gestione del S.I.I. adeguando i Disciplinari di regolazione in essere, alla Convenzione tipo secondo quanto disposto dall'AEEGSI con la deliberazione 656/2015/R/IDR;

RILEVATO che l'art. 5 della Convenzione di Gestione:

- al comma 2, prevede che *“Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme vigenti, in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, con particolare attenzione ai seguenti casi:*
 - a) *nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;*
 - b) *mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità Nazionale)”*;
- al comma 3, prevede che *“Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'Autorità preposta. L'Ente d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità Nazionale la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni”*;

CONSIDERATO che l'art. 20 della Convenzione di Gestione:

- al comma 1, prevede che *“Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio”*;
- al comma 2, prevede che *“L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria”*;
- al comma 3, prevede che *“E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”*;

RICHIAMATO l'art. 21 comma 1, della Convenzione di Gestione dove si prevede che “Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) *revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:*
 - *trattamento dei costi di morosità;*
 - *allocazione temporale dei conguagli;*
 - *rideterminazione del deposito cauzionale;*
 - *revisione dell'articolazione tariffaria;*
 - *rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.*
- b) *revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;*
- c) *modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;*
- d) *richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;*
- e) *eventuali ulteriori misure definite dalle part;*.

VISTO l'art. 22 comma 1, della Convenzione di Gestione dove si prevede che “L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore”;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta dagli uffici dell'Ente d'Ambito allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A), in merito alla verifica:

- della legittimità della richiesta di estensione della durata dell'affidamento al 31.12.2036;
- della necessità di estensione della durata dell'affidamento al fine del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario;

RITENUTO di apportare le seguenti modifiche al testo della Convenzione di gestione come individuate nella presente tabella

TESTO IN VIGORE COME MODIFICATO con Delib. Ass. 9/2016	TESTO IN APPROVAZIONE
<p>Art. 5 Durata della Convenzione 1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 17, la durata dell'affidamento è fissata in base alla Delibera assembleare di affidamento del servizio n. 5 del 21.03.2006.</p>	<p>Art. 5 Durata della Convenzione 1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 17, la durata dell'affidamento è fissata in base alla Delibera assembleare di affidamento del servizio n. 5 del 21.03.2006, come modificata dalla Delibera assembleare n. 3 del 16.04.2019, ovvero fino al 31.12.2036.</p>

VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 31 di reg. del 10.04.2019 con cui è stata approvata la proposta all'Assemblea;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 152 del 2006 (c.d. "T.U. Ambiente");
- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- la Convenzione registrata il 26/06/2013 a Vicenza, repertorio n. 27856 che dichiarato istituito il Consiglio di Bacino "Bacchiglione";
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

VISTI:

- l'ALLEGATO A - Relazione Istruttoria, con la quale l'Ente d'Ambito ha verificato l'istanza per l'estensione del termine di affidamento presentata dalla società Acquevenete S.p.A.;
- l'ALLEGATO B – Convenzione di gestione come modificata per recepire l'estensione del termine di affidamento della gestione alla società Acquevenete S.p.A. fino al 31.12.2036;

VERIFICATA:

- la conformità dei contenuti della Convenzione alla normativa vigente e in particolare all'art. 151 del Decreto legislativo n. 152/2006 nonché ai contenuti minimi essenziali della Deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;
- la coerenza della Convenzione al Piano d'Ambito e agli altri documenti programmatici in ordine alla gestione del Servizio Idrico Integrato;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

-	Votanti	48	abitanti	699.064
-	Favorevoli	47	abitanti	492.872
-	Contrari	0		
-	Astenuti	1	abitanti	206.192

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'Allegato A – Relazione istruttoria;
3. di approvare la modifica dell'art. 5 comma 1, della Convenzione di gestione come qui riportato:

TESTO IN APPROVAZIONE

Art. 5

Durata della Convenzione

1. Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 17, la durata dell'affidamento è fissata in base alla Delibera assembleare di affidamento del servizio n. 5 del 21.03.2006, come modificata dalla Delibera assembleare n. 3 del 16.04.2019, ovvero fino al 31.12.2036.

4. di approvare l'aggiornamento della Convenzione con la modifica di cui sopra, oltre che recepire la nuova denominazione del Gestore in Acquevenete S.p.A. (Allegato B);
5. di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente di trasmettere la presente delibera all'ARERA quale determinazione dell'Ente d'Ambito ai sensi degli artt. 5.3 e 22.1 della Convenzione di gestione vigente;
6. di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente di sottoscrivere l'adeguamento della Convenzione per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato con il gestore Acquevenete S.p.A.;
7. di dare mandato al Direttore di provvedere agli adempimenti tecnici amministrativi collegati alla formalizzazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile:

-	Votanti	48	abitanti	699.064
-	Favorevoli	47	abitanti	492.872
-	Contrari	0		
-	Astenuti	1	abitanti	206.192

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data, 10.04.2019

F.F. IL DIRETTORE

(Ing. Francesco Corvetti)

Documento informatico firmato digitalmente



Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione

Sede legale:
via Palladio, 128
fraz. Novoledo
36030 Villaverla (VI)

Sede operativa:
Corso Stati Uniti, 14/D
35127 PADOVA

ALLEGATO A - RELAZIONE ISTRUTTORIA

**ISTANZA PER L'ESTENSIONE DEL
TERMINE DI AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE ALLA SOCIETA'
ACQUEVENETE S.P.A. EX SUB AMBITO
C.V.S. S.P.A. AI SENSI DEL COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT. 5, 20, 21 E 22
DELLA CONVENZIONE VIGENTE**

In data 18/02/2019 prot. CdB “Bacchiglione” n. 214/2019 il Gestore Acquevenete S.p.A. ha presentato nota avente come oggetto: “Istanza di riequilibrio economico-finanziario ai sensi dell’art. 9 della Convenzione”.

Acquevenete S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, ed è il gestore del S.I.I. a far data dal 1° dicembre 2017, in 108 Comuni della provincia di Padova, Vicenza, Rovigo, Verona e Venezia. Acquevenete S.p.A. nasce per effetto della fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.A., formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017.

Tale fusione ha pertanto coinvolto due gestori di due ambiti distinti, seppure confinanti, Bacchiglione e Polesine facendo nascere un gestore di dimensioni maggiori che continua ad avere come riferimento due Consigli di Bacino distinti.

Infatti, la società post aggregazione è subentrata nella gestione delle due società affidatarie del S.I.I. nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione nel 2006 e dal Consiglio di Bacino Polesine nel 2014. Tali affidamenti prevedono la scadenza rispettivamente nel 2026 e nel 2038.

Il Gestore ex Centro Veneto Servizi S.p.A. nasce dalla trasformazione della precedente azienda speciale consorziale, ed annovera inizialmente 59 comuni soci, di cui 49 della provincia di Padova e 10 della Provincia di Vicenza. Con la deliberazione n. 5 del 21.03.2006 l’Assemblea d’Ambito ha riconosciuto alla società il possesso dei requisiti necessari per la qualificazione di “in house providing”, ai sensi dell’art. 113 co. 5 lett. c) del T.U.E.L, affidandole pertanto in forma diretta il servizio idrico integrato nel territorio dei comuni soci sino al 31.12.2026.

Tale affidamento in house è stato sottoposto nell’anno 2009, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), al procedimento volto ad accertare l’osservanza della normativa per l’affidamento del S.I.I. risultando conforme alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza prevalente in materia.

L’ultimo Piano Economico Finanziario per il gestore Acquevenete S.p.A. relativamente al territorio di competenza del Consiglio di Bacino Bacchiglione è stato approvato con Delibera di Assemblea n. 12 del 18.07.2018. Tale aggiornamento è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nella Delibera 664/2015/R/IDR, come successivamente aggiornate dalla Delibera 918/2017/R/IDR. Con Delibera ARERA 35/2019/R/IDR del 29.01.2019 è stato approvato l’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per gli anni 2018 e 2019, proposto dal Consiglio di Bacino dell’Ambito Bacchiglione.

Con l’istanza presentata in data 18/02/2019, il Gestore fa presente che l’incremento degli investimenti previsto nell’ultimo aggiornamento tariffario approvato da questo Ente d’Ambito con deliberazione assembleare n. 12 del 18.07.2018, che vede l’ammontare da realizzare passare da circa 129 milione di Euro della programmazione 2016 ai circa 145 milione di Euro della programmazione attuale, anche a seguito dell’avvio della regolazione tecnica (RQTI) e quindi di una revisione generale degli obiettivi sulla base delle nuove esigenze emerse come ad esempio la riduzione delle perdite, il miglioramento della qualità dell’acqua, la gestione del sistema fognario ecc., combinato con le assunzioni del PEF “regolatorio” elaborate dall’Ente d’Ambito che non

prevedono il rimborso di tutto lo stock di debito alla fine dell'affidamento, determinano con l'approssimarsi della scadenza un problema per il reperimento del finanziamento esterno per garantire la realizzazione del programma degli investimenti.

Il PEF "regolatorio" elaborato dall'Ente d'Ambito, in forma semplificata, rappresenta la sintesi dell'equilibrio economico finanziario, e ne valuta la sussistenza dell'equilibrio economico attraverso la verifica di un risultato d'esercizio del conto economico positivo in tutti gli anni di affidamento e un flusso di cassa disponibile post-servizio del debito anch'esso positivo. Ai fini della verifica della finanziabilità del Piano, invece, verifica che il valore residuo (VR) risulti superiore al valore dello stock di debito non rimborsato a fine affidamento. Per la finanziabilità del Piano, essendo il nuovo finanziamento non completamente rimborsato a fine affidamento rimane, pertanto, non verificata la capacità del Gestore di reperire i finanziamenti necessari alla realizzazione degli investimenti previsti attraverso l'accesso al sistema creditizio.

La necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario deriva dalle previsioni contenute nell'art. 149, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 nel quale si specifica che *"Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati"*.

Dal Piano Economico Finanziario approvato con la Delibera n. 12 del 18.07.2018, si ha che il gestore deve realizzare per il periodo 2018-2026 circa 145 milioni di Euro di investimenti e deve reperire nuova finanza per circa 35 milioni di Euro. Le risorse finanziarie necessarie non possono essere apportate dai soci che sono tutti Enti Locali, ma devono essere reperite sul mercato finanziario. Inoltre, alla scadenza dell'affidamento nell'anno 2026, risulta un ingente valore di debito (quale somma di capitale ed interessi) non ancora rimborsato per circa 44 milioni di Euro.

Di fatto, con l'approssimarsi della scadenza, gli impegni finanziari assunti per effettuare gli ingenti investimenti previsti dal Piano d'Ambito non sono coperti integralmente dalla tariffa, ma bensì possono essere onorati dal gestore solo dopo il pagamento del valore di subentro da parte del Gestore subentrante o l'accollo da parte di quest'ultimo di tali passività.

Al fine di superare la problematica sopra evidenziata il gestore Acquevenete S.p.A., attraverso l'istanza, ha analizzato le possibili misure di riequilibrio economico finanziario, previste dalla vigente Convenzione di Gestione e che saranno di seguito riassunte.

La convenzione di gestione aggiornata in base alla Convenzione tipo predisposta da ARERA è stata adottata dallo scrivente Ente d'Ambito con la Delibera assembleare n. 9 di reg. del 14.07.2016. Tale convenzione prevede all'art. 20.1 che *"qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio"*. L'art. 20.2, inoltre, prevede che

“l’istanza deve contenere l’esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell’equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l’esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria”. Infine, l’art. 20.3 specifica che *“è obbligo del Gestore comunicare altresì, nell’istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento”.*

Per quanto riguarda le possibili misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario l’art. 21.1 della Convenzione permette di far ricorso alle seguenti misure di riequilibrio secondo il seguente ordine di priorità:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell’AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell’affidamento o estensione della durata dell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell’AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest’ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

La Convenzione di Gestione prevede, inoltre, all’art. 5.2 che *“al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell’affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme vigenti, in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, con particolare attenzione ai seguenti casi:*

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell’art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico”.

L’art. 5.3 prevede, inoltre, che *“nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, [...]”.*

In base alle misure di riequilibrio previste dalla Convenzione il Gestore partendo dal piano tariffario proposto dal Consiglio di Bacino con la Delibera n. 12 del 18.07.2018, ed approvato da ARERA con la Delibera 35/2019/R/IDR del 29.01.2019, il Gestore ha elaborato una revisione della

predisposizione tariffaria come previsto all'art. 21.1 della convenzione, prevedendo un incremento delle tariffe nel periodo 2020-2026 rispetto a quanto fin qui approvato.

E' stato calcolato il VRG ed il conseguente moltiplicatore tariffario, a parità di ipotesi gestionali, non prevedendo di rinunciare alla componente FoNI. I risultati tariffari, economici e finanziari, pur essendo migliorativi, tuttavia, non permettono comunque la piena bancabilità del Piano. Si ha, infatti, un considerevole aumento delle tariffe a carico dell'utenza e rimane un valore di debito non ancora rimborsato. Questa misura di riequilibrio, presenta grossi profili di criticità in quanto il gestore Acquevenete S.p.A. all'interno della regione Veneto ha già le tariffe più alte, e ciò genera problemi di sostenibilità per l'utenza se rapportati anche agli altri gestori ricompresi nell'Ambito Bacchiglione.

Altra misura di riequilibrio che è possibile adottare è quella relativa alla revisione del Programma degli Interventi. In questo caso, l'unica possibilità è quella di ridurre il valore degli investimenti da realizzare fino al 2026. Tuttavia, il PdI contiene degli investimenti strategici, non derogabili e non differibili nel territorio, soprattutto in relazione agli obiettivi di qualità tecnica definiti da ARERA rendendo impossibile di fatto il conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti dalle norme nazionali.


In base all'art. 21.1 lett. c) tra le misure di riequilibrio che è possibile adottare vi è la possibilità di estensione della durata dell'affidamento, il Gestore, pertanto, ha elaborato un PEF che partendo dalle specificità aziendali, prevede il prolungamento della durata dell'affidamento fino al 2036.

Il nuovo Piano Economico Finanziario ha come ipotesi:

- la realizzazione degli investimenti programmati fino al 2026 e la realizzazione di nuovi ulteriori investimenti nel territorio servito riferiti al periodo 2027-2036 per circa 80 milioni di Euro. Alcuni dei principali interventi riguardano:
 - la realizzazione delle opere di interconnessione necessarie per ottimizzare le funzionalità del S.A.Ve.C. con lo scopo di migliorare la qualità dell'acqua erogata agli utenti. Così facendo si può prevedere la possibilità di acquisire una quota di questa infrastruttura regionale. Lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (S.A.Ve.C.) si colloca all'interno del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mo.S.A.V.), approvato con D.G.R. n. 1688 del 16 giugno 2000;
 - la realizzazione di ulteriori investimenti finalizzati al trattamento delle acque destinate al consumo umano, in particolare per contrastare l'emergenza PFAS quali:
 - impianti di filtrazione a carboni attivi;
 - estensione di rete, con l'obiettivo di raggiungere attraverso la rete di acquedotto le utenze in precedenza non collegate, e che possono essere interessati da pozzi privati inquinati;
 - nuove interconnessioni, per dismettere i punti di approvvigionamento più contaminati;
 - il potenziamento della sostituzione delle reti attuali in cemento-amianto con materiali più moderni e sicuri per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica;

- il potenziamento delle reti esistenti (acquedotto e fognatura) in base alle nuove e crescenti esigenze tecniche e ambientali del territorio servito.

Figura 1: Confronto Piano degli investimenti



- la conformità degli algoritmi di calcolo con il metodo tariffario (MTI-2), ovvero costanza delle ipotesi gestionali quali ad esempio il tasso di adeguamento monetario, WACC regolatorio, volumi venduti all’utenza;
- le maggiori specificità che contraddistinguono la gestione quali gli effetti del ciclo del capitale circolante (crediti e debiti commerciali), con l’allineamento a partire dal 2020 dei giorni credito e dei giorni debito sulla base dei tempi di incasso e di pagamento riferiti alla realtà aziendale;
- il mantenimento di un profilo tariffario sostanzialmente *flat*, con incrementi tariffari più bassi rispetto a quelli approvati dall’Ente d’Ambito nell’ultimo aggiornamento tariffario, così da avvicinare il più possibile le tariffe a quelle applicate dagli altri gestori dell’Ambito. E’ stata prevista l’estensione fino al termine del periodo di affidamento delle misure di sostegno alle utenze disagiate quale bonus integrativo *Op social*, e la rinuncia pressoché totale alla componente FoNI, pari ad un valore di 40 milioni di Euro nel periodo 2018-2036;
- il riconoscimento di efficientamenti gestionali mediante la riduzione dei costi operativi interni quale effetto della fusione per un valore complessivo di 8 milioni di Euro nel periodo 2020-2036;
- il rimborso del debito finanziario pregresso e l’ulteriore tiraggio volto alla realizzazione degli investimenti previsti dal Piano entro la nuova scadenza dell’affidamento (il debito

sarebbe rimborsato entro il 2035), ipotizzando un tasso di interesse per i nuovi finanziamenti bancari posto pari a 3,75% in coerenza con i tassi attualmente applicati. La capacità di rimborsare all'ente erogante la somma presa a prestito entro la scadenza dell'affidamento, facilita la possibilità di reperire la nuova finanza migliorando di fatto lo standing creditizio della società.

La presente istruttoria, pertanto, deve approfondire e verificare le misure di Riequilibrio Economico Finanziario presentate dal gestore attraverso l'istanza di prolungamento della durata dell'affidamento fino al 2036, ma anche la legittimità di tale richiesta dal punto di vista normativo. In merito alla durata della concessione nell'ambito del SII si rammentano i seguenti riferimenti normativi:

- la durata delle concessioni aventi ad oggetto la gestione del SII è disciplinata dall'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale le convenzioni di gestione devono prevedere “la durata dell'affidamento, non superiore comunque ai trent'anni”;
- il principio sancito dal D.Lgs. n. 152/2006 e dalla regolazione dell'ARERA secondo il quale il gestore e il concedente hanno l'obbligo del raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata dell'affidamento e devono provvedere al ripristino della situazione di equilibrio, ove ne ricorrano i presupposti, in qualsiasi momento della vita della concessione e mediante l'adozione di idonee misure di riequilibrio (cfr. art. 151, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; artt. 5, 8, 9 della Convenzione Tipo);
- l'art. 168, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che, pur non applicandosi al settore idrico, reca principi generali in materia di concessioni i quali sembrano poter costituire importanti parametri interpretativi, ai sensi del quale “*Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione*”.
- la Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (2000/C121/02), con la quale la Commissione Europea ha affermato (punto 3.1.3.), che “*la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione*”.

Sotto il profilo della durata della concessione, che non può essere superiore a 30 anni, la richiesta pervenuta dal gestore Acquevenete S.p.A. di revisione dell'orizzonte temporale della concessione prevedendone l'estensione al 2036, è in linea con la normativa di settore.

Dal punto di vista della regolazione ARERA, come già evidenziato in precedenza, la possibilità per il Gestore del S.I.I. di richiedere al concedente una proroga del termine di durata dell'affidamento è prevista dalla Convenzione tipo, adottata dalla stessa Autorità con Delibera 656/2015/R/IDR. La Convenzione tipo, recepita da questo Ente d'Ambito con la Delibera assembleare n. 9 di reg. del 14.07.2016, prevede due fattispecie al ricorrere delle quali il gestore può richiedere un provvedimento di proroga della concessione. La prima fattispecie, prevista dall'art. 5 "Durata" della Convenzione tipo, è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sulla base del presupposto delle *"nuove ed ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3 bis del d.l. 138/11"* (art. 5, comma 2, della Convenzione di gestione con Acquevenete S.p.A. ex Sub Ambito C.V.S. S.p.A.). La seconda fattispecie, prevista dall'art. 10 "Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario" della Convenzione tipo, contempla l'estensione della durata dell'affidamento quale misura di riequilibrio, cui è possibile far ricorso nel rispetto dell'ordine di priorità individuato al comma 1, dell'art. 10 (art. 21, comma 1, lett. c) della Convenzione di gestione con Acquevenete S.p.A. ex Sub Ambito C.V.S. S.p.A.).

L'Autorità, in alcuni pareri resi ad altri Enti di governo dell'Ambito, ha chiarito, infine, che l'istanza di estensione della durata presentata ai sensi del citato art. 5 *"equivale ad una istanza di riequilibrio economico finanziario, in quanto la medesima si sostanzia nel ricorso a una delle misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui all'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 656/2015/R/idr – motivata dalla presenza di nuovi e ingenti necessità di investimento"*.

Al fine di verificare l'istanza presentata dalla società Acquevenete S.p.A. con la scadenza al 2036, questo Ente d'Ambito ha effettuato una propria simulazione del PEF in analogia con quanto avviene nel provvedimento di aggiornamento delle predisposizioni tariffarie, ovvero redigendo un PEF "regolatorio".

Il PEF è composto dal:

- Piano tariffario;
- Conto economico;
- Rendiconto finanziario;

E' opportuno specificare che essendo già stato approvato da parte dell'ARERA con la Delibera 35/2019/R/IDR l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie proposte da questo Consiglio di Bacino per gli anni 2018 e 2019, la simulazione del PEF "regolatorio" ha riguardato, gli anni dal 2020 fino alla fine dell'affidamento.

Sono stati presi come base di partenza i dati già inseriti nel tool di calcolo del PEF, come rappresentati nella "Relazione di accompagnamento ai sensi della Determina ARERA del 29 marzo 2018, n. 1/2018-DSID" ed approvati da questo Ente d'Ambito con la Delibera n. 12 del 18.07.2018, e sono stati modificati solo quegli elementi che l'ARERA in fase di approvazione delle tariffe ha corretto, ovvero nel caso di Acquevenete S.p.A. la rinuncia alla componente di conguaglio "Rc mutui", che trattandosi di una variazione sistemica positiva non è possibile inserire a detta

dell'Autorità. Tale componente impatta sull'anno 2018 per € 2.499 e sull'anno 2019 per € 5.540, pertanto, vista la modesta entità degli importi, tale mancato riconoscimento non rappresenta una sostanziale variazione del VRG e del Teta approvato.

Inizialmente, si è considerato lo scenario fino al 2026 senza allungamento e si riportano di seguito le verifiche effettuate.

a) Revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- **Trattamento dei costi di morosità:** i tassi effettivi della morosità registrati da Acquevenete S.p.A. sono al di sotto del valore parametrico indicato dai documenti regolatori per la regione di riferimento (Regioni del Nord 2.1% ai sensi del MTI-2). Nell'ultimo aggiornamento biennale al fine di non gravare eccessivamente sulla tariffa si è deciso di inserire il tasso effettivo pari all'1,44%. Comunque, anche inserendo il tasso massimo ammissibile pari al 2.1%, la situazione non migliora;
- **Allocazione temporale dei conguagli:** complessivamente, considerando i dati consuntivi 2016 e 2017 residuano circa 1.480.000 € da recuperare successivamente al 2019. Tuttavia, dato il valore esiguo di tale conguaglio, anche in questo caso la situazione non migliora;
- **Rideterminazione del deposito cauzionale:** in applicazione della delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR, modificata ed integrata con la delibera AEEGSI n. 643/2013/R/IDR il Gestore ha provveduto all'adeguamento del deposito cauzionale per tutte le utenze;
- **Revisione dell'articolazione tariffaria:** con deliberazione di Assemblea n. 17 del 13 dicembre 2018 è stata approvata la nuova struttura dei corrispettivi a valere dall'anno 2018, al fine di un suo adeguamento rispetto ai requisiti definiti dalla deliberazione AEEGSI 665/2017/R/IDR (TICSI);
- **Rimodulazione del pagamento dei canoni e mutui sentiti i soggetti interessati:** il valore degli MT della società Acquevenete S.p.A. per il periodo 2020-2026 è pari a circa 4.550.000 €. Anche ipotizzando il blocco del pagamento di tali somme dal 2020 fino alla fine dell'affidamento, ci si ritrova comunque con circa 43.900.000 di € quale stock di debito non ancora rimborsato.

b) Revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza: per quanto esposto in precedenza il Piano degli Interventi contiene investimenti la cui realizzazione non è derogabile. Lo stralcio, la riduzione o il posticipo ad annualità successivi al 2026 anche di parte degli interventi in esso contenuti, renderebbe impossibile il rispetto degli adempimenti di legge ed il conseguimento degli obiettivi minimi stabiliti dalle norme nazionali.

c) Modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione: tale misura di riequilibrio è quella che verrà analizzata di seguito nell'ambito dell'istanza presentata dal gestore.

Con lo scenario al 2026, utilizzando le leve fino alla lettera b) di cui all'art. 21.1. il PEF "regolatorio" risulta in equilibrio, tuttavia, essendo presente uno stock di debito superiore a 44.000.000 di € non ancora rimborsato alla fine dell'affidamento, pone il Gestore in grosse difficoltà nel realizzare gli investimenti previsti e nel reperire le necessarie risorse sul mercato finanziario.

Si procede ora ad analizzare la misura contenuta all'art. 21.1, lett. c), ovvero l'estensione dell'affidamento fino al 2036.

Per lo sviluppo del PEF "regolatorio" sono state adottate le indicazioni contenute all'art.5 dell'Allegato A alla Delibera 664/2015/R/IDR, come successivamente aggiornate dall'art. 12 comma 1, della Delibera 918/2017/R/IDR. In particolare, il PEF reca il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e il moltiplicatore tariffario teta (θ) sulla base dei criteri di cui alla deliberazione 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" ed è stato sviluppato in conformità alle seguenti indicazioni metodologiche contenute di seguito:

- a) l'aggiornamento del PEF è stato sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate nell'aggiornamento tariffario e proiettate nell'anno 2020;
- b) a partire dalla predisposizione tariffaria del 2020, le componenti tariffarie sono calcolate mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla deliberazione 918/2017;
- c) l'aggiornamento dei PEF è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati (come determinati, per l'anno 2018, ai sensi della deliberazione 918/2017/R/IDR);
- d) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate per tutti gli anni di piano a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero;
- e) il tasso atteso di inflazione (rpi) utilizzato per il calcolo degli oneri fiscali del gestore del SII (OFisca) è posto pari all' 1,5%;
- f) il PEF assume in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti previsti nel PdI, per il medesimo ammontare e nei tempi ivi stabiliti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno "a" rileva ai fini tariffari nell'anno (a + 2);
- g) gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della vita utile regolatoria;
- h) per il finanziamento degli investimenti, i PEF assegnano priorità all'utilizzo del FoNI.

Per quanto attiene al Piano Tariffario, si riepilogano di seguito le principali ipotesi utilizzate dall'Ente d'Ambito per la redazione dello stesso:

- è stata variata la scadenza dell'affidamento dal 31.12.2026 al 31.12.2036;
- sono stati inseriti i nuovi investimenti nel territorio servito riferiti al periodo 2027-2036 per circa 90 milioni di Euro, rivisti rispetto a quanto proposto nell'istanza dal gestore, anche a seguito delle valutazioni condotte da questo Ente e condivise con il gestore stesso;

- rimodulazione dei conguagli generati nel periodo 2018-2019, pari ad 1.476.398, prevedendo il riconoscimento di € 100.000 nel 2020, € 850.000 nel 2021 ed € 526.398 nel 2022;
- come da istanza del gestore, si sono recepiti gli efficientamenti gestionali, ipotizzando la riduzione dei costi operativi interni quale effetto della fusione. Nello specifico è stata ipotizzata una riduzione dei costi per 600.000 Euro a partire dal 2020 e per 800.000 Euro a partire dal 2024;
- come da istanza del gestore, al fine di ridurre il più possibile gli incrementi tariffari, si è ipotizzata la rinuncia totale per tutto il periodo 2020-2036 alla componente FoNI generata dall'AMM_{cfp}. Così facendo si cerca di ridurre i problemi di sostenibilità per l'utenza derivanti da tariffe elevate in rapporto agli altri gestori ricompresi nell'Ambito Bacchiglione;
- costo della morosità posto pari all'1,44% (il valore massimo previsto da ARERA per il Nord è il 2,1%) per il periodo 2020-2023 in linea con quanto già previsto nell'aggiornamento biennale. Dal 2024 fino alla fine dell'affidamento si ipotizza di ridurre tale costo all'1%;

Per quanto riguarda la redazione del Conto Economico di seguito si riportano sinteticamente le ipotesi utilizzate:

- i ricavi da tariffa sono indicati al lordo della componente tariffaria FoNI, della componente tariffaria OP_{social}, e dei Ricavi R_a e sono posti pari ai ricavi da articolazione tariffaria (garantiti), al netto degli Rc_{Tot}, supponendo quindi che il Gestore, iscrivendosi a ricavo l'ammontare dei ricavi garantiti, si sia già iscritto i conguagli nei bilanci degli esercizi precedenti;
- i Contributi di allacciamento non sono iscritti in quanto già presenti nella voce della Quota annuale risconto contributi c/impianti che unitamente ai ricavi di R_a confluisce nella voce Altri ricavi SII.;
- gli Altri ricavi SII sono pari alla somma dei ricavi R_a, come valorizzati nel Piano Tariffario, e della Quota annuale risconto contributi c/impianti. In conseguenza del fatto che il Piano degli Interventi non distingue gli investimenti/contributi relativi agli allacci, la voce Quota annuale risconto contributi c/impianti contiene anche la quota degli allacciamenti. Visto che, secondo lo schema ARERA, i contributi per allacciamenti sono iscritti interamente a ricavo, la quota annuale risconto contributi c/impianti relativi agli allacci sovrastima, non correttamente, i ricavi;
- i ricavi da Altre Attività Idriche sono pari ai Ricavi R_b, come valorizzati nel Piano Tariffario (ovvero senza incremento del tetra);
- i costi sono la somma di tutti i costi dello sviluppo tariffario come previsto al Titolo 5 dell'Allegato A alla delibera AEEGSI 664/2015/R/IDR e le successive modificazioni apportate dalla Delibera 918/2017/R/IDR;
- i Costi del personale sono posti pari a quelli 2018, che derivano da quelli indicati nel 2017 nel foglio "Dati_conto_econ" aggiornati, con l'inflazione, a moneta 2018.

- i Costi Operativi (al netto del costo del personale) sono costruiti come differenza tra i costi complessivi come sopra definiti e i costi del personale;
- gli ammortamenti e la quota annuale di risconto sui contributi c/impianti sono calcolati sulla stessa RAB dello sviluppo tariffario ponendo, a differenza di questo, gli ammortamenti nell'anno a e non nell'anno $a+2$ e non incrementando il valore dei cespiti con il deflatore ma utilizzando i dati a costo storico. Il calcolo degli ammortamenti è svolto con le stesse vite utili utilizzate per lo sviluppo tariffario;
- gli interessi passivi sono pari alla somma degli interessi sui finanziamenti pregressi e agli interessi simulati per il nuovo finanziamento;
- l'IRES è calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l'aliquota indicata (24%);
- l'IRAP è calcolata pari al prodotto del risultato ante imposte e l'aliquota è stata assunta pari a 4,20% per la Regione Veneto.

Per quanto riguarda il Rendiconto Finanziario di seguito si esplicitano sinteticamente le principali ipotesi utilizzate:

- le voci “Ricavi da Tariffa SII (al netto del FoNI)”, “Altri ricavi SII” e “Ricavi da Altre Attività Idriche” sono pari ai valori del Conto Economico, ad eccezione della prima voce che è indicata al netto del FoNI destinato ad investimenti;
- i Costi operativi sono pari a quelli del Conto Economico e comprendono gli endogeni e aggiornabili;
- le imposte sono pari a quelle calcolate dal Conto Economico e non derivano dallo sviluppo tariffario;
- le uscite sugli investimenti sono pari alla spesa annuale effettuata;
- i contributi a fondo perduto (CFP) contengono i contributi previsti dal programma degli interventi e gli allacciamenti;
- la variazione del circolante è calcolata applicando i giorni di incasso e pagamento ai ricavi e ai costi. I giorni di incasso sono stati posti pari a 150, mentre i giorni di pagamento sono stati posti pari a 110;
- il debito e il credito IVA è calcolato considerando aliquote IVA pari al 10% per le vendite e al 22% per gli acquisti;
- è riportato il piano di rimborso dei finanziamenti pregressi, così come previsto dal gestore.
- l'erogazione del finanziamento è simulata a partire dal fabbisogno finanziario che emerge dal Rendiconto Finanziario. Il fabbisogno finanziario viene coperto ipotizzando di ricorrere ad un nuovo finanziamento bancario, per il quale si ipotizza che:
 - il rimborso avvenga a partire dall'anno successivo all'ultimo anno di tiraggio del finanziamento;
 - la quota capitale da rimborsare annualmente è calcolata in base alla liquidità annuale disponibile (la quota capitale da rimborsare dunque si adatta ai flussi di cassa disponibili);

- gli oneri finanziari sono calcolati annualmente sul valore medio del debito residuo (al netto della quota capitale rimborsata);
- il modello ipotizza i seguenti tassi:

	su nuovo finanziamento
Debt Service Cover Ratio (DSCR)	1,20
Tasso Base	1,75%
Margine (Spread)	2,00%
Tasso interesse annuale complessivo	3,75%

Con le ipotesi sopra descritte si ottengono i risultati sinteticamente riportati nella pagina successiva in termini di PEF “regolatorio”.

Tabella 1: Profilo del PEF con scadenza al 2036

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totale/Valori medi
0 predisposto	0,973	1,003	1,016	1,024	1,035	1,054	1,067	1,080	1,092	1,092	1,090	1,094	1,087	1,088	1,086	1,077	1,081	1,061
Variazione tariffaria annua	-0,74%	3,10%	1,32%	0,81%	1,04%	1,85%	1,21%	1,24%	1,11%	0,00%	-0,24%	0,40%	-0,64%	0,10%	-0,21%	-0,87%	0,42%	0,58%
Investimenti lordi previsti (migl. euro)	20.400.000	21.400.000	13.900.000	13.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	11.500.000	10.000.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	203.300.000
Contributi a fondo perduto	7.500.000	8.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	21.800.000
Rinuncia FoNI	2.749.903	2.646.879	2.364.029	2.401.265	2.362.080	2.374.329	2.382.362	2.366.136	2.231.706	2.202.464	2.054.321	2.034.305	2.031.442	2.038.851	2.046.200	2.053.311	2.060.803	38.400.386
Rimodulazione conguagli	100.000	850.000	526.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.476.398
Valore Residuo (VR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.322.652
Finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.567.072
Rimborso Finanziamento	-	-	-	-	-	-	-	501.497	2.949.696	4.019.289	4.800.240	6.592.843	6.509.788	6.501.272	692.447	-	-	32.567.072
Risultato di esercizio	4.195.266	4.125.026	4.408.586	4.644.445	4.859.523	5.268.009	5.679.767	6.240.820	6.480.287	6.395.553	6.797.637	7.255.760	7.209.000	7.360.785	7.492.657	7.537.168	7.541.525	

Tabella 2: indicatori di redditività e liquidità

Indicatore	Udm	Valore
TIR unlevered	%	4,0%
TIR levered	%	3,0%
ADSCR	n.	2,24
DSCR minimo	n.	1,09
LLCR	n.	2,36

Tabella 3: parametri equilibrio economico finanziario

Importo del nuovo finanziamento	32.567.072
Valore residuo a fine concessione	183.322.652
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	-
Il valore residuo è superiore o pari allo stock di debito non rimborsato?	VERO
Il nuovo finanziamento è completamente rimborsato a fine affidamento?	VERO
Il risultato d'esercizio del conto economico è positivo in tutti gli anni di affidamento?	VERO
Il flusso di cassa disponibile post servizio del debito del rendiconto finanziario è positivo in tutti gli anni di affidamento?	VERO

I risultati soprariportati mostrano come il PEF è in equilibrio economico finanziario, poiché il finanziamento complessivamente pari a 32.567.072 € è totalmente rimborsato alla scadenza ossia entro il 31/12/2036.

Alla luce di quanto appena presentato l'estensione della durata dell'affidamento con nuova scadenza al 31 dicembre 2036, oltre a rispettare il termine massimo dei 30 anni di cui all'art. 151, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., permette il raggiungimento dei previsti obiettivi di Piano, effettuando gli ingenti investimenti programmati senza aumentare la tariffa a carico degli utenti, la restituzione totale del debito contratto mantenendo l'indice DSCR intorno a valori bancabili e garantendo che la gestione del S.I.I. avvenga in condizioni di equilibrio economico-finanziario.

PIANO TARIFFARIO

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	20.769.621	20.769.621	20.769.621	20.769.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	3.926.678	3.861.049	3.837.631	3.820.837	3.629.517	3.629.517	3.615.641	3.612.870	3.598.028	3.598.028	3.217.685	3.133.316	3.133.316	3.133.316	3.133.316	3.000.879	3.000.879
Opex ^a _{OC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{new,ai}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{OT} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Opex^a	euro	24.816.298	24.750.670	24.727.252	24.710.458	24.319.137	24.319.137	24.305.262	24.302.491	24.287.649	24.287.649	23.907.306	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.690.500	23.690.500
AMM ^a	euro	6.454.928	6.574.536	7.030.605	7.499.504	7.909.159	8.313.935	8.465.146	8.638.466	8.785.893	8.614.817	8.798.370	9.018.531	8.761.685	8.821.018	8.747.917	8.513.135	8.705.824
OF ^a	euro	5.562.278	5.908.599	6.246.731	6.568.817	6.895.127	7.190.009	7.488.997	7.777.471	8.056.870	8.193.898	8.267.010	8.306.578	8.291.820	8.286.893	8.277.730	8.269.338	8.267.937
OF ^a _{isc}	euro	1.942.554	2.022.541	2.117.830	2.206.249	2.295.135	2.377.851	2.462.002	2.543.874	2.623.135	2.657.996	2.672.837	2.677.381	2.665.050	2.656.589	2.647.234	2.638.980	2.634.262
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
IP ^a _{exp}	euro	12.900.000	12.900.000	13.400.000	13.400.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	11.100.000	9.600.000	9.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
Capex ^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
FNI^a_{new,ai}	euro	0																
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{ai}	euro	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004
ERC ^a _{OT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC^a	euro	869.004																

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	0																

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a	euro	24.816.298	24.750.670	24.727.252	24.710.458	24.319.137	24.319.137	24.305.262	24.302.491	24.287.649	24.287.649	23.907.306	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.690.500	23.690.500
Capex ^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
FoNI ^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	100.000	850.000	526.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527
R ^{a2} _b	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
Σ tariff ^{a2015} _{vscal^{a2}}	euro	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,973	1,003	1,016	1,024	1,035	1,054	1,067	1,080	1,092	1,092	1,090	1,094	1,087	1,088	1,086	1,077	1,081

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,034	1,026	1,058	1,072	1,081	1,092	1,112	1,126	1,140	1,152	1,152	1,150	1,154	1,147	1,148	1,146	1,136
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,973	1,003	1,016	1,024	1,035	1,054	1,067	1,080	1,092	1,092	1,090	1,094	1,087	1,088	1,086	1,077	1,081

INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Investimenti al lordo dei contributi	euro	20.400.000	21.400.000	13.900.000	13.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	11.500.000	10.000.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Contributi	euro	7.500.000	8.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	12.900.000	12.900.000	13.400.000	13.400.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	11.100.000	9.600.000	9.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
CIN	euro	183.772.079	188.147.748	199.326.332	211.331.698	215.330.929	218.959.690	222.671.426	226.223.917	229.619.316	230.101.716	229.284.435	227.931.744	225.378.908	223.085.780	220.725.911	218.431.794	216.365.348
CIN _p	euro	54.821.380																

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	37.633.372	38.051.389	38.890.005	39.735.596	40.147.185	40.889.959	41.384.089	41.897.607	42.363.988	42.364.758	42.261.431	42.432.229	42.162.665	42.206.285	42.119.303	41.754.867	41.931.995
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.993.565	2.781.624	2.635.615	2.608.487	2.617.762	2.601.993	2.490.743	2.500.743	2.354.792	2.336.784	2.344.284	2.351.784	2.359.284	2.366.784	2.374.284	2.381.784	2.389.284
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
Totale Ricavi	euro	42.224.233	42.430.309	43.122.916	43.941.380	44.362.243	45.089.248	45.472.129	45.995.646	46.316.076	46.298.839	46.203.012	46.381.309	46.119.246	46.170.366	46.090.884	45.733.948	45.918.576
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	17.753.349	17.687.721	17.664.303	17.647.509	17.256.188	17.256.188	17.242.313	17.239.542	17.224.700	17.224.700	16.844.357	16.759.988	16.759.988	16.759.988	16.759.988	16.627.551	16.627.551
Costo del personale	euro	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953
Totale Costi	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
MOL	euro	16.538.931	16.810.636	17.526.660	18.361.918	19.174.102	19.901.107	20.297.863	20.824.151	21.159.424	21.142.187	21.426.702	21.689.369	21.427.305	21.478.425	21.398.943	21.174.444	21.359.072
Ammortamenti	euro	9.362.961	9.500.521	9.610.471	9.981.431	10.459.657	10.663.523	10.519.040	10.276.043	10.327.258	10.574.151	10.514.595	10.682.949	10.712.127	10.811.893	10.806.973	10.663.254	10.855.555
Reddito Operativo	euro	7.175.971	7.310.114	7.916.189	8.380.487	8.714.445	9.237.584	9.778.823	10.548.109	10.832.166	10.568.035	10.912.107	11.006.420	10.715.179	10.666.532	10.591.970	10.511.191	10.503.516
Interessi passivi	euro	1.259.316	1.478.468	1.677.944	1.806.244	1.838.748	1.795.495	1.765.037	1.753.581	1.706.853	1.568.811	1.364.811	851.118	637.497	391.823	147.866	12.983	-
Risultato ante imposte	euro	5.916.654	5.831.646	6.238.245	6.574.243	6.875.696	7.442.089	8.013.786	8.794.528	9.125.313	8.999.224	9.547.296	10.155.302	10.077.681	10.274.709	10.444.104	10.498.207	10.503.516
IRES	euro	1.419.997	1.399.595	1.497.179	1.577.818	1.650.167	1.786.101	1.923.309	2.110.687	2.190.075	2.159.814	2.291.351	2.437.272	2.418.644	2.465.930	2.506.585	2.519.570	2.520.844
IRAP	euro	301.391	307.025	332.480	351.980	366.007	387.979	410.711	443.021	454.951	443.857	458.308	462.270	450.038	447.994	444.863	441.470	441.148
Totale imposte	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
Risultato di esercizio	euro	4.195.266	4.125.026	4.408.586	4.644.445	4.859.523	5.268.009	5.679.767	6.240.820	6.480.287	6.395.553	6.797.637	7.255.760	7.209.000	7.360.785	7.492.657	7.537.168	7.541.525

RENDICONTO FINANZIARIO

[menu](#)

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	37.733.372	38.901.389	39.416.403	39.735.596	40.147.185	40.889.959	41.384.089	41.897.607	42.363.988	42.364.758	42.261.431	42.432.229	42.162.665	42.206.285	42.119.303	41.754.867	41.931.995
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
RICAVI OPERATIVI	euro	39.801.230	40.969.247	41.484.260	41.803.453	42.215.042	42.957.816	43.451.947	43.965.464	44.431.845	44.432.616	44.329.288	44.500.086	44.230.523	44.274.142	44.187.160	43.822.725	43.999.852
Costi operativi	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
Imposte	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
IMPOSTE	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.394.540	13.642.953	14.058.346	14.294.193	15.010.727	15.595.595	15.943.662	16.240.262	16.630.167	16.672.292	16.803.319	16.908.603	16.669.901	16.668.277	16.543.772	16.302.181	16.478.357
Variazioni circolante commerciale	euro	- 539.670	- 215.837	- 3.014.008	- 70.234	- 146.102	- 335.775	- 228.476	- 1.299.403	- 767.794	- 184.184	- 460.803	- 108.230	121.857	- 19.718	39.321	116.052	- 80.071
Variazione credito IVA	euro	- 3.974.044	- 2.442.024	1.301.587	2.291.982	1.658.438	586.724	- 190.029	206.570	681.488	688.280	640.879	332.380	- 15.016	- 176.844	- 178.034	- 96.920	9.810
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.880.827	10.985.092	12.345.925	16.515.942	16.523.063	15.846.545	15.525.157	15.147.429	16.543.861	17.176.388	16.983.395	17.132.753	16.776.742	16.471.715	16.405.058	16.321.313	16.408.096
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	20.400.000	21.400.000	13.900.000	13.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	11.500.000	10.000.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 12.519.173	- 10.414.908	- 1.554.075	2.615.942	2.123.063	1.446.545	1.125.157	3.647.429	6.543.861	7.676.388	8.483.395	8.632.753	8.276.742	7.971.715	7.905.058	7.821.313	7.908.096
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.474.774	5.844.889	4.839.190	453.139	984.139	1.623.440	1.920.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.500.000	8.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.455.600	3.929.981	3.785.114	3.569.081	3.607.202	3.569.985	3.545.545	4.047.429	6.943.861	8.076.388	8.783.395	8.932.753	8.576.742	8.271.715	8.205.058	8.121.313	8.208.096
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	3.196.284	2.451.513	2.107.170	1.762.837	1.768.454	1.774.490	1.780.508	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.120.058	1.022.299	934.532	862.505	795.778	725.576	646.226	568.323	494.991	421.659	348.327	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	501.497	2.949.696	4.019.289	4.800.240	6.592.843	6.509.788	6.501.272	692.447	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	139.258	456.169	743.412	943.739	1.042.970	1.069.919	1.118.811	1.185.258	1.211.862	1.147.152	1.016.484	851.118	637.497	391.823	147.866	12.983	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.455.600	3.929.981	3.785.114	3.569.081	3.607.202	3.569.985	3.545.545	3.710.078	6.111.549	7.043.100	7.620.051	7.443.961	7.147.285	6.893.095	840.313	12.983	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	337.351	832.312	1.033.288	1.163.345	1.488.792	1.429.457	1.378.619	7.364.745	8.108.330	8.208.096
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.322.652
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	4,0%
TIR levered	%	3,0%
ADSCR	n.	2,24
DSCR minimo	n.	1,09
LLCR	n.	2,36

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Attivo																	
Immobilizzazioni	202.792.645	206.711.214	210.651.557	214.388.033	218.268.994	219.492.951	219.165.694	218.091.542	216.076.947	213.893.998	211.681.871	209.369.979	207.063.006	204.899.752	202.544.197	191.806.617	181.284.010
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	202.792.645	206.711.214	210.651.557	214.388.033	218.268.994	219.492.951	219.165.694	218.091.542	216.076.947	213.893.998	211.681.871	209.369.979	207.063.006	204.899.752	202.544.197	191.806.617	181.284.010
Immobilizzazioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo Circolante	27.526.950	25.379.260	23.906.883	23.655.933	24.069.336	24.094.904	23.624.246	22.936.314	22.248.725	21.993.556	21.886.714	22.083.277	22.221.990	22.154.165	22.224.426	20.926.888	20.482.834
Credit vs clienti	18.753.159	18.897.451	19.083.512	19.419.287	19.642.661	19.874.799	20.085.629	20.085.977	20.039.267	20.116.477	19.994.620	20.014.338	19.975.018	19.810.273	19.890.344	20.474.241	20.482.834
Conguaglio VRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	8.773.791	6.481.809	4.823.370	4.236.646	4.426.675	4.220.105	3.538.617	2.850.337	2.209.458	1.877.078	1.892.094	2.068.938	2.246.973	2.343.892	2.334.082	452.647	-
Banca	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.604.660	127.436.971	128.470.260	129.633.604	131.122.396	132.551.854	133.930.473	141.295.218	149.403.548	157.611.644	164.899.022	173.952.723
Totale Attivo	356.586.904	358.357.783	360.825.748	364.311.275	368.605.638	370.192.515	370.226.911	369.498.116	367.959.277	367.009.950	366.120.439	365.383.728	370.580.214	376.457.465	382.380.266	377.632.526	375.719.567
Passivo																	
Patrimonio Netto	239.592.709	244.237.153	249.096.676	254.364.685	260.044.452	266.285.272	272.765.559	279.161.112	285.958.748	293.214.508	300.423.508	307.784.293	315.276.949	322.814.117	330.355.642	330.355.642	330.355.642
Patrimonio netto iniziale	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	21.753.068	26.397.512	31.257.035	36.525.044	42.204.811	48.445.631	54.925.918	61.321.471	68.119.107	75.374.867	82.583.867	89.944.652	97.437.308	104.974.476	112.516.001	112.516.001	112.516.001
Fondi per rischi e oneri	7.459.344																
Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri FAcc	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344
Debiti vs banche	40.492.254	39.182.557	38.398.242	38.247.192	38.387.072	36.430.575	32.025.879	26.551.590	20.296.351	13.703.507	7.193.719	692.447	-	-	-	-	-
Finanziamenti pregressi	12.906.289	11.143.452	9.374.998	7.600.508	5.820.000	4.365.000	2.910.000	1.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	27.585.965	28.039.105	29.023.244	30.646.684	32.567.072	32.065.575	29.115.879	25.096.590	20.296.351	13.703.507	7.193.719	692.447	-	-	-	-	-
Deposito Cauzionale	1.023.094																
Debiti vs fornitori	11.513.480	11.587.539	11.627.497	11.627.497	11.622.396	10.555.130	9.998.166	9.814.331	9.306.818	9.275.798	9.275.798	9.275.798	9.275.798	9.227.105	9.227.105	6.396.037	6.396.037
Debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconti Passivi	56.506.023	54.868.096	53.220.895	51.589.463	50.069.281	48.439.099	46.954.869	45.488.645	43.914.922	42.333.698	40.744.975	39.148.752	37.545.028	35.933.805	34.315.082	32.398.410	30.485.451
Contributi a fondo perduto	56.506.023	54.868.096	53.220.895	51.589.463	50.069.281	48.439.099	46.954.869	45.488.645	43.914.922	42.333.698	40.744.975	39.148.752	37.545.028	35.933.805	34.315.082	32.398.410	30.485.451
Totale Passivo	356.586.904	358.357.783	360.825.748	364.311.275	368.605.638	370.192.515	370.226.911	369.498.116	367.959.277	367.009.950	366.120.439	365.383.728	370.580.214	376.457.465	382.380.266	377.632.526	375.719.567

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
"BACCHIGLIONE"

CONVENZIONE DI GESTIONE

ACQUEVENETE S.p.A.
ex Sub Ambito C.V.S.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni.....	4
Articolo 2 - Oggetto	6
Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio e titolarità della stessa	7
Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate	7
Articolo 5 - Durata della Convenzione	8
Articolo 6 - Tariffa del servizio idrico integrato.....	8
Articolo 7 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti	9
Articolo 8 - Funzioni e compiti del Consiglio di Bacino	9
Articolo 9 - Programmazione e realizzazione opere del S.I.I.	10
Articolo 10 - Obblighi di gestione	11
Articolo 11 - Obblighi di informazione nei confronti del Consiglio di Bacino	11
Articolo 12 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature	12
Articolo 13 - Oneri di servizio pubblico	12
Articolo 14 - Inventario dei beni.....	13
Articolo 15 - Beni destinati al pubblico servizio	14
Articolo 16 - Responsabilità del gestore	14

TITOLO II - PIANO D'AMBITO

Articolo 17 - Contenuto del Piano d'Ambito.....	14
Articolo 18 - Aggiornamento del Piano d'ambito.....	15

TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 19 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	16
Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario	16
Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	16

Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	17
--	----

TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 23 - Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	17
---	----

TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell'EGA	18
Articolo 25 - Ulteriori obblighi del Gestore.....	18
Articolo 26 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore	19

TITOLO VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 27 - Penali.....	20
Articolo 28 - Sanzioni	20

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Garanzie	21
Articolo 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto.....	21
Articolo 31 - Clausola compromissoria	21
Articolo 32 - Assicurazioni	22
Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della Convenzione.....	22
Articolo 34 - Disposizioni finali	22
Articolo 35 - Allegati	22

TRA

Il **Consiglio di Bacino Bacchiglione** (già “AATO Bacchiglione”) di cui all’art. 3 della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012 n. 17 con sede in Villaverla (VI), Via Palladio 128, di seguito denominato “EGA” (Ente di Governo d’ambito) in persona del suo legale rappresentante che in calce al presente atto sottoscrive nella qualità di Presidente;

E

La società **Acquevenete S.p.A.** con sede legale in Monselice (PD) 35043 - Via C. Colombo, 29/A capitale sociale Euro 258.398.589,00 i.v. Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di Pd 00064780281, iscrizione R.E.A. di Pd n. 256689, in persona del suo rappresentante che in calce al presente atto si sottoscrive;

si regolamenta quanto segue:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e

per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: ARERA) *ratione temporis* vigente.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente Convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'Ambito (EGA), Consiglio di Bacino Bacchiglione, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, tra cui:
- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino Bacchiglione in attuazione della normativa vigente;
 - b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
 - c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
 - d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente Convenzione.
- 2.4. Il Consiglio di Bacino conserva il controllo sul servizio idrico integrato affidato ed ha titolo ad ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, così come stabiliti dalla legge e specificati nelle disposizioni seguenti

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio e titolarità della stessa

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime società *in house providing* in adempimento alla deliberazione n. 5 del 21.03.2006 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- 3.2 L'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato in capo al Gestore è subordinata alla permanenza, in capo alla suddetta società:
- del vincolo del "controllo analogo" da parte degli Enti pubblici locali titolari del capitale sociale;
 - del capitale interamente pubblico;
 - del requisito dell'"attività prevalente";
- 3.3 Il Gestore, nel pieno rispetto dei propri obblighi statuari nei confronti dell'Assemblea di coordinamento intercomunale, disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli Enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, si obbliga, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a trasmettere al Consiglio di Bacino Bacchiglione, anche prima della definitiva approvazione da parte degli organi della Società, il bilancio di esercizio, e su richiesta dell'Ente d'Ambito, altri eventuali documenti di tipo programmatico e gestionale.

Articolo 4 - Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente Convenzione è costituito dall'insieme delle attività svolte alla data di approvazione della presente Convenzione
- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente Convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 21 della presente Convenzione.
- 4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Agna, Agugliaro, Albignasego, Alonte, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Asigliano Veneto, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campiglia dei Berici, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Orgiano, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Pojana Maggiore, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Sarego, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Val Liona, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò, Zovencedo.
- 4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente Convenzione.
- 4.6 L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi: AcegasApsAmga S.p.A. (Gruppo Hera), Viacqua S.p.A. e Acquevenete S.p.A.
- 4.7 I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui di cui all'art 4. co. 4, ivi comprese le attività produttive e non domestiche in genere, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e

delle direttive statali, regionali dell'Autorità Nazionale competente e del Consiglio di Bacino Bacchiglione.

- 4.8 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio di competenza, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo e vigilanza del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.

Articolo 5 - Durata della Convenzione

- 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo 17, la durata dell'affidamento è fissata in base alla delibera assembleare di affidamento del servizio n. 5 del 21.03.2006, come modificata dalla Delibera assembleare n. 3 del 16.04.2019, ovvero fino al 31.12.2036.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa nei limiti previsti dalle norme vigenti, in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, con particolare attenzione ai seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità Nazionale).
- 5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'Autorità preposta. L'Ente d'Ambito decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'Autorità Nazionale la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Articolo 6 - Tariffa del servizio idrico integrato

- 6.1 La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato, così come definito al precedente art. 1, e viene determinata dal Consiglio di Bacino secondo le disposizioni di cui all'art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del metodo tariffario in vigore disposto dall'Autorità Nazionale competente.
- 6.2 Il Gestore si impegna ad applicare la tariffa proposta dal Consiglio di Bacino e approvata dall'Autorità Nazionale competente per tutto l'anno solare di riferimento e a fornire tutti gli elementi conoscitivi tecnici e finanziari eventualmente necessari alla verifica della corretta applicazione della stessa.
- 6.3 Ove si sia in presenza, di una pluralità di Gestori all'interno dell'A.T.O. Bacchiglione, il Consiglio di Bacino determina le eventuali tariffe di interscambio tra i Gestori.
- 6.4 Eventuali revisioni della tariffa determinata dal Consiglio di Bacino:
- saranno calcolate sulla base delle metodologie approvate dall'Autorità Nazionale competente;
 - saranno determinate adottando criteri idonei al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, ai sensi dell'art. 149, quarto comma, del Decreto Legislativo 152/06 e successive modifiche;

- 6.5 Le modificazioni delle tariffe e dei contributi determinati e approvati dal Consiglio di Bacino cominciano ad applicarsi in base alle indicazioni dell'Autorità Nazionale. In mancanza di specifiche indicazioni, dal 1° gennaio dell'anno successivo al tempo dell'approvazione.
- 6.6 Il Gestore si impegna ad informare l'utenza, in maniera chiara e nel più breve tempo possibile, mediante bolletta e/o altri strumenti idonei, delle variazioni tariffarie consentite dal Consiglio di Bacino, approvate dall'Autorità Nazionale, ed effettivamente applicate.

Articolo 7 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti

- 7.1 Il Gestore si impegna ad adottare e rendere pubblica agli utenti la Carta dei Servizi Idrici predisposta dal Consiglio di Bacino in conformità ai principi espressi nel modello proposto dall'Autorità Nazionale preposta, ed accetta sin d'ora i futuri aggiornamenti.
- 7.2 L'inadempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei Servizi vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere il previsto pagamento degli indennizzi eventualmente prevista nella Carta dei Servizi.
- 7.3 Il Gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.
- 7.4 Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24, secondo gli standard descritti nella carta dei servizi, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza.

Articolo 8 - Funzioni e compiti del Consiglio di Bacino

- 8.1 Il Consiglio di Bacino determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di Piani e Programmi e con l'emanazione di atti e direttive, compie atti di ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa su richiesta delle autorità competenti ed in base alle proprie necessità istituzionali.
- 8.2 Gli atti e le direttive del Consiglio di Bacino vincolano il Gestore, nel rispetto della normativa vigente.
- 8.3 Il Consiglio di Bacino esercita il controllo sulla gestione del servizio e sull'organizzazione propria del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti e la corretta e puntuale realizzazione degli investimenti, valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione delle previsioni del Piano d'Ambito, della presente Convenzione e degli altri atti che ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
- 8.4 Il Gestore si impegna a consentire all'Ente o a suoi incaricati ovvero agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche, anche a mezzo di sistemi informativi, che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti funzionali all'espletamento del servizio idrico integrato.
- 8.5 Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

Articolo 9 - Programmazione e realizzazione opere del S.I.I.

- 9.1 La programmazione e approvazione dei progetti delle opere pubbliche in materia di servizio idrico integrato, in attuazione del Piano degli investimenti, di importo superiore a € 100.000,00 spetta al Consiglio di Bacino in virtù delle vigenti disposizioni normative statali e regionali. Contestualmente all'approvazione del progetto preliminare, l'Ente d'Ambito provvederà a verificare la coerenza dell'opera di cui trattasi con le previsioni del Piano d'Ambito. Il Consiglio di Bacino si impegna a rilasciare l'autorizzazione di cui al presente comma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d'integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. Nel caso di mancato diniego espresso nel termine su indicato, il nulla osta si ritiene rilasciato.
- 9.2. Per tutti gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 100.000,00 il gestore dovrà redigere apposito progetto. Sono soggetti a redazione del progetto anche gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 100.000,00 che interessino aree private e comportino la limitazione di un diritto reale (esproprio, servitù, occupazione, etc.).
- 9.3 Tutti gli investimenti relativi al Servizio Idrico Integrato di importo uguale o superiore a euro 25.000,00, che non necessitino della redazione di un progetto preliminare, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente d'Ambito. Il Gestore dovrà richiedere il nulla osta preventivo che sarà rilasciato previa verifica della coerenza dell'intervento con le previsioni del Piano d'Ambito. Il Consiglio di Bacino si impegna a rilasciare l'autorizzazione di cui al presente comma entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di deposito al protocollo della documentazione di rito, fatte salve richieste d'integrazione della stessa nel caso risultasse incompleta. Nel caso di mancato diniego espresso nel termine su indicato, il nulla osta si ritiene rilasciato.
- 9.4 Non necessitano di autorizzazione preventiva:
- a) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo inferiore ad euro 25.000,00;
 - b) Gli investimenti del servizio idrico integrato di importo superiore ad euro 25.000,00 per i quali venga redatto e presentato il relativo progetto preliminare;
 - c) Gli interventi del servizio idrico integrato urgenti ed indifferibili, che dovranno essere successivamente rendicontati all'Ente d'Ambito entro 30 giorni dalla conclusione dell'intervento stesso;
 - d) Gli investimenti per l'acquisizione di altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, purché non individuati puntualmente nel Piano d'Ambito;
 - e) Gli interventi di ordinaria manutenzione;
- 9.5 In caso di realizzazione di opere realizzate in grave e sostanziale difformità dei commi 1, 2, 3, 4 il Consiglio di Bacino si riserva il diritto di esclusione delle stesse sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria che dalla valutazione del valore da corrispondere al termine del periodo di gestione per subentro di altro Ente.
- 9.6 Il Gestore si impegna all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito ed è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche.
- 9.7 Il Gestore dovrà, a tal fine, porre in essere le attività necessarie per l'ottenimento di eventuali finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti.
- 9.8 Viene allegato alla presente Convenzione per costituirne parte integrante ed inscindibile, il Piano degli interventi contenente l'indicazione degli investimenti e delle opere da realizzarsi da parte del Gestore da aggiornarsi in base alle delibere dell'Ente d'Ambito e della altre Autorità competenti.

9.9 Il Gestore si obbliga, sotto le comminatorie di legge e della presente Convenzione, a realizzare quanto previsto nel detto Piano degli interventi in ogni sua parte e nei tempi ivi previsti.

Articolo 10 - Obblighi di gestione

- 10.1 Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
- 10.2 Il Gestore si obbliga al rispetto delle previsioni del Piano degli Interventi di cui all'allegato B richiamato dall'art. 35 co. 1, garantendo a tal fine le risorse necessarie ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi ivi previsti secondo le vigenti normative.
- 10.3 Il Gestore accetta sin d'ora di contribuire alla realizzazione di investimenti di interesse comune a tutto l'Ambito territoriale o a più aree territoriali prendendo atto che tali investimenti troveranno adeguata copertura per mezzo della tariffa del servizio idrico integrato per la porzione non finanziata con risorse pubbliche o di altri soggetti.
- 10.4 Il Gestore si impegna, per tutta la durata del rapporto oggetto della presente Convenzione, a dare puntuale e sollecita attuazione alle direttive ed agli altri atti, comunque denominati, promananti dal Consiglio di Bacino.
- 10.5 Il Gestore si obbliga, ai sensi dell'art. 153, secondo comma, del D. Lgs. 152/06, e successive modificazioni ed integrazioni, a rimborsare agli Enti locali le rate residue di ammortamento delle passività in essere, al netto dei contributi e dei trasferimenti erariali a qualunque titolo percepiti dagli Enti Locali a fronte di tali posizioni debitorie. Il Gestore si obbliga altresì a privilegiare il rimborso dei debiti finanziari contratti a titolo oneroso per la realizzazione del Piano degli Interventi rispetto al rimborso delle rate residue di ammortamento dei mutui contratti dai Comuni di cui al presente comma.
- 10.6 Il Gestore si impegna a garantire i livelli minimi del servizio aggiornandoli alla normativa vigente.
- 10.7 Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Piano d'Ambito.
- 10.8 Il Gestore si obbliga a versare al Consiglio di Bacino Bacchiglione, in luogo dei Comuni di competenza, le rispettive quote di spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito stesso nella misura deliberata annualmente dall'Assemblea d'Ambito.
- 10.9 Il Gestore, qualora operi quale grossista, eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'Ente d'Ambito Bacchiglione in base ai provvedimenti dell'Autorità Nazionale e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima.

Articolo 11 - Obblighi di informazione nei confronti del Consiglio di Bacino

- 11.1 Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché a comunicare al Consiglio di Bacino tutti i dati e le informazioni attinenti la gestione del servizio e di cui alla presente Convenzione, nei modi e nei termini ivi previsti e/o che l'ente stesso individuerà e richiederà nei successivi atti adottati.
- 11.2 Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione al Consiglio di Bacino di tutti i Piani, Programmi e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.
- 11.3 Il Gestore, più in particolare, si obbliga espressamente a trasmettere all'Ente d'Ambito, entro e non oltre un congruo termine da quest'ultima assegnato:

- tutti i dati necessari alla determinazione della tariffa ed alla verifica delle differenze tra la pianificazione approvata e le evidenze a consuntivo;
- i risultati completi dei rilievi, effettuati dal Gestore con carattere di continuità, in ordine alla qualità del servizio, il livello di gradimento degli utenti ed il rispetto degli *standards* previsti nella Carta dei servizi;
- tutte le informazioni tecniche che consentano di verificare il corretto funzionamento degli impianti e delle opere funzionali al servizio idrico integrato, nonché il rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità del servizio;
- l'inventario, su richiesta del Consiglio di Bacino, di tutti i beni e delle opere preordinate e funzionali all'espletamento del servizio idrico integrato nonché la loro stima, sulla base dei criteri e con le modalità indicate dall'Autorità Nazionale il tutto come meglio disciplinato dall'art. 14.

Resta ferma la possibilità per il Gestore di inviare raccolte di dati comparabili già raccolte per altri enti o altre finalità, motivandone la concreta comparabilità.

- 11.4 Il Gestore prende atto e dichiara di accettare sin d'ora che l'omesso, insufficiente o tardivo adempimento senza giustificato motivo degli obblighi informativi posti a suo carico, e di cui al presente articolo, è soggetto alle sanzioni di cui al successivo art. 27.
- 11.5 Allo scopo di mantenere massima la collaborazione fra Ente d'Ambito e Gestore, questi si impegnano a tenersi rispettivamente informati circa le attività e le comunicazioni intrattenute con l'Autorità Nazionale.

Articolo 12 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature

- 12.1 Il Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni secondo le disposizioni vigenti.
- 12.2 Per gli scarichi di acque reflue industriali il Gestore definisce le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione in conformità ai criteri emanati dalle Autorità competenti.
- 12.3 Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando il Consiglio di Bacino e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.
- 12.4 Il Consiglio di Bacino si riserva di regolamentare e coordinare, con atti propri sottoposti al preventivo parere non vincolante degli Enti Gestori, il regolamento di fognatura e le autorizzazioni di scarico nelle aree di competenza.

Articolo 13 - Oneri di servizio pubblico

- 13.1 Il Consiglio di Bacino potrà richiedere al Gestore di sostenere oneri di servizio pubblico, intesi quali attività che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio.
- 13.2 Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dal Consiglio di Bacino al Gestore, dopo la stipula della Convenzione, estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio e caratterizzate da costi superiori ai ricavi.
- 13.3 Gli eventuali costi sostenuti dal Gestore per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi, troveranno copertura sulla base della normativa vigente.
- 13.4 Qualora non vi sia accordo tra il Consiglio di Bacino ed il Gestore circa la definizione degli oneri di servizio pubblico o comunque circa l'entità delle somme da corrispondere al Gestore per l'esecuzione

delle predette attività di servizio pubblico, la loro definizione avviene secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto al successivo art. 31.

Articolo 14 - Inventario dei beni

- 14.1 Entro il 31 dicembre 2019 il Gestore si impegna a redigere l'inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili ed immobili ad esso affidati nonché a farne la relativa stima sulla base delle metodologie predisposte dall'Autorità Nazionale, comunicando al Consiglio di Bacino Bacchiglione le relative risultanze. I costi sostenuti per la redazione della stima e di tutte le attività connesse alla stessa, troveranno copertura in tariffa.
- 14.2 Detto inventario potrà essere aggiornato con le medesime modalità allorché sopravvenga il ritrovamento di beni mobili od immobili dei quali non si era a conoscenza o se ne ignorava l'esistenza o, comunque, non siano stati compresi senza colpa nell'originario inventario.
- 14.3 I valori delle immobilizzazioni tecniche nonché dei beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario di cui al primo comma e delle eventuali integrazioni debbono essere attestati con apposita perizia, che potrà essere redatta anche successivamente all'inventario ed alle sue integrazioni ma, in ogni caso, entro mesi 6 dalla redazione degli elenchi inventariali medesimi. La valorizzazione dei beni tramite perizia dovrà uniformarsi alle disposizioni dell'Autorità nazionale preposta
- 14.4 Il Gestore accetta i beni descritti nell'inventario come sopra allegato, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e delle quali il Gestore dichiara espressamente di aver preso conoscenza, salva la facoltà di accertare nel corso della gestione l'esistenza di diritti di proprietà, altri diritti reali di godimento su beni di proprietà altrui e/o il regolare accatastamento degli immobili, il cui onere rimane a carico degli Enti proprietari.
- 14.5 Grava sul Gestore l'obbligo della ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti i beni in gestione, compresi quelli già di proprietà comunale, elencati nell'inventario allegato.
- 14.6 Il Gestore tiene un registro degli inventari ove sono annotati tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali ed immateriali relative alla gestione del servizio, suddivisi tra beni in proprietà o messi a disposizione. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuove immobilizzazioni sono annotate sul registro degli inventari e vengono annotate tramite l'aggiornamento del proprio SIT.
- 14.7 Il Gestore si impegna ad aggiornare il SIT detenuto presso l'Ente d'Ambito almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, fatta salva la possibilità di dare accesso dinamico tramite mezzi informatici.
- 14.8 I beni affidati al Gestore, le opere e gli impianti costruiti dopo la stipula della presente Convenzione nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione dovranno, al termine dell'affidamento, nell'ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto ovvero riscatto anticipato essere ceduti al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge e dalle delibere dell'Autorità Nazionale. Quest'ultimo corrisponderà al Gestore uscente un indennizzo pari al valore residuo dei suddetti beni.
- 14.9 Fermo restando quanto disposto nel comma 8 del presente articolo, il Gestore entrante, a sua discrezione e previo assenso degli istituti mutuanti, potrà subentrare nei contratti di mutuo in essere per la realizzazione delle opere afferenti al servizio cedute ai sensi del precedente comma 6. In questo caso il Gestore subentrante dovrà prestare le medesime garanzie all'istituto mutuante pattuite dal Gestore uscente ed espressamente approvate dal Consiglio di Bacino. Qualora ciò non si verificasse, il Gestore uscente provvederà ad estinguere i contratti di mutuo in essere per la realizzazione delle opere del servizio idrico integrato cedute al Gestore subentrante.
- 14.10 Il costo dei beni finanziati con fondi o contributi pubblici è considerato nel calcolo ai fini tariffari in base alle disposizioni dell'Autorità Nazionale.

Articolo 15 - Beni destinati al pubblico servizio

- 15.1 Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate o necessarie al servizio idrico integrato e quelle che saranno successivamente realizzate, nonché a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, provvedendo ad effettuare le migliorie e le sostituzioni necessarie, con l'obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in conformità alla presente Convenzione ed agli altri atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 15.2 Per interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione da effettuare su strutture affidate in concessione è comunque richiesta la preventiva approvazione del Consiglio di Bacino, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.
- 15.3 Il Gestore tiene un libro cespiti avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione, annotando ove possibile per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
- 15.4 Ogni vicenda rilevante per la vita tecnica e funzionale dei beni in esame deve essere annotata sul libro cespiti con cadenza almeno annuale e, nei successivi trenta giorni, comunicata, anche per estratto, al Consiglio di Bacino.

Articolo 16 - Responsabilità del gestore

- 16.1 Dalla data di attivazione del servizio il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 16.2 Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi esercitati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive o degli atti di coordinamento del Consiglio di Bacino, esonerando questa e gli Enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
- 16.3 In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
- 16.4 Resta ferma, comunque, la facoltà, in capo agli Enti locali proprietari dei beni e delle opere del servizio idrico integrato affidate al Gestore, di agire direttamente a tutela dei beni e delle opere medesime.
- 16.5 Nell'espletamento del servizio, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Articolo 17 - Contenuto del Piano d'Ambito

- 17.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PDI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'ARERA, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'ARERA - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'ARERA. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
- e) L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

17.2 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 18 - Aggiornamento del Piano d'ambito

18.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'ARERA, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'ARERA - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l'*aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'*aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'ARERA - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;

c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'ARERA.

18.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

18.3 L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 19 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

19.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'ARERA e a quanto precisato nella presente Convenzione.

Articolo 20 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

20.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.

20.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

20.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 21 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

21.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;

- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
- e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

21.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Articolo 22 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 22.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 22.2 L'ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'ARERA può disporre misure cautelari.
- 22.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 23 - Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 23.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
- 23.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 23.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'ARERA, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'ARERA, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'ARERA la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 23.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione

- 23.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.
- 23.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 23.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore attraverso la proroga della Convenzione nei limiti previsti dalle norme vigenti. Tale attività di gestione comprende gli investimenti già individuati dall'EGA nel Piano d'Ambito approvato e, straordinariamente, gli investimenti improcrastinabili eventualmente individuati dall'EGA, il tutto unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi. Ove si verifichi tale condizione di mancato pagamento, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 24 - Ulteriori obblighi dell'EGA

24.1 L'EGA è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'ARERA, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'ARERA medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'ARERA.

Articolo 25 - Ulteriori obblighi del Gestore

25.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'ARERA e assunti dalla presente Convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;

- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'ARERA;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'ARERA;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'ARERA e dalla presente Convenzione.

Articolo 26 - Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 26.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'ARERA, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 26.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'ARERA e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente Convenzione.
- 26.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.

Titolo VI - PENALI E SANZIONI

Articolo 27 - Penali

- 27.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Ente d'Ambito, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 27.2 L'EGA comunica all'Autorità Nazionale le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
- 27.3 Eventuali inadempimenti alle direttive ovvero altri atti, comunque denominati, del Consiglio di Bacino sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.
- 27.4 In caso di gravi inadempimenti ed ove l'interesse pubblico lo esiga, il Consiglio di Bacino può chiedere al Comune concedente di disporre dei beni, secondo le previsioni contrattualmente pattuite, per attivare l'esercizio del servizio oggetto del presente atto in via sostitutiva e in danno del Gestore
- 27.5 Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari a € 350,00 (Euro trecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli atti del Consiglio di Bacino. Il giorno iniziale per il conteggio della penale è stabilito in quello successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo.
- 27.6 L'importo giornaliero della penale viene aggiornato annualmente in via automatica in funzione dell'inflazione acquisita dall'indice ISTAT FOI.
- 27.7 Si considerano inoltre, ed in ogni caso, inadempimenti alle direttive ed agli atti di cui al presente articolo, le violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi informativi di cui ai precedenti artt. 11 e 25 e, più in particolare:
- l'omessa consegna, senza giustificato motivo, delle informazioni e dei documenti richiesti;
 - la ritardata consegna delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo, avendo riguardo al termine originariamente assegnato dall'Consiglio di Bacino;
 - la consegna parziale e/o comunque incompleta delle informazioni e dei documenti richiesti senza giustificato motivo;
 - la trasmissione di dati non corretti e/o redatti in modo non conforme alle direttive ed alle richieste dell'Consiglio di Bacino senza giustificato motivo.
- 27.8 La penale non estingue il diritto del Consiglio di Bacino di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo art. 30, comma 3.
- 27.9 Le sanzioni e le penali derivanti dall'accertato inadempimento alla presente Convenzione non saranno riconosciute in tariffa.

Articolo 28 - Sanzioni

- 28.1 L'EGA è tenuto a segnalare all'ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Garanzie

- 29.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione.
- 29.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, da calcolarsi in base alle disposizioni di legge e regolamentari del Consiglio di Bacino.
- 29.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 29.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 29.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 30 - Decadenza e risoluzione del rapporto

- 30.1 La presente Convenzione è risolta di diritto per dismissione del servizio, per cessione o subconcessione a terzi dei beni qualora non espressamente previsto nei titoli costitutivi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
- 30.2 Il Consiglio di Bacino Bacchiglione può richiedere al Comune concedente i beni, di risolvere il rapporto di concessione qualora il Gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze della presente Convenzione o delle legittime disposizioni dell'Ente d'Ambito.
- 30.3 La mancata attuazione del Piano d'Ambito, oltre alle penali di cui all'art. 27, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il Gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso. E' altresì causa di decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto la mancata prestazione fideiussoria come prevista all'art. 29 (Garanzie).
- 30.4 Nei casi di cui ai commi precedenti, alla cessazione del rapporto i contratti di utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio saranno trasferiti nella disponibilità dell'Ente d'Ambito o di altro/i soggetto/i dalla stessa indicato/i, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.
- 30.5 Resta comunque ferma l'osservanza delle disposizioni contrattuali in atto relative a detti beni nonché delle previsioni di cui agli artt. 2558-2560 del Codice Civile.

Articolo 31 - Clausola compromissoria

- 31.1 Qualunque controversia tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Ente d'Ambito, l'altro dal Gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale

Amministrativo Regionale, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi trenta giorni dall'invito stesso.

31.2 Gli arbitri decideranno secondo diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Articolo 32 - Assicurazioni

32.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere idonee polizze assicurative per:

- a) Responsabilità Civile verso Terzi;
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali.

Articolo 33 - Modalità di aggiornamento della Convenzione

33.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'ARERA per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente Convenzione.

33.2 La presente Convenzione e Piano d'Ambito possono essere modificati per porre rimedio ad eventuali errori od incongruenze presenti nei relativi documenti.

Articolo 34 - Disposizioni finali

34.1 Il presente atto non è da sottoporre a registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 131/96.

34.2 Tutte le spese relative al presente atto sono a carico del Gestore.

34.3 Il presente atto viene redatto in due originali, uno da conservarsi agli atti del Consiglio di Bacino Bacchiglione ed uno da consegnarsi al Gestore.

34.4 Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative di legge in materia.

34.5 Il Gestore si impegna ad esibire, entro la data di sottoscrizione della presente Convenzione, il testo della garanzia fideiussoria concessa, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 29 della presente Convenzione.

Articolo 35 - Allegati

35.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente Convenzione:

Allegato A. Perimetro del servizio idrico integrato oggetto di affidamento;

Allegato B. Piano d'Ambito vigente alla data di sottoscrizione comprensivo del Piano degli Interventi, Piano Economico Finanziario;

Allegato C. Deliberazione ex AATO Bacchiglione n. 5 di reg. del 21.03.2006 (affidamento diretto del servizio);

Allegato D. Carta del Servizio idrico integrato vigente alla data di sottoscrizione;

Allegato E. Regolamenti del servizio idrico integrato (acquedotto e fognatura e depurazione);

Allegato F. Copia della fideiussione di cui all'art. 29 della presente Convenzione;

Tali allegati possono essere oggetto di aggiornamenti e modifiche che saranno oggetto di specifica approvazione da parte dell'EGA.



MAPPA DEL PERIMETRO

ACQUEVENETE S.p.A.

Acquevenete S.p.A.

Agna
Albignasego
Anguillara Veneta
Arquà Petrarca
Arre
Bagnoli di Sopra
Baone
Barbona
Boara Pisani
Borgo Veneto
Bovolenta
Candiana
Carceri
Cartura
Casale di Scodosia
Casalserugo
Castelbaldo
Cinto Euganeo
Conselve
Due Carrare
Este
Granze
Lozzo Atestino
Maserà di Padova
Masi
Megliadino S. Vitale
Merlara
Monselice
Ospedaletto Euganeo
Pernumia
Piacenza d'Adige
Ponso
Ponte S. Nicolò
Pozzonovo
S. Pietro Viminario
S. Elena
S. Urbano
Solesino
Stanghella
Terrassa Padovana
Tribano
Urbana
Vescovana
Vighizzolo d'Este
Villa Estense
Vo' Euganeo
Montagnana
Agugliaro
Alonte
Asigliano
Campiglia dei Berici
Grancona
Orgiano
Pojana Maggiore
Sarego
Val Liona
Zovencedo

CONSIGLIO DI BACINO "BACCHIGLIONE"



MAPPA DEL PERIMETRO

Acquevenete S.p.A.


Legenda



Comuni Ambito "Bacchiglione"



Comuni Acquevenete. S.p.A.





PIANO D'AMBITO

ACQUEVENETE S.p.A.

ACQUEVENETE																												
Codice intervento	Codice criticità ARERA	Descrizione criticità ARERA	Comuni interessati	Descrizione intervento	Importo interventi in €	Importo finanziato da tariffa S.I.I.	Importo finanziato con altre fonti	Data di attivazione dell'opera	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	Totale		
A01	DS1.2 M1	Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione	Acquevenete	Piano di riabilitazione reti idriche ammantate in tutto il territorio	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	3.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0		
A02	APP2.2 M1	Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di adduzione	Acquevenete	Potenziamento rete acquedotto in tutto il territorio	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.500.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	
A03	DS1.2 M2	Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione	Acquevenete	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti e serbatoi	26.711.805,54	26.711.805,54	0,00	Lotti funzionali (annuali)	1.000.000,0	1.000.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	2.000.000,0	1.996.527,78	1.736.111,11	1.649.305,54	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	1.475.694,44	
A04	KNW1.1 M1	Imperfeita conoscenza delle infrastrutture di acquedotto	Acquevenete	Ricognizione infrastrutture acquedotto, distrettualizzazione e ricerca perdite	3.213.888,55	3.213.888,55	0,00	Lotti funzionali (annuali)	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	100.000,0	319.444,44	277.777,45	263.888,89	236.111,11	236.111,11	236.111,11	236.111,11	236.111,11	236.111,11	236.111,11	236.111,11	
A06	APP1.2 M3	Inadeguatezza della qualità delle fonti di approvvigionamento	Ponso, Montagnana, Pajana Maggiore	Nuova condotta di adduzione Ponso-Montagnana-Pajana Maggiore Modello Strutturale Acquedotti del Veneto - MOSAV Estensione dello schema nell'area Monselicense - Estense - Montagnanese per emergenza PFAS - 900	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2021	7.000.000,0	8.000.000,0																		
TOTALE GENERALE ACQUEDOTTO					126.425.694,08	111.425.694,08	15.000.000,00		13.400.000,00	14.400.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.315.972,22	7.013.888,54	4.913.194,45	5.711.805,55	126.425.694,08							
F03	FOG1.1 Altro	Manconza parziale o totale delle reti di raccolta e collettamento dei reflui in agglomerati di dimensione superiore a 2.000 A.E.	Acquevenete	Estensione e completamento reti fognarie su tutto il territorio e dismissioni impianti di depurazione	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	3.500.000,0	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
F04	FOG2.1 Altro	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti	Acquevenete	Piano di riabilitazione delle reti fognarie in tutto il territorio e adeguamento degli stioratori	11.689.586,00	11.689.586,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.485.417,00	391.667,00	27.083,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00	397.917,00
F05	FOG2.1 Altro	Inadeguate condizioni fisiche delle condotte fognarie, delle opere civili, delle apparecchiature meccaniche ed elettromeccaniche degli impianti	Acquevenete	Interventi di manutenzione straordinaria su impianti e opere civili	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0												
F06	KNW1.2 Altro	Imperfeita conoscenza delle infrastrutture di fognatura	Acquevenete	Ricognizione infrastrutture, monitoraggio della rete e modellazione reti di fognatura	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	Lotti funzionali (annuali)	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0	300.000,0												
TOTALE GENERALE FOGNATURA					54.789.586,00	54.789.586,00	0,00		5.300.000,00	2.985.417,00	1.891.447,00	1.527.083,00	1.897.917,00	54.789.586,00														
D05	DEP2.1 Altro	Inadeguatezza di progetto, delle condizioni fisiche, dei sistemi di monitoraggio, dei trattamenti di rimozione	Acquevenete	Adeguamento degli impianti e interventi di manutenzione straordinaria	6.442.358,80	6.442.358,80	0,00	Lotti funzionali (annuali)	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	399.305,22	347.222,22	329.861,44	295.138,54	295.138,54	295.138,54	295.138,54	295.138,54	295.138,54	295.138,54	295.138,54	
TOTALE GENERALE DEPURAZIONE					6.442.358,80	6.442.358,80	0,00		500.000,00	399.305,22	347.222,22	329.861,44	295.138,54	6.442.358,80														
G01	DS1.2 M1	Inadeguate condizioni fisiche delle reti e degli impianti di distribuzione	Acquevenete	Realizzazione nuovi allacci	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	Lotti funzionali (annuali)	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
G02	DS3.2 M1	Non totale copertura o cattiva funzionamento o vetustà ei misuratori d'utenza	Acquevenete	Sostituzione contatori	6.642.361,12	6.642.361,12	0,00	Lotti funzionali (annuali)	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	500.000,0	399.305,54	347.222,22	329.861,11	295.138,89	295.138,89	295.138,89	295.138,89	295.138,89	295.138,89	295.138,89	295.138,89	
TOTALE GENERALE					203.300.000,00	181.500.000,00	21.800.000,00		20.400.000,00	21.400.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00	203.300.000,00							

PIANO TARIFFARIO

COMPONENTI DI COSTO Opex, Capex, FNInew, ERC

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a _{end} (al netto degli ERC)	euro	20.769.621	20.769.621	20.769.621	20.769.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621	20.569.621
Opex ^a _{ai} (al netto degli ERC)	euro	3.926.678	3.861.049	3.837.631	3.820.837	3.629.517	3.629.517	3.615.641	3.612.870	3.598.028	3.598.028	3.217.685	3.133.316	3.133.316	3.133.316	3.133.316	3.000.879	3.000.879
Opex ^a _{OC}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{new,a}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opex ^a _{OT} (al netto degli ERC)	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Op ^a _{social}	euro	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Opex^a	euro	24.816.298	24.750.670	24.727.252	24.710.458	24.319.137	24.319.137	24.305.262	24.302.491	24.287.649	24.287.649	23.907.306	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.690.500	23.690.500
AMM ^a	euro	6.454.928	6.574.536	7.030.605	7.499.504	7.909.159	8.313.935	8.465.146	8.638.466	8.785.893	8.614.817	8.798.370	9.018.531	8.761.685	8.821.018	8.747.917	8.513.135	8.705.824
OF ^a	euro	5.562.278	5.908.599	6.246.731	6.568.817	6.895.127	7.190.009	7.488.997	7.777.471	8.056.870	8.193.898	8.267.010	8.306.578	8.291.820	8.286.893	8.277.730	8.269.338	8.267.937
OF ^a _{isc}	euro	1.942.554	2.022.541	2.117.830	2.206.249	2.295.135	2.377.851	2.462.002	2.543.874	2.623.135	2.657.996	2.672.837	2.677.381	2.665.050	2.656.589	2.647.234	2.638.980	2.634.262
ΔCUIT ^a _{Capex}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex ^a _{vit}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capex^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
IP ^a _{exp}	euro	12.900.000	12.900.000	13.400.000	13.400.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	11.100.000	9.600.000	9.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
Capex ^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
FNI^a_{new,a}	euro	0																
ERC ^a _{end}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a _{ai}	euro	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004
ERC ^a _{OT}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC^a	euro	869.004																

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
FNI ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMM ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ΔCUIT ^a _{FoNI}	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FoNI^a	euro	0																

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Opex ^a	euro	24.816.298	24.750.670	24.727.252	24.710.458	24.319.137	24.319.137	24.305.262	24.302.491	24.287.649	24.287.649	23.907.306	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.822.937	23.690.500	23.690.500
Capex ^a	euro	13.959.761	14.505.676	15.395.167	16.274.570	17.099.422	17.881.796	18.416.145	18.959.811	19.465.899	19.466.710	19.738.217	20.002.490	19.718.555	19.764.500	19.672.880	19.421.453	19.608.023
FoNI ^a	euro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RC ^a _{TOT}	euro	100.000	850.000	526.398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERC ^a	euro	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004	869.004
VRG^a predisposto dal soggetto competente	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO predisposto dal soggetto competente

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
VRG ^a predisposto dal soggetto competente	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527
R ^{a2} _b	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
Σ tariff ^{a2015} _{vscal^{a2}}	euro	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465	39.257.465
g^a predisposto dal soggetto competente	n. (3 cifre decimali)	0,973	1,003	1,016	1,024	1,035	1,054	1,067	1,080	1,092	1,092	1,090	1,094	1,087	1,088	1,086	1,077	1,081

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO applicabile (nelle more dell'approvazione ARERA)

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Limite al moltiplicatore tariffario	n. (3 cifre decimali)	1,034	1,026	1,058	1,072	1,081	1,092	1,112	1,126	1,140	1,152	1,152	1,150	1,154	1,147	1,148	1,146	1,136
VRG ^a (coerente con g ^a applicabile)	euro	39.745.063	40.975.350	41.517.821	41.854.031	42.287.563	43.069.937	43.590.411	44.131.306	44.622.551	44.623.363	44.514.527	44.694.430	44.410.496	44.456.441	44.364.821	43.980.957	44.167.527
g^a applicabile	n. (3 cifre decimali)	0,973	1,003	1,016	1,024	1,035	1,054	1,067	1,080	1,092	1,092	1,090	1,094	1,087	1,088	1,086	1,077	1,081

INVESTIMENTI

	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Investimenti al lordo dei contributi	euro	20.400.000	21.400.000	13.900.000	13.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	11.500.000	10.000.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Contributi	euro	7.500.000	8.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Investimenti al netto dei contributi	euro	12.900.000	12.900.000	13.400.000	13.400.000	13.900.000	13.900.000	13.900.000	11.100.000	9.600.000	9.100.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
CIN	euro	183.772.079	188.147.748	199.326.332	211.331.698	215.330.929	218.959.690	222.671.426	226.223.917	229.619.316	230.101.716	229.284.435	227.931.744	225.378.908	223.085.780	220.725.911	218.431.794	216.365.348
CIN _p	euro	54.821.380	53.887.															

CONTO ECONOMICO

Voce Conto Economico	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da tariffe (al lordo del FoNI)	euro	37.633.372	38.051.389	38.890.005	39.735.596	40.147.185	40.889.959	41.384.089	41.897.607	42.363.988	42.364.758	42.261.431	42.432.229	42.162.665	42.206.285	42.119.303	41.754.867	41.931.995
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	2.993.565	2.781.624	2.635.615	2.608.487	2.617.762	2.601.993	2.490.743	2.500.743	2.354.792	2.336.784	2.344.284	2.351.784	2.359.284	2.366.784	2.374.284	2.381.784	2.389.284
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
Totale Ricavi	euro	42.224.233	42.430.309	43.122.916	43.941.380	44.362.243	45.089.248	45.472.129	45.995.646	46.316.076	46.298.839	46.203.012	46.381.309	46.119.246	46.170.366	46.090.884	45.733.948	45.918.576
Costi Operativi (al netto del costo del personale)	euro	17.753.349	17.687.721	17.664.303	17.647.509	17.256.188	17.256.188	17.242.313	17.239.542	17.224.700	17.224.700	16.844.357	16.759.988	16.759.988	16.759.988	16.759.988	16.627.551	16.627.551
Costo del personale	euro	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953	7.931.953
Totale Costi	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
MOL	euro	16.538.931	16.810.636	17.526.660	18.361.918	19.174.102	19.901.107	20.297.863	20.824.151	21.159.424	21.142.187	21.426.702	21.689.369	21.427.305	21.478.425	21.398.943	21.174.444	21.359.072
Ammortamenti	euro	9.362.961	9.500.521	9.610.471	9.981.431	10.459.657	10.663.523	10.519.040	10.276.043	10.327.258	10.574.151	10.514.595	10.682.949	10.712.127	10.811.893	10.806.973	10.663.254	10.855.555
Reddito Operativo	euro	7.175.971	7.310.114	7.916.189	8.380.487	8.714.445	9.237.584	9.778.823	10.548.109	10.832.166	10.568.035	10.912.107	11.006.420	10.715.179	10.666.532	10.591.970	10.511.191	10.503.516
Interessi passivi	euro	1.259.316	1.478.468	1.677.944	1.806.244	1.838.748	1.795.495	1.765.037	1.753.581	1.706.853	1.568.811	1.364.811	851.118	637.497	391.823	147.866	12.983	-
Risultato ante imposte	euro	5.916.654	5.831.646	6.238.245	6.574.243	6.875.696	7.442.089	8.013.786	8.794.528	9.125.313	8.999.224	9.547.296	10.155.302	10.077.681	10.274.709	10.444.104	10.498.207	10.503.516
IRES	euro	1.419.997	1.399.595	1.497.179	1.577.818	1.650.167	1.786.101	1.923.309	2.110.687	2.190.075	2.159.814	2.291.351	2.437.272	2.418.644	2.465.930	2.506.585	2.519.570	2.520.844
IRAP	euro	301.391	307.025	332.480	351.980	366.007	387.979	410.711	443.021	454.951	443.857	458.308	462.270	450.038	447.994	444.863	441.470	441.148
Totale imposte	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
Risultato di esercizio	euro	4.195.266	4.125.026	4.408.586	4.644.445	4.859.523	5.268.009	5.679.767	6.240.820	6.480.287	6.395.553	6.797.637	7.255.760	7.209.000	7.360.785	7.492.657	7.537.168	7.541.525

RENDICONTO FINANZIARIO

[menu](#)

Voce Rendiconto Finanziario	UdM	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ricavi da Tariffa SII (al netto del FONI)	euro	37.733.372	38.901.389	39.416.403	39.735.596	40.147.185	40.889.959	41.384.089	41.897.607	42.363.988	42.364.758	42.261.431	42.432.229	42.162.665	42.206.285	42.119.303	41.754.867	41.931.995
Contributi di allacciamento	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi SII	euro	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561	470.561
Ricavi da Altre Attività Idriche	euro	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296	1.597.296
RICAVI OPERATIVI	euro	39.801.230	40.969.247	41.484.260	41.803.453	42.215.042	42.957.816	43.451.947	43.965.464	44.431.845	44.432.616	44.329.288	44.500.086	44.230.523	44.274.142	44.187.160	43.822.725	43.999.852
Costi operativi	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
COSTI OPERATIVI MONETARI	euro	25.685.302	25.619.674	25.596.256	25.579.461	25.188.141	25.188.141	25.174.266	25.171.495	25.156.653	25.156.653	24.776.309	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.691.941	24.559.504	24.559.504
Imposte	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
IMPOSTE	euro	1.721.388	1.706.620	1.829.659	1.929.799	2.016.174	2.174.080	2.334.019	2.553.707	2.645.026	2.603.671	2.749.660	2.899.542	2.868.681	2.913.925	2.951.448	2.961.040	2.961.992
FLUSSI DI CASSA ECONOMICO	euro	12.394.540	13.642.953	14.058.346	14.294.193	15.010.727	15.595.595	15.943.662	16.240.262	16.630.167	16.672.292	16.803.319	16.908.603	16.669.901	16.668.277	16.543.772	16.302.181	16.478.357
Variazioni circolante commerciale	euro	- 539.670	- 215.837	- 3.014.008	- 70.234	- 146.102	- 335.775	- 228.476	- 1.299.403	- 767.794	- 184.184	- 460.803	- 108.230	121.857	- 19.718	39.321	116.052	- 80.071
Variazione credito IVA	euro	- 3.974.044	- 2.442.024	1.301.587	2.291.982	1.658.438	586.724	- 190.029	206.570	681.488	688.280	640.879	332.380	- 15.016	- 176.844	- 178.034	- 96.920	9.810
Variazione debito IVA	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSI DI CASSA OPERATIVO	euro	7.880.827	10.985.092	12.345.925	16.515.942	16.523.063	15.846.545	15.525.157	15.147.429	16.543.861	17.176.388	16.983.395	17.132.753	16.776.742	16.471.715	16.405.058	16.321.313	16.408.096
Investimenti con utilizzo del FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri investimenti	euro	20.400.000	21.400.000	13.900.000	13.900.000	14.400.000	14.400.000	14.400.000	11.500.000	10.000.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
FLUSSO DI CASSA ANTE FONTI FINANZIAMENTO	euro	- 12.519.173	- 10.414.908	- 1.554.075	2.615.942	2.123.063	1.446.545	1.125.157	3.647.429	6.543.861	7.676.388	8.483.395	8.632.753	8.276.742	7.971.715	7.905.058	7.821.313	7.908.096
FoNI	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario a breve	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione debito finanziario medio - lungo termine	euro	9.474.774	5.844.889	4.839.190	453.139	984.139	1.623.440	1.920.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erogazione contributi pubblici	euro	7.500.000	8.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Apporto capitale sociale	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE PER RIMBORSI	euro	4.455.600	3.929.981	3.785.114	3.569.081	3.607.202	3.569.985	3.545.545	4.047.429	6.943.861	8.076.388	8.783.395	8.932.753	8.576.742	8.271.715	8.205.058	8.121.313	8.208.096
Rimborso quota capitale per finanziamenti pregressi	euro	3.196.284	2.451.513	2.107.170	1.762.837	1.768.454	1.774.490	1.780.508	1.455.000	1.455.000	1.455.000	1.455.000	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota interessi per finanziamenti pregressi	euro	1.120.058	1.022.299	934.532	862.505	795.778	725.576	646.226	568.323	494.991	421.659	348.327	-	-	-	-	-	-
Rimborso quota capitale per nuovi finanziamenti	euro	-	-	-	-	-	-	-	501.497	2.949.696	4.019.289	4.800.240	6.592.843	6.509.788	6.501.272	692.447	-	-
Rimborso quota interessi per nuovi finanziamenti	euro	139.258	456.169	743.412	943.739	1.042.970	1.069.919	1.118.811	1.185.258	1.211.862	1.147.152	1.016.484	851.118	637.497	391.823	147.866	12.983	-
TOTALE SERVIZIO DEL DEBITO	euro	4.455.600	3.929.981	3.785.114	3.569.081	3.607.202	3.569.985	3.545.545	3.710.078	6.111.549	7.043.100	7.620.051	7.443.961	7.147.285	6.893.095	840.313	12.983	-
FLUSSO DI CASSA DISPONIBILE POST SERVIZIO DEL DEBITO	euro	-	-	-	-	-	-	-	337.351	832.312	1.033.288	1.163.345	1.488.792	1.429.457	1.378.619	7.364.745	8.108.330	8.208.096
Valore residuo a fine concessione	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.322.652
Stock di debito non rimborsato a fine affidamento (capitale + interessi)	euro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI DI REDDITIVITA' E LIQUIDITA'

Indicatore	Udm	
TIR unlevered	%	4,0%
TIR levered	%	3,0%
ADSCR	n.	2,24
DSCR minimo	n.	1,09
LLCR	n.	2,36

STATO PATRIMONIALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Attivo																	
Immobilizzazioni	202.792.645	206.711.214	210.651.557	214.388.033	218.268.994	219.492.951	219.165.694	218.091.542	216.076.947	213.893.998	211.681.871	209.369.979	207.063.006	204.899.752	202.544.197	191.806.617	181.284.010
Immobilizzazioni SII al netto fondo ammortamento	202.792.645	206.711.214	210.651.557	214.388.033	218.268.994	219.492.951	219.165.694	218.091.542	216.076.947	213.893.998	211.681.871	209.369.979	207.063.006	204.899.752	202.544.197	191.806.617	181.284.010
Immobilizzazioni in corso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo Circolante	27.526.950	25.379.260	23.906.883	23.655.933	24.069.336	24.094.904	23.624.246	22.936.314	22.248.725	21.993.556	21.886.714	22.083.277	22.221.990	22.154.165	22.224.426	20.926.888	20.482.834
Credit vs clienti	18.753.159	18.897.451	19.083.512	19.419.287	19.642.661	19.874.799	20.085.629	20.085.977	20.039.267	20.116.477	19.994.620	20.014.338	19.975.018	19.810.273	19.890.344	20.474.241	20.482.834
Conguaglio VRG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credito IVA	8.773.791	6.481.809	4.823.370	4.236.646	4.426.675	4.220.105	3.538.617	2.850.337	2.209.458	1.877.078	1.892.094	2.068.938	2.246.973	2.343.892	2.334.082	452.647	-
Banca	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.267.309	126.604.660	127.436.971	128.470.260	129.633.604	131.122.396	132.551.854	133.930.473	141.295.218	149.403.548	157.611.644	164.899.022	173.952.723
Totale Attivo	356.586.904	358.357.783	360.825.748	364.311.275	368.605.638	370.192.515	370.226.911	369.498.116	367.959.277	367.009.950	366.120.439	365.383.728	370.580.214	376.457.465	382.380.266	377.632.526	375.719.567
Passivo																	
Patrimonio Netto	239.592.709	244.237.153	249.096.676	254.364.685	260.044.452	266.285.272	272.765.559	279.161.112	285.958.748	293.214.508	300.423.508	307.784.293	315.276.949	322.814.117	330.355.642	330.355.642	330.355.642
Patrimonio netto iniziale	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641	217.839.641
Apporto capitale sociale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuove Riserve e utili di esercizio	21.753.068	26.397.512	31.257.035	36.525.044	42.204.811	48.445.631	54.925.918	61.321.471	68.119.107	75.374.867	82.583.867	89.944.652	97.437.308	104.974.476	112.516.001	112.516.001	112.516.001
Fondi per rischi e oneri	7.459.344																
Fondo Trattamento di Fine Rapporo (TFR) e altri FAcc	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344	7.459.344
Debiti vs banche	40.492.254	39.182.557	38.398.242	38.247.192	38.387.072	36.430.575	32.025.879	26.551.590	20.296.351	13.703.507	7.193.719	692.447	-	-	-	-	-
Finanziamenti pregressi	12.906.289	11.143.452	9.374.998	7.600.508	5.820.000	4.365.000	2.910.000	1.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuovi Finanziamenti	27.585.965	28.039.105	29.023.244	30.646.684	32.567.072	32.065.575	29.115.879	25.096.590	20.296.351	13.703.507	7.193.719	692.447	-	-	-	-	-
Deposito Cauzionale	1.023.094																
Debiti vs fornitori	11.513.480	11.587.539	11.627.497	11.627.497	11.622.396	10.555.130	9.998.166	9.814.331	9.306.818	9.275.798	9.275.798	9.275.798	9.275.798	9.227.105	9.227.105	6.396.037	6.396.037
Debito IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risconti Passivi	56.506.023	54.868.096	53.220.895	51.589.463	50.069.281	48.439.099	46.954.869	45.488.645	43.914.922	42.333.698	40.744.975	39.148.752	37.545.028	35.933.805	34.315.082	32.398.410	30.485.451
Contributi a fondo perduto	56.506.023	54.868.096	53.220.895	51.589.463	50.069.281	48.439.099	46.954.869	45.488.645	43.914.922	42.333.698	40.744.975	39.148.752	37.545.028	35.933.805	34.315.082	32.398.410	30.485.451
Totale Passivo	356.586.904	358.357.783	360.825.748	364.311.275	368.605.638	370.192.515	370.226.911	369.498.116	367.959.277	367.009.950	366.120.439	365.383.728	370.580.214	376.457.465	382.380.266	377.632.526	375.719.567



**DELIBERA EX AATO BACCHIGLIONE
N. 5 DEL 21.03.2006**

ACQUEVENETE S.p.A.

L'ASSEMBLEA

VISTA e fatta propria la relazione del Presidente, introduttiva alla deliberazione con cui l'Assemblea, nella presente seduta, ha deliberato l'organizzazione del servizio idrico integrato a regime;

VISTE le deliberazioni dell'Assemblea testé approvate relative:

- all'organizzazione del servizio idrico integrato a regime;
- alla ripartizione del piano degli interventi di cui al vigente Piano d'Ambito;

RICHIAMATA altresì la Legge Regionale n. 5 del 27.3.1998 agli articoli:

- 7, comma 4, ai sensi del quale “per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 9”;
- 9 comma 2, ai sensi del quale, “nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto Gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche”;

VERIFICATO che il requisito dimensionale di cui all'art. 9, comma 2, della Legge Regionale 5/98 richiesto qualora l'Autorità d'Ambito organizzi il servizio idrico integrato prevedendo più Soggetti gestori:

- risulta soddisfatto dal Gestore A.V.S. S.p.A. che serve 232.022 abitanti;
- risulta soddisfatto dal Gestore C.V.S. S.p.A. che serve 237.832 abitanti;

RICHIAMATA la relazione con cui, nella seduta assembleare del 29.12.2005 il Presidente ha riferito sulla volontà degli amministratori locali, oltre che dei Gestori, che la gestione del servizio idrico integrato sia affidato, ove possibile, agli attuali gestori salvaguardati;

VISTE le note, assunte agli atti dell'Ente, con cui i Sindaci del territorio oggi servito da A.V.S. S.p.A hanno chiesto che il servizio idrico integrato in detto territorio sia gestito da detta società in forza di un affidamento diretto del servizio stesso;

VISTE le note, assunte agli atti dell'Ente, con cui i Sindaci del territorio oggi servito da C.V.S. S.p.A. hanno chiesto che il servizio idrico integrato in detto territorio sia gestito da detta società in forza di un affidamento diretto del servizio stesso;

CONDIVISA l'opportunità e ritenuto vantaggioso per gli utenti interessati che il servizio idrico integrato continui ad essere gestito, previa verifica e nel rispetto degli altri requisiti richiesti dalla legge, dai Gestori attualmente salvaguardati, per le ragioni come di seguito esposte:

- l'Autorità d'Ambito, con deliberazione di Assemblea n. 3 di reg. del 30.3.2001, ha verificato la sussistenza dei requisiti minimi previsti dall'art. 9 co. 4 della Legge Regionale 27 marzo 1998 n. 5 per l'ottenimento della salvaguardia;
- i Gestori salvaguardati hanno dimostrato capacità organizzative e imprenditoriali essendo dotati di una struttura aziendale idonea alla gestione del servizio ed alla realizzazione di investimenti sull'intero territorio affidato in regime di salvaguardia;
- i Gestori salvaguardati hanno una fondamentale conoscenza del territorio servito in quanto nati dalla trasformazione di aziende speciali territorialmente radicate;
- l'Autorità d'Ambito non ha ad oggi aperto contenziosi per inadempienza contrattuale nei confronti dei Gestori salvaguardati;
- il mancato riconoscimento in tariffa della remunerazione del capitale investito dal Gestore anteriormente alla salvaguardia è idoneo ad abbassare il rendimento complessivo del progetto, in particolare nei primi anni del periodo di piano nei quali è più rilevante il valore patrimoniale di tali investimenti, con la conseguenza che solamente un soggetto "pubblico" risulta in grado di "sopportare" un investimento con un rendimento del capitale investito inferiore alla remunerazione che il mercato normalmente richiede;
- la quantità, la qualità e l'urgenza degli interventi richiesti per adeguare il servizio idrico integrato ai livelli di qualità ritenuti necessari per il territorio dell'ATO Bacchiglione e la realizzazione di criteri di solidarietà ed equità su tutto l'ambito territoriale, hanno convinto gli Enti Associati della indispensabilità di un loro coinvolgimento diretto nella gestione, per un congruo periodo di tempo, prima di affrontare il mercato tramite gare;

RITENUTO inoltre che l'esistenza di un controllo stringente da parte delle amministrazioni proprietarie della società affidataria "in house" sulla società stessa possa garantire una verifica puntuale e tempestiva del rispetto delle obbligazioni relative alla realizzazione del piano degli investimenti;

RICHIAMATO l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) ai sensi del quale “L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;

RICHIAMATA altresì la giurisprudenza comunitaria e nazionale che si esprime quanto ai requisiti necessari per l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato:

- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-26/03 del 11.01.2005, nota come “Stadt Halle”;
- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-458/03 del 13.10.2005, nota come “Parking Brixen”;
- sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. I, n. C-29/04 del 10.11.2005, Città di Modling;
- sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2316 del 22.04.2004, Saba Italia;
- sentenza del T.A.R. del Friuli n. 634 del 15.07.2005, Comune di Azzano Decimo e Ambiente Servizi S.p.A.;
- sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7345 del 22.12.2005, Energy Service srl e Comune di Pistoia;

CONSIDERATO che l'Autorità d'Ambito ha adottato con propria deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 di reg. del 24.2.2006 una bozza di statuto-tipo contenente i requisiti minimi necessari per l'affidamento diretto della gestione del servizio idrico integrato ad una società di capitali nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al requisito del c.d. “controllo analogo”, alla luce della prevalente giurisprudenza comunitaria e nazionale;

VERIFICATO che:

- lo Statuto societario del Gestore A.V.S. S.p.A. soddisfa tutti i requisiti stabiliti dal citato art. 113 comma 5 lett. c), e contiene i principi di cui alla bozza di statuto-tipo approvata con la citata deliberazione n.9;
- lo Statuto societario del Gestore C.V.S. S.p.A. soddisfa tutti i requisiti stabiliti dal citato art. 113 comma 5 lett. c), e contiene i principi di cui alla bozza di statuto-tipo approvata con la citata deliberazione n.9;

ATTESO che la tempificazione degli investimenti contenuta nel piano economico-finanziario dei Gestori A.V.S. S.p.A. e C.V.S. S.p.A. risulta migliorativa rispetto a quella contenuta nel Piano d'Ambito generale, consentendo pertanto di realizzare i livelli di servizio obiettivo in tempi più stretti, con evidente vantaggio per l'utenza;

VISTA la relazione del consulente, allegata *sub c)* al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ove risulta verificato, a fronte di un piano di investimenti come sopra evidenziato, che le gestioni di A.V.S. S.p.A. e di C.V.S. S.p.A. mantengono nel tempo i requisiti di equilibrio economico, di solidità patrimoniale e di bancabilità consentendo pertanto di esprimere un giudizio positivo in merito alle condizioni di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTA la bozza di Convenzione allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che i Gestori A.V.S. S.p.A. e C.V.S. S.p.A. hanno sottoscritto la bozza di convenzione, allegata all'apposito provvedimento in approvazione nella presente seduta, che regolerà il rapporto di affidamento definitivo diretto a regime con tutte le clausole e condizioni ritenute necessarie e che si sono dichiarati disponibili alla stipula dell'atto definitivo non appena perfezionati anche formalmente gli obblighi in esso previsti;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 comma 7 della L.R. n. 5/98 che disciplina la competenza dell'Assemblea relativamente alle materie oggetto del presente provvedimento;
- l'art. 7 comma 2 del vigente Statuto dell'Autorità d'Ambito che disciplina le competenze dell'assemblea in materia di organizzazione del servizio idrico integrato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- la Legge n. 36 del 1994 (c.d. “Legge Galli”);
- la L.R. 27.3.1998, n. 5, che ha individuato l’Ambito Territoriale Ottimale denominato “Bacchiglione”;
- lo Statuto dell’A.A.T.O. Bacchiglione;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare attuazione al disegno organizzativo a regime in modo tale da limitare quanto più possibile il periodo di transizione tra la gestione del servizio idrico integrato in salvaguardia e quella “in house” e di assicurare all’utenza la continuità del servizio;

SENTITI gli interventi dei Componenti l’Assemblea che hanno preso parte al dibattito che si riportano nel verbale della riunione;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

Votanti	72
Favorevoli	72
Contrari	0
Astenuti	0

D E L I B E R A

1. di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Alto Vicentino Servizi S.p.A. secondo la bozza di disciplinare di regolazione, allegata *sub a)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato *sub a1)* a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso e sino al 31.12.2026;
2. di affidare la gestione del servizio idrico integrato alla società Centro Veneto Servizi S.p.A. secondo la bozza di disciplinare di regolazione, allegata *sub b)* al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel territorio dei Comuni indicati nell’allegato *sub b1)* a far tempo dalla data di sottoscrizione del disciplinare stesso e sino al 31.12.2026;

3. di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Ente, i disciplinari di regolazione di cui ai punti 1) e 2) del presente dispositivo.

La presente deliberazione viene dichiarata, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 21.3.2006

IL DIRETTORE
(ing. Vanni Carraro)



CARTA DEL SERVIZIO

ACQUEVENETE S.p.A.



CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La carta del servizio idrico integrato è stata approvata dal Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione con deliberazione n. 16 di reg. del 30.11.2016 ed aggiornata con deliberazione n. __ di reg. del 16.04.2019

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI	4
3. PRINCIPI FONDAMENTALI.....	7
3.1. Eguaglianza e imparzialità di trattamento.....	7
3.2. Continuità del servizio.	8
3.3. Partecipazione.	8
3.4. Cortesia.....	8
3.5. Efficienza, efficacia e qualità del servizio.....	8
3.6. Qualità e sicurezza.	8
3.7. Sostenibilità.	8
3.8. Condizioni principali della fornitura del servizio idrico integrato.	9
4. STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	9
4.1. Efficienza ed efficacia.	9
4.2. Tempo di preventivazione allacci (idrico e fognario).	9
4.3. Tempo di esecuzione nuovo allacciamento.....	10
4.4. Informazione sui tempi di esecuzione.	10
4.5. Tempi di attivazione di nuova fornitura.....	10
4.6. Tempi di riattivazione della fornitura e/o di subentro.	10
4.7. Tempi di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente.	11
4.8. Tempi di esecuzione voltura.....	11
5. ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO.....	11
5.1. Apertura al pubblico degli sportelli.....	11
5.2. Svolgimento di pratiche e servizio informazioni: mezzo telefono, corrispondenza, call center e Sportello online.....	12
5.3. Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento.	12
5.4. Facilitazioni per Utenti particolari.....	12
5.5. Rispetto degli appuntamenti.	13
5.6. Tempi di attesa agli sportelli.	13
5.7. Tempo medio di attesa servizio telefonico.....	13
5.8. Accessibilità al servizio telefonico	13
5.9. Livello del servizio telefonico.....	13
5.10. Tempi di risposta alle richieste scritte per informazioni.	14
5.11. Tempi di risposta ai reclami.	14
6. GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	15
6.1. Attivazione servizio di somministrazione.	15
6.2. Lettura dei contatori e fatturazione dei consumi.	15
6.3. Trasparenza nell'applicazione delle tariffe e loro variazioni.	16
6.4. Monitoraggio e controllo dei consumi.	16
6.5. Rettifiche di fatturazione.....	16
6.6. Rateizzazione.....	16
6.7. Mancato pagamento.....	17
6.8. Verifica metrica certificata del contatore.	17
6.9. Verifica della pressione di fornitura.....	18
7. CONTINUITA' DEL SERVIZIO	18
7.1. Continuità e servizio di emergenza	18
7.2. Interruzioni con preavviso (Sospensioni programmate).....	18

7.3. Crisi idrica.....	19
7.4. Pronto intervento.	19
7.5. Situazioni di pericolo o rischio di danni.	19
7.6. Altre situazioni.	20
7.7. Ripristino dell'erogazione del servizio a seguito di guasto.....	20
7.8. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite.	20
8. INFORMAZIONE ALL'UTENZA.....	20
8.1. Accesso all'informazione.	20
8.2. Informazioni.	21
8.3. Accesso agli atti.	21
9. TRATTAMENTO DEI DATI.....	22
10. LA TUTELA DELL'UTENTE.....	22
10.1. Procedura di reclamo.....	22
10.2. Controlli esterni.....	22
10.3. Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità.	22
10.4. Servizio minimo in caso di sciopero/assemblee sindacali.	23
10.5. Indennizzo per il mancato rispetto degli standard specifici.	23
11. LA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE	23
12. RAPPORTI CON GLI UTENTI.....	23
12.1. Codice di comportamento.	23
13. CONTROVERSIE	24
14. VALIDITA' DELLA CARTA SERVIZI.....	24
15. LE REGOLE DI BASE	24
16. INFORMAZIONI SULLE VOCI PRESENTI IN BOLLETTA	25
17. INFORMAZIONE SU UNITÀ DI MISURA, LETTURE E CONSUMI	27

1. PREMESSA

La presente Carta del Servizio Idrico Integrato è stata redatta in attuazione alle direttive impartite dal D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "*Principi sulla erogazione dei servizi pubblici*" e dal D.P.C.M. 29 aprile 1999 "*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato*" e conformemente alle disposizioni ARERA ai sensi della Deliberazione n. 655/2015 (RQSII) e 917/2017/R/IDR (RQTI).

La Carta del Servizio Idrico Integrato è il documento che definisce gli impegni che il Gestore assume nei confronti del cittadino-Utente con l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità dei servizi forniti e il rapporto tra i cittadini-Utenti e il Gestore.

La Carta del Servizio Idrico Integrato fissa i principi e criteri per l'erogazione del servizio, garantendo il rispetto degli standard, generali e specifici, di qualità del servizio. Nei casi di mancato rispetto degli standard specifici, indicati in Tabella 1, l'Utente ha diritto a un indennizzo automatico.

Con questo documento il Gestore si impegna a rispettare i determinati livelli di qualità del servizio nei confronti dei propri Utenti. La Carta del servizio è anche disponibile nel sito internet o presso gli Sportelli del Gestore.

Le condizioni più favorevoli riportate nella Carta sono sostitutive di quelle presenti nei contratti di fornitura.

La Carta rappresenta una scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Gestore e Utenti: i cittadini-Utenti sono intesi come titolari di diritti; il Gestore deve riconoscere e garantire agli Utenti i loro diritti, favorendo la partecipazione, l'accesso alle informazioni e la trasparenza.

2. DEFINIZIONI

- accettazione del preventivo è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- acquedotto è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- allacciamento idrico è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- allacciamento fognario è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura;
- atti autorizzativi sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- attivazione della fornitura è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- autolettura è la modalità di rilevazione da parte dell'utente finale, con conseguente comunicazione al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- Autorità è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita ai sensi della legge n. 481/95 (ARERA);

- cessazione è la disattivazione del punto di consegna o punto di scarico a seguito della disdetta del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'utente finale e il gestore del servizio;
- data di invio è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- data di ricevimento è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;

Le richieste relative all'esecuzione di prestazioni soggette a livelli specifici e generali di qualità, espressi in giorni lavorativi, pervenute al gestore oltre le ore 18 dei giorni lavorativi possono essere trattate dal gestore come pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
- deposito cauzionale: È una somma di denaro che il cliente versa al gestore a titolo di garanzia, se il pagamento della bolletta non è domiciliato in banca o in posta. Il deposito deve essere restituito dopo la cessazione del contratto, aumentato degli interessi legali.
- depurazione è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- disattivazione della fornitura è la sospensione dell'erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell'utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell'utente finale;
- Ente di governo dell'ambito è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- fognatura è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- gestore è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- giorno feriale è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- giorno lavorativo è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

- Impianto interno: impianto interno alla proprietà fino al punto di consegna della fornitura che di norma è collocato su suolo pubblico al limite della proprietà privata
- indennizzo automatico è l'importo riconosciuto all'utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo standard specifico di qualità;
- lavoro semplice è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- lavoro complesso è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- lettura è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- livello di pressione è la misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere;
- livello o standard generale di qualità è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- livello o standard specifico di qualità è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo utente finale;
- misuratore è il dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati;
- morosità: È la situazione in cui si trova il cliente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
- operatore è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'utente finale che contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- portata è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- prestazione è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore;
- punto di consegna dell'acquedotto è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi;
- punto di scarico della fognatura è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale;
- reclamo scritto è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- riattivazione è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità;

- richiesta scritta di informazioni è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- richiesta scritta di rettifica di fatturazione è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- servizio idrico integrato (SII) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
- servizio telefonico è il servizio telefonico che permette all'utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltre di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR;
- sportello fisico è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- tipologia d'uso potabile, come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - uso civile domestico;
 - uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
- utenza condominiale è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore la prestazione riguardante il servizio idrico integrato, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato col Gestore il contratto di fornitura. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Gestore basa il proprio rapporto con i cittadini Utenti sui principi generali di seguito descritti.

3.1. Eguaglianza e imparzialità di trattamento.

Il rapporto fra il Gestore e gli Utenti è improntato a criteri d'uguaglianza, imparzialità, obiettività e parità di trattamento. In particolare, il Gestore si impegna a prestare particolare attenzione nei confronti dei soggetti svantaggiati, anziani e Utenti appartenenti alle fasce più deboli.

Il Gestore si impegna ad agire nei confronti del cittadino-Utente in modo obiettivo, giusto e imparziale.

3.2. Continuità del servizio.

Il Gestore garantisce la continuità dell'erogazione dei servizi al fine di evitare eventuali disservizi o ridurre la durata. Qualora inevitabili esigenze operative dovessero provocare temporanee interruzioni, legate a eventi di forza maggiore, a guasti e a manutenzioni necessarie per la corretta erogazione del servizio, il Gestore si impegna ad adottare ogni provvedimento per contenere quanto più possibile i disagi arrecati agli Utenti, ricorrendo, eventualmente, anche a servizi sostitutivi di emergenza.

3.3. Partecipazione.

L'Utente può richiedere al Gestore tutte le informazioni che lo riguardano. Può inoltre avanzare proposte e suggerimenti e inoltrare reclami all'Ufficio preposto a tale attività e messo a disposizione dell'Utente da parte del Gestore. Per gli aspetti di relazione con gli Utenti, il Gestore garantisce l'identificabilità del personale e individua i responsabili delle strutture, garantendo la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio della comunicazione utilizzato nei rapporti con l'Utente.

3.4. Cortesia.

Il Gestore si impegna a uniformare il rapporto con gli Utenti a criteri di cortesia e gentilezza e a favorire chiarezza e comprensibilità nella comunicazione. Garantisce inoltre l'identificabilità, la formazione e l'istruzione, del personale addetto ai rapporti con gli Utenti.

3.5. Efficienza, efficacia e qualità del servizio.

La gestione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio. E' improntata a criteri di economicità ed è finalizzata ad assicurare il massimo contenimento dei costi in relazione agli obiettivi sopra prefissati, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

3.6. Qualità e sicurezza.

Il Gestore si impegna a garantire la qualità del servizio idrico integrato fornito all'Utente non solo nel rispetto delle norme legislative, ma anche e soprattutto nella scelta dei materiali, delle lavorazioni e delle tecnologie non inquinanti che garantiscano sicurezza e tutela della salute del cittadino.

3.7. Sostenibilità.

L'uso non controllato della risorsa idrica può portare all'esaurimento della risorsa stessa. Si rende pertanto necessario un uso della stessa di tipo sostenibile. Il Gestore si impegna ad assicurare la cura e il monitoraggio della falda e delle sorgenti, a ricercare perdite

idriche nelle reti di distribuzione, a intervenire per la riparazione delle condotte per garantire la continuità del servizio, a programmare, a eseguire le opere di rinnovamento, a potenziare e razionalizzare le opere al fine di migliorare il servizio all'Utenza, a potenziare i servizi di depurazione in termini di rinnovo tecnologico, monitoraggio e miglioramento dell'efficienza.

3.8. Condizioni principali della fornitura del servizio idrico integrato.

Dal punto di vista della trasparenza e della correttezza, gli Utenti devono essere informati su tutte le principali condizioni di fornitura del servizio idrico integrato. Le condizioni generali di fornitura del servizio idrico integrato sono fissate nel contratto di fornitura e nel Regolamento del servizio idrico integrato (scaricabili dal sito www.acquevenete.it nella sezione "Servizio clienti - Regolamenti").

4. STANDARD DI QUALITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Gli standard sono parametri che permettono di confrontare la qualità e i tempi del servizio reso con quelli previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), concordati con il Consiglio di Bacino e ai quali il Gestore deve fare riferimento nel rapporto con gli Utenti. Gli standard costituiscono un obiettivo prestabilito a carico del Gestore, ma anche un sistema di misurazione concreto e visibile del processo di miglioramento della qualità del servizio erogato.

Gli indicatori sono di natura quantitativa, quando esprimono un valore specifico o generale a seconda che si tratti di singole prestazioni o del complesso delle stesse, e qualitativa, quando indicano una garanzia nei confronti di specifici aspetti del servizio sia in termini reali che di percezione soggettiva.

4.1. Efficienza ed efficacia.

Il Gestore opera per il continuo miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'erogazione dei servizi, adottando le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali più idonee. La qualità del servizio è pertanto verificabile mediante gli indicatori di qualità nel seguito descritti. Per maggiori dettagli sulla terminologia adottata si rimanda alle definizioni (rif. par. 2).

4.2. Tempo di preventivazione allacci (idrico e fognario).

È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di allaccio all'acquedotto o alla rete fognaria (completa di tutta la documentazione necessaria), presentata dall'Utente e la data di messa a sua disposizione del preventivo.

Il tempo di preventivazione è diverso a seconda che lo stesso necessiti o meno di un sopralluogo da parte del Gestore.

All'interno del preventivo verrà specificato la tipologia di allaccio previsto. Le tipologie di allaccio possono essere di tipo semplice (AS), che contemplano prestazioni standard, oppure complesse (AC), ove sono richieste verifiche di natura tecnica non standard (misure di pressione, modellazioni reti, etc.).

Tempo massimo di preventivazione senza sopralluogo = (10) gg lavorativi
Tempo massimo di preventivazione con sopralluogo = (20) gg. lavorativi

4.3. Tempo di esecuzione nuovo allacciamento.

E' il tempo intercorrente fra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente (con contestuale pagamento dello stesso), al netto del tempo necessario per il rilascio di eventuali autorizzazioni e permessi, e l'ultimazione dei lavori necessari per la successiva attivazione della fornitura. Il tempo di esecuzione dell'allaccio è diverso a seconda che si tratti di allaccio idrico o fognario e che si tratti di lavoro semplice o complesso (sono lavori complessi quelli che richiedono interventi ai parametri idraulici, atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o interruzione della fornitura del servizio ad altri Utenti).

Tempo massimo per allacciamenti idrici con lavori semplici = (15) gg. Lavorativi

Tempo massimo per allacciamenti idrici con lavori complessi = (30) giorni lavorativi nel 90% delle prestazioni

Tempo massimo per allacciamenti fognari con lavori semplici = (20) gg. Lavorativi

Tempo massimo per allacciamenti fognari con lavori complessi = (30) giorni lavorativi nel 90% delle prestazioni

4.4. Informazione sui tempi di esecuzione.

I tempi delle prestazioni sopra riportati, espressi in giorni lavorativi, vanno considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni da parte di terzi da richiedere da parte del Gestore, alla predisposizione di opere edili o ad altri adempimenti a carico dell'Utente. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, dovessero insorgere difficoltà per il rispetto delle scadenze garantite o già comunicate all'Utente, il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all'Utente stesso il nuovo termine. Qualora fosse l'Utente a richiedere esplicitamente variazioni dei tempi di intervento, le nuove scadenze saranno quelle proposte e concordate con lo stesso.

4.5. Tempi di attivazione di nuova fornitura.

É il tempo intercorrente fra la data di ricezione da parte del gestore di tutti i documenti necessari alla stipula del contratto e l'avvio della fornitura, fatti salvi accordi diversi.

Tempo massimo di attivazione = (05) gg. lavorativi

4.6. Tempi di riattivazione della fornitura e/o di subentro.

É il tempo intercorrente fra la data di ricezione da parte del gestore di tutti i documenti necessari alla stipula del contratto oppure di riavvio della fornitura già esistente ma cessata e la riattivazione.

Sono esclusi i casi in cui per il riavvio siano necessari lavori di ricostruzione dell'impianto, anche parziale, per i quali si rimanda al punto che tratta dell'esecuzione di nuovo allacciamento o di lavori semplici per i quali è necessario un preventivo.

Tempo massimo di riattivazione fornitura = (05) gg. Lavorativi

Tempo massimo di riattivazione con modifica portata misuratore = (10) gg lavorativi

4.7. Tempi di disattivazione della fornitura su richiesta dell'Utente.

È il tempo a disposizione del Gestore per disattivare la fornitura idrica; esso decorre dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente, salvo eventuali differimenti proposti dallo stesso, e la data di effettiva disattivazione.

Tempo massimo = (07) gg. lavorativi

4.8. Tempi di esecuzione voltura

È il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura da parte del nuovo Utente finale e la data di attivazione della fornitura da parte del Gestore.

Tempo massimo = (05) gg lavorativi

Al momento della richiesta di voltura il nuovo Utente deve comunicare l'autolettura che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto. Nel caso in cui l'autolettura non coincide con quella comunicata dall'Utente finale uscente, il Gestore è tenuto ad una lettura di verifica entro 7 gg lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo Utente.

5. ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

5.1. Apertura al pubblico degli sportelli.

Presso lo sportello clienti della sede centrale, e presso gli sportelli periferici, è possibile richiedere informazioni in materia contrattuale e tariffaria, richiedere preventivi, effettuare tutte le operazioni dirette alla conclusione del contratto di fornitura e alla relativa risoluzione, nonché ottenere ogni altro tipo di chiarimento inerente la fornitura, i propri consumi, oltre all'inoltro di segnalazioni, reclami, apprezzamenti, suggerimenti e richieste di informazione.

L'orario di apertura dello sportello principale deve rispettare i seguenti requisiti:

- non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8:00 – 18:00 nei giorni lavorativi.

Gli orari in vigore sono riportati nel sito www.acquevenete.it e vengono resi noti mediante affissioni pubbliche, inseriti in apposite comunicazioni informative, nelle bollette inviate periodicamente agli Utenti.

Sul sito internet del Gestore www.acquevenete.it sono reperibili ulteriori notizie utili, tra cui orari sportelli e loro ubicazione, riferimenti telefonici, riferimenti normativi, modulistica necessaria per le operazioni contrattuali, form di contatto e altro ancora.

Oltre agli sportelli aziendali il Gestore può mettere a disposizione dei Clienti ulteriori "punti cortesia" dove ricevere informazioni e consegnare la modulistica e la documentazione integrativa necessaria all'esecuzione delle prestazioni più comuni.

5.2. Svolgimento di pratiche e servizio informazioni: mezzo telefono, corrispondenza, call center e Sportello online.

Agli Utenti viene offerta la possibilità di effettuare telefonicamente tramite il numero verde Clienti **800 99 15 44** (Call Center) oltre che per iscritto, via mail, attraverso il sito Internet aziendale o via fax, le normali pratiche di cessazione dei contratti e i subentri su utenza cessata; anche tramite portale internet (sportello on line) è possibile fare richiesta di cessazione del contratto.

Gli operatori Call Center forniscono il servizio per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore per il sabato.

Gli orari in vigore sono riportati nel sito www.acquevenete.it.

Possono essere ottenute telefonicamente, sempre per il tramite del Call Center, anche le seguenti informazioni:

- informazioni di carattere generale;
- informazioni personali in merito alla fornitura (consumi, fatture, stato pagamenti), con accesso tramite il Codice Cliente.

Il gestore mette a disposizione dell'Utente finale un sito internet con la possibilità di inoltrare, anche tramite apposite maschere o web chat per l'assistenza in linea, reclami, richieste di rettifiche di fatturazione e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di preventivazione ed esecuzione di lavori e allacciamenti, richieste di attivazione, disattivazione, voltura, subentro nella fornitura, richieste di appuntamenti, di verifiche del misuratore e del livello di pressione.

5.3. Differenziazione delle forme e delle modalità di pagamento.

I pagamenti delle bollette possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- contanti;
- assegni circolari o bancari;
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale;
- C-BILL

Tramite i seguenti canali:

- presso le banche convenzionate indicate in bolletta (pagamento in contanti, operazione gratuita);
- presso la propria banca (contanti, assegno circolare o bancario, carta bancaria e/o carta di credito)
- presso gli uffici postali (bollettino postale);
- presso gli sportelli CVS con servizio POS;
- con bonifico bancario;
- in home-banking tramite servizio CBILL.

Ove il canale utilizzato preveda un costo per l'esecuzione del pagamento, l'Utente sosterrà solamente il medesimo costo senza maggiorazioni da parte del Gestore.

5.4. Facilitazioni per Utenti particolari

Il Gestore si impegna a mettere a disposizione di alcune categorie di Utenti (es. portatori di

handicap) l'accesso ai servizi in modo facilitato. Tra questi:

- accesso agli sportelli privo di barriere architettoniche;
- percorsi preferenziali agli sportelli.

5.5. Rispetto degli appuntamenti.

Il Gestore, ove necessario per l'esecuzione della prestazione o per l'effettuazione di un sopralluogo, fissa l'appuntamento con l'Utente o un suo delegato.

In questo caso l'Utente deve assicurare la disponibilità propria o di un suo delegato per l'appuntamento concordato con il Gestore in una fascia oraria massima di 3 ore dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 16 dal lunedì al giovedì, dalle 8 alle 13 il venerdì.

Il Gestore può modificare l'appuntamento entro le 24 ore antecedenti l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata.

Fascia puntualità appuntamenti = (3) ore

Preavviso minimi disdetta appuntamento = (24) ore nel 95% degli appuntamenti disdetti

5.6. Tempi di attesa agli sportelli.

Trattasi del tempo intercorrente tra il momento in cui l'Utente si presenta allo Sportello e il momento in cui viene ricevuto dal personale del Gestore.

I tempi di attesa agli sportelli sono quantificabili in:

Tempo medio = (20) min.

Tempo massimo (in momenti di elevato afflusso) = (60) min. sul 95% delle singole attese

5.7. Tempo medio di attesa servizio telefonico

È il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta (anche da parte di risponditore automatico) e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.

Tempo medio di attesa = (240) secondi rispetto in almeno 10 mesi su 12

5.8. Accessibilità al servizio telefonico

Rapporto mensile tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100.

Accessibilità al servizio telefonico > 90% rispetto in almeno 10 mesi su 12

5.9. Livello del servizio telefonico

Rapporto mensile tra il numero di chiamate telefoniche degli Utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli Utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un

operatore, moltiplicato per 100.

Livello del servizio telefonico \geq 80% rispetto in almeno 10 mesi su 12

5.10. Tempi di risposta alle richieste scritte per informazioni.

L'Utente può inoltrare al Gestore richieste scritte per informazioni. I canali di trasmissione sono:

- postale: *acquevenete* S.p.A. via C. Colombo, 29/A – 35043 Monselice (PD)
- Mail: richieste@acquevenete.it
- PEC: protocollo@pec.acquevenete.it
- attraverso lo sportello online presente sul sito Internet aziendale.

Il Gestore s'impegna a fornire risposta scritta alle richieste di informazioni pervenute per iscritto entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente.

Tempo massimo = (30) gg lavorativi

5.11. Tempi di risposta ai reclami.

Viene definito «reclamo» qualunque comunicazione formale in cui gli Utenti manifestano insoddisfazione per il mancato rispetto delle modalità, e/o delle tempistiche nell'erogazione del servizio o altro riguardante l'organizzazione aziendale.

Il reclamo può essere inoltrato attraverso i canali di contatto messi a disposizione dal Gestore (sportelli, Call Center, posta elettronica, indirizzo postale) con i mezzi più congeniali all'Utente:

- comunicazione scritta a mezzo posta presso *acquevenete* S.p.A., via C. Colombo, 29/A, 35043 Monselice (PD)
- posta elettronica: reclami@acquevenete.it
- attraverso lo Sportello online presente sul sito aziendale
- attraverso la consegna del modulo appositamente predisposto dal Gestore e disponibile agli sportelli e sul sito internet.

Segnalazioni verbali possono essere successivamente formalizzate in un reclamo scritto, redatto con l'eventuale assistenza dello stesso personale e sottoscritto dall'Utente.

Il Gestore s'impegna a rispondere ai reclami pervenuti per iscritto entro un tempo massimo di 30 giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo del reclamo dell'Utente.

L'Utente può presentare reclamo scritto utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, disponibile sul sito internet e presso gli Sportelli, oppure fornendo almeno i seguenti dati:

- nome e cognome;
- l'indirizzo di fornitura;
- l'indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (SII o singoli servizi che lo compongono);
- motivo del reclamo.

6. GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

6.1. Attivazione servizio di somministrazione.

A seguito della richiesta di attivazione del servizio idrico integrato, l'Utente stipula con il Gestore un contratto di somministrazione (Capo V Codice Civile). In sede di stipula al Cliente viene richiesta la corresponsione dei seguenti oneri contrattuali:

- Marca da bollo di legge
- Diritto fisso per spese di attivazione*
- Deposito cauzionale**

* I prezzi in vigore sono riportati nel prezzario disponibile sul sito www.acquevenete.it nella sezione "SERVIZIO CLIENTI"

** Così come disciplinato dall'ARERA

6.2. Lettura dei contatori e fatturazione dei consumi.

Per tutte le tipologie di utenza le letture dei contatori sono effettuate di norma con cadenza semestrale, mentre la periodicità di fatturazione minima è la seguente:

- 2 bollette/anno se consumi ≤ 100 mc
- 3 bollette/anno se $100 \text{ mc} < \text{consumi} < 1.000$ mc
- 4 bollette/anno se $1.000 \text{ mc} < \text{consumi} \leq 3.000$ mc
- 6 bollette/anno se consumi > 3.000 mc.

Le fasce di consumo sono determinate sulla base dei consumi medi annui relativi alle 3 ultime annualità oppure, in caso contrario, utilizzando i dati a disposizione.

Il tempo di emissione della fattura è il tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa.

Tempo emissione fattura = (45) gg solari

Il termine di pagamento della bolletta è conteggiato in almeno 20 gg solari dalla data di emissione.

La tariffa di fognatura viene applicata a tutti gli Utenti che convogliano scarichi nella fognatura pubblica, mentre quella di depurazione viene applicata se a valle della rete esiste un sistema di trattamento funzionante; entrambe sono calcolate in base al consumo idrico rilevato dal contatore o dal misuratore di portata o forfaitariamente se previsto.

In caso di mancata lettura del contatore, la fatturazione prosegue con stima del consumo sulla base dei dati storici disponibili. Il Gestore evidenzia nelle bollette la data dell'ultima lettura e il numero degli acconti fatturati, invitando il cliente a comunicare l'autolettura del contatore.

Nel caso non sia possibile effettuare la lettura dei misuratori, viene lasciato all'Utente un avviso contenente la richiesta di effettuare l'autolettura e comunicarla nei modi previsti dal gestore.

È altresì possibile comunicare l'autolettura nelle seguenti modalità:

- direttamente al Numero Verde dedicato **800 99 64 00**
- attraverso lo Sportello online presente sul sito internet
- direttamente agli sportelli.

6.3. Trasparenza nell'applicazione delle tariffe e loro variazioni.

Il Gestore garantisce idonea pubblicità alle tariffe in vigore utilizzando tutti i mezzi e i canali a propria disposizione. Lo stesso dicasi per ogni variazione delle stesse, le quali saranno riportate nella prima bolletta utile.

6.4. Monitoraggio e controllo dei consumi.

L'Utente è responsabile del monitoraggio dei propri consumi, della protezione del contatore dal gelo e da agenti estranei che ne possano modificare il funzionamento o impedire la lettura.

In caso di manomissioni o guasti l'Utente deve comunicarli con tempestività al Numero Verde Guasti **800 63 24 32** (24 ore su 24).

In caso di anomalie, anche potenziali, l'Utente potrà chiedere il necessario supporto tecnico rivolgendosi ai nostri operatori presso gli sportelli o al numero verde **800 99 15 44**.

Si ricorda che un attento monitoraggio dei consumi consente di prevenire rotture per il gelo, guasti o perdite occulte delle reti ricadenti in proprietà privata.

6.5. Rettifiche di fatturazione.

Qualora vengano evidenziati errori di fatturazione (in eccesso o in difetto), il Gestore s'impegna alla pronta correzione degli stessi, eventualmente mediante verifiche e controlli. Il rimborso dei pagamenti in eccesso avverrà nell'emissione della prima bolletta utile, fatte salve modalità diverse da concordarsi preventivamente con l'Utente.

Il tempo di rettifica scritta di fatturazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore di richiesta scritta dell'Utente di rettifica di fatturazione, relativa ad una fattura già pagata, o per la quale è prevista la rateizzazione, e la data di accredito della somma non dovuta, anche in misura diversa da quella richiesta.

Altresì, il tempo di risposta alla richiesta di fatturazione è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del Gestore di richiesta dell'Utente di rettifica di fatturazione, e la data di invio all'Utente della risposta motivata scritta.

Tempo di rettifica fatturazione = (60) gg lavorativi

Tempo di risposta motivata a rettifica fatturazione = (30) gg lavorativi per il 95% delle richieste

6.6. Rateizzazione

Il gestore è tenuto a garantire all'utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma 42.1 della delibera 655/2015 ARERA, il gestore riconosce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della

relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6.7. Mancato pagamento

In caso di difetto di pagamento entro la scadenza fissata, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento, indicanti le somme dovute e gli eventuali ulteriori importi previsti dal Regolamento.

Decorsi inutilmente i termini previsti in fattura o nel sollecito il Gestore ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto di fornitura con sospensione della fornitura dell'acqua, previa comunicazione a mezzo raccomandata AR, come previsto dall'art. 1565 del CC, alla sigillatura del contatore e al recupero dei crediti nelle forme consentite dalla legge.

In caso di ritardato pagamento, gli importi potranno essere maggiorati degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea. A decorrere dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza della bolletta, saranno applicati gli interessi di mora maggiorati di 3.50 punti percentuale. Saranno inoltre addebitati all'utente moroso a titolo di recupero spese di gestione della morosità Euro 2.5, a partire dal primo giorno di ritardato pagamento, nonché le spese sostenute dal Gestore per l'invio della Raccomandata AR

E' fatta salva se applicabile la disposizione in tema di interessi per ritardato pagamento previsti dal D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione, rimanendo il gestore esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone.

Il Gestore è tenuto alla riattivazione del servizio disattivato per morosità, entro due giorni feriali dalla data della richiesta del cliente corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. Detta documentazione potrà essere trasmessa al Gestore dall'utente all'indirizzo mail richieste@acquevenete.it, tramite posta o presso gli sportelli presenti sul territorio.

6.8. Verifica metrica certificata del contatore.

L'Utente può richiedere per iscritto al Gestore la verifica, da parte dello stesso Gestore o di un soggetto terzo abilitato, del corretto funzionamento del contatore di acqua potabile.

Il tempo di intervento per la verifica è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente e la data di intervento da parte del Gestore.

Tempo massimo = (10) gg lavorativi

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente l'esito della verifica a partire dalla data di esecuzione della verifica stessa a seconda che sia effettuata presso l'Utente o in laboratorio.

Tempo massimo comunicazione esito verifica in loco = (10) gg lavorativi
Tempo massimo comunicazione esito verifica in laboratorio = (30) gg lavorativi

Qualora, in seguito a verifica in loco, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il gestore procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito.

Se dalla verifica risulterà una misurazione non corretta (oltre la fascia di tolleranza di errore del $\pm 5\%$), il Gestore provvederà alla ricostruzione dei consumi e all'accredito (o addebito) in base alla media dei consumi storici degli ultimi tre anni. In mancanza di questi sulla base dei consumi medi e annui degli Utenti della stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione. Nel caso in cui la verifica confermasse la correttezza della misura, all'Utente sarà addebitata una cifra pari alle spese sostenute per la verifica presso il soggetto certificato.

Nel caso in cui l'Utente richieda di essere presente alle operazioni di verifica, dovrà accordarsi autonomamente con il soggetto terzo che effettuerà la verifica.

6.9. Verifica della pressione di fornitura.

L'Utente può richiedere la verifica della pressione di fornitura. Il Gestore procede alla verifica del valore della pressione entro un **tempo massimo di 10 gg lavorativi** decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta dell'Utente.

Nel caso in cui l'Utente richieda di essere presente alle operazioni di verifica, il Gestore provvederà a concordare con lo stesso un appuntamento.

Nel caso in cui i valori rilevati non risultino compresi entro i valori di riferimento previsti dalla normativa in vigore, il Gestore analizzerà le possibilità del ripristino delle condizioni.

Il Gestore mette a disposizione dell'Utente l'esito della verifica entro **un tempo massimo di 10 gg lavorativi** decorrenti a partire dalla data di esecuzione dell'intervento.

7. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

7.1. Continuità e servizio di emergenza

Il Gestore s'impegna a garantire un servizio continuo, regolare e senza interruzioni ingiustificate.

Qualora cause di forza maggiore, guasti o inevitabili esigenze di servizio (manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento e la garanzia di qualità e di sicurezza), dovessero provocare momentanee interruzioni, il Gestore adotterà ogni possibile provvedimento per contenere al massimo i disagi degli Utenti e, in ogni caso, si impegna a ridurre al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre e compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

Il Gestore in caso di interruzioni fornirà adeguate e tempestive informazioni all'Utente.

In caso di carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo superiore alle 48 ore, il Gestore è tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, secondo le disposizioni dell'Autorità sanitaria competente.

7.2. Interruzioni con preavviso (Sospensioni programmate).

Sono le interruzioni del servizio dovute all'esecuzione di interventi o manovre

programmate sulla rete, precedute da un preavviso agli Utenti interessati (sono esclusi gli interventi dovuti a guasto).

Nel caso si renda necessario interrompere il servizio per i motivi di cui al punto precedente, gli Utenti interessati dalla sospensione vengono avvisati col preavviso minimo di 2 gg solari. La segnalazione viene effettuata, di norma, tramite avvisi affissi in luoghi pubblici, in punti di facile accesso/lettura, all'ingresso dell'unità immobiliare e, in casi particolari, direttamente all'utenza, ed eventualmente anche a mezzo stampa.

Tempo massimo di sospensione servizio acqua:

- interventi sulla rete = 10 ore

7.3. Crisi idrica.

In caso di scarsità della fornitura idrica, prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali e comunque non dipendenti dall'attività di gestione, il Gestore si impegna con adeguato preavviso, a informare gli Utenti e si riserva di adottare le seguenti misure:

- invitare l'Utenza al risparmio idrico e alla limitazione degli usi non essenziali;
- installare limitatori di portata
- utilizzare risorse destinate ad altri usi;
- limitare i consumi attraverso riduzione della pressione in rete;
- predisporre la turnazione delle utenze;
- predisporre un servizio di autobotti

7.4. Pronto intervento.

Il pronto intervento per segnalazione disservizi, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde **800 63 24 32**.

Il Gestore fornisce al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti e i provvedimenti generali da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

Il Gestore dispone di squadre operative per il pronto intervento attive 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno per casi di guasti o disfunzioni che possano generare situazioni di pericolo o rischio di danni.

Gli Utenti hanno a disposizione per chiamate e segnalazioni interruzioni e guasti il numero verde **800 63 24 32**, disponibile 24 ore su 24 (gratuito da rete fissa e mobile).

Il tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento è il tempo intercorrente tra l'inizio della risposta (anche da parte di un risponditore automatico) e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione.

Tempo di risposta = (120) secondi per il 90% delle chiamate.

7.5. Situazioni di pericolo o rischio di danni.

Tempo massimo per primo intervento: 3 ore (calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di primo intervento fino all'arrivo sul luogo di chiamata) in caso di:

- fuoriuscite di acqua copiose, ovvero anche lievi con pericolo di gelo;

- alterazione delle caratteristiche di potabilità dell'acqua distribuita;
- guasto o occlusione di condotta o canalizzazione fognaria;
- avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti.

Nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo, con conseguente aumento dei tempi di intervento, il Gestore fornisce telefonicamente le opportune indicazioni.

7.6. Altre situazioni.

Per guasto al contatore o apparecchi accessori, con conseguente interruzione del servizio:
tempo massimo per il primo intervento = 24 ore;

Per guasto/occlusione alle tubazioni o canalizzazioni interrate, con conseguente interruzione del servizio:

tempo massimo per il primo intervento = 6 ore.

Nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo, con conseguente aumento dei tempi di intervento, il Gestore fornisce telefonicamente le opportune indicazioni.

7.7. Ripristino dell'erogazione del servizio a seguito di guasto.

Per riparazione guasti a condotte fino a 300 mm di diametro: **Tempo massimo = 12 ore**

Per riparazione guasti a condotte di oltre 300 mm di diametro: **Tempo massimo = 24 ore**

Per avvio di interventi di pulizia e spurgo a seguito esondazioni e rigurgiti:

Tempo massimo = 08 ore

In quest'ultimo caso l'Utente dovrà preventivamente verificare che nel tratto di rete fognaria interna e/o in proprietà privata, non vi siano intasamenti o occlusioni di diretta competenza. Infatti in caso di intervento del Gestore per guasti o occlusioni o rigurgiti dovuti a mancata manutenzione dei tratti interni, si procederà, nella prima bolletta utile, all'addebito delle spese di intervento.

Nel caso di più segnalazioni contemporanee di pericolo, con conseguente aumento dei tempi di intervento, il Gestore fornisce telefonicamente le opportune indicazioni.

7.8. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite.

Il Gestore è impegnato in un programma per il contenimento dei consumi e per la prevenzione dell'inquinamento delle falde ed effettua a tale scopo ricerche periodiche delle perdite sulla rete idrica e verifiche sulla rete fognaria.

8. INFORMAZIONE ALL'UTENZA

8.1. Accesso all'informazione.

Il Gestore intende fornire un'informazione chiara e completa sull'erogazione dei servizi e favorire la partecipazione e la trasparenza.

Per garantire all'Utente la costante informazione sulle modalità di prestazione dei servizi,

nonché sulle procedure e iniziative aziendali che possono interessarlo, il Gestore utilizza, tra gli altri, i seguenti strumenti:

- Sportelli,
- Call Center
- sito internet
- sportello web
- bollette e allegati
- organi di informazione (TV, conferenze stampa, mass-media)
- riviste, brochure e opuscoli informativi
- campagne informative
- Campagne di sensibilizzazione nelle scuole sull'uso consapevole dell'acqua e sul ruolo del Gestore
- visite presso gli impianti e le sedi aziendali.

Inoltre, copia delle norme o disposizioni legislative concernenti la presente Carta sono:

- disponibili presso la sede aziendale e gli sportelli distribuiti sul territorio
- trasmissibili direttamente agli Utenti che ne facciano richiesta telefonica, tramite posta elettronica.

Informazioni generali vengono fornite telefonicamente tramite il numero verde **800 99 15 44** o presso gli sportelli negli orari di apertura.

8.2. Informazioni.

Il Gestore, attraverso gli strumenti di cui al paragrafo precedente, si impegna a mettere a disposizione di tutti gli Utenti:

- copia della vigente Carta dei Servizi
- copia dei vigenti Regolamenti
- i valori caratteristici indicativi dei parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti;
- servizio di supporto e consulenza riguardo ai contratti (stipule e vulture) - gli aspetti commerciali del servizio (bollette, allacciamenti, letture)
- campagne d'informazione e sensibilizzazione sui problemi idrici
- andamento del servizio di fognatura e depurazione (informazioni in merito ai fattori di utilizzo degli impianti di depurazione, ai limiti di scarico, etc.)
- informazioni sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati (messa a disposizione solo su specifica richiesta dell'Utente)
- comunicazioni tempestive riguardo attività che interessano l'Utente - le norme di legge di riferimento e le disposizioni dell'Autorità
- le informazioni sull'articolazione e sulle variazioni tariffarie - la procedura per la presentazione di eventuali reclami
- un servizio di informazioni relative al Gestore ed alla generalità dei servizi
- un servizio chiaro e comprensibile con riferimento a tutto ciò che viene segnalato
- i sondaggi e le interviste in materia di customer satisfaction.

Inoltre, per facilitare lo svolgimento del loro ruolo a tutela degli Utenti, il Gestore condivide con le Associazioni dei Consumatori le informazioni relative all'andamento del servizio, gli indennizzi, i reclami e le iniziative aziendali in genere.

8.3. Accesso agli atti.

I documenti amministrativi formati o comunque detenuti dal Gestore sono disponibili

secondo la normativa vigente.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Il Gestore utilizza i dati personali nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o RGPD) e dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito anche "Codice") per quanto non previsto o demandato dal RGPD.

Le informative sul trattamento dei dati degli utenti sono disponibili su <http://www.acquevenete.it/it/informativa-privacy>

10. LA TUTELA DELL'UTENTE

L'Utente può segnalare qualsiasi violazione ai principi e alle prescrizioni fissati dalla presente Carta dei Servizi tramite forma scritta presso gli sportelli o telefonando al numero verde **800 99 15 44**. Nel caso in cui l'Utente non si ritenesse soddisfatto dell'esito della propria segnalazione, potrà inoltrare in forma scritta formale reclamo all'Ufficio Clienti.

10.1. Procedura di reclamo.

Il Gestore accoglie e gestisce tutti i reclami relativi ai servizi erogati. I reclami possono essere inoltrati:

- in forma scritta all'indirizzo *acquevenete* S.p.A. via C. Colombo,29/A – 35043 Monselice (PD)
- all'indirizzo mail reclami@acquevenete.it
- all'indirizzo PEC protocollo@pec.acquevenete.it
- attraverso lo Sportello Web presente sul sito Internet aziendale
- a mezzo colloquio con il personale degli sportelli. Tale colloquio su richiesta dell'utente può essere successivamente formalizzato in un reclamo scritto, redatto con l'eventuale assistenza dello stesso personale e sottoscritto dall'Utente.

Il Gestore effettuati gli accertamenti necessari, riferisce l'esito all'Utente entro i tempi previsti dalla presente Carta.

10.2. Controlli esterni.

Qualora l'Utente ritenga insoddisfacente la risposta ricevuta dal Gestore per questioni o reclami presentati in merito alla qualità dei servizi, può rivolgersi all'EGA – ed all'ARERA.

10.3. Cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità.

Le cause di mancato rispetto degli standard specifici e generali di qualità sono classificate in:

- a) causa di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali, scioperi, mancato ottenimento di atti da parte di terzi
- b) cause imputabili all'Utente, quali la mancata presenza dell'Utente a un appuntamento concordato con il Gestore per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste o per l'esecuzione delle prestazioni stesse,

- ovvero qualsiasi altro fatto imputabile all'Utente
- c) cause imputabili al Gestore, intese come tutte le cause non comprese nelle lettere a) e b).

10.4. Servizio minimo in caso di sciopero/assemblee sindacali.

Durante le astensioni dal lavoro, il Gestore garantisce tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore e dagli accordi sottoscritti dalle associazioni di categoria, con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione e informazione agli organi e ai soggetti interessati.

10.5. Indennizzo per il mancato rispetto degli standard specifici.

A fronte di un mancato rispetto da parte del Gestore degli standard di qualità specifici riportati nella Tabella 1 presente nella Carta dei servizi è previsto un indennizzo automatico base pari a 30 € corrisposto all'Utente nella prima fatturazione utile e comunque entro 180 gg dalla richiesta. Nella bolletta l'importo sarà detratto con dicitura/causale specifica.

L'indennizzo automatico base, ad esclusione degli indennizzi relativi al mancato rispetto della fascia di puntualità degli appuntamenti, è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

- a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base;
- b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base;
- c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

L'indennizzo non viene corrisposto qualora l'Utente risulti moroso oppure nel caso in cui all'Utente finale sia già stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto del medesimo livello specifico.

11. LA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

Il Gestore, al fine di verificare la qualità del servizio reso e i possibili interventi migliorativi da attivare, effettua indagini periodiche sul grado di soddisfazione degli Utenti (Customer satisfaction). Sarà data la più ampia diffusione ai risultati di tali rilevazioni, rendendoli disponibili agli Utenti e alle Associazioni dei Consumatori.

Eventuali suggerimenti per il miglioramento del servizio possono essere indirizzati ai recapiti messi a disposizione dal Gestore.

12. RAPPORTI CON GLI UTENTI

12.1. Codice di comportamento.

I rapporti con i cittadini Utenti del servizio sono regolati dal seguente codice deontologico:

- il personale è tenuto a trattare i cittadini Utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli

nell'esercizio dei loro diritti oltre che nell'adempimento degli obblighi;

- i dipendenti sono tenuti altresì a indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche;
- le procedure interne degli uffici sono rivolte, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze organizzative e tecniche, a soddisfare nel minor tempo possibile diritti dei cittadini Utenti.

13. CONTROVERSIE

In caso di controversia l'Utente può ricorrere alla Procedura di Conciliazione, utilizzando l'apposito modulo di adesione, così come definita dal relativo Regolamento sottoscritto tra le Associazioni dei Consumatori e il Gestore. Tale Regolamento è reperibile al link <http://www.acquevenete.it/it/conciliazione-controversie>.

14. VALIDITA' DELLA CARTA SERVIZI

La presente Carta è approvata con delibera dell'Assemblea Consiglio di Bacino e soggetta a revisione biennale. Le revisioni apportate alla Carta e concordate tra gestore e Autorità competente sono tempestivamente portate a conoscenza dei cittadini-Utenti, utilizzando i canali informativi indicati in precedenza.

Provvedimenti legislativi o deliberazioni dell'ARERA, successive all'emanazione della presente Carta del Servizio idrico integrato, possono comportare l'automatica modifica o l'abrogazione parziale o totale delle norme in essa contenute.

Gli standard di continuità, regolarità d'erogazione e tempestività di ripristino del servizio evidenziati nella Carta sono da considerarsi validi in condizioni "normali" d'esercizio ed escludono pertanto situazioni straordinarie dovute a eventi naturali eccezionali, eventi causati da terzi, scioperi o provvedimenti dell'Autorità pubblica.

15. LE REGOLE DI BASE

- La quantità d'acqua garantita corrisponde alla tipologia contrattuale. In particolare, per le utenze domestiche, è assicurata una dotazione giornaliera non inferiore a 150 litri per abitante, con una portata misurata al punto di consegna non inferiore a 360 litri/ora per ogni unità abitativa.
- La pressione, di norma, è adeguata ai valori di legge. Qualora non sia possibile fornire la pressione ai valori richiesti o di legge, vengono indicate all'Utente idonee prescrizioni tecniche.
- La quantità d'acqua prelevata viene misurata da un contatore che è affidato alla cura dell'Utente. Per evitare danneggiamenti dovuti al gelo, in particolare per i contatori posti all'esterno dell'abitazione, è opportuno proteggerli con materiali isolanti.
- Con la firma del contratto vengono stabilite condizioni di fornitura che impegnano le parti. Le principali condizioni di fornitura sono consegnate all'atto della sottoscrizione del contratto (del quale costituiscono parte integrante). E' possibile ritirare copia delle stesse presso gli sportelli del Gestore.

- La fornitura può essere singola o plurima, in relazione alle unità immobiliari da servire. Per le forniture singole, il contratto deve essere stipulato dall'utilizzatore; per quelle plurime, ad esempio i condomini, risponde ai sensi di legge l'amministratore. Ove non sia prescritto l'obbligo dell'amministrazione rispondono solidalmente tutti i proprietari.
- Le tariffe applicate dal Gestore sono determinate dall'Autorità competente nel rispetto della normativa vigente.
- È fatto obbligo di allacciarsi alla fognatura comunale per tutti gli edifici posti sulle vie dove è presente il collettore fognario, secondo quanto previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- In caso di ritardato pagamento delle bollette, il Gestore applica gli interessi legali calcolati per ogni giorno di ritardo, secondo l'interesse legale vigente nel periodo che intercorre tra la data di scadenza della bolletta e il suo pagamento. Se la morosità si protrae oltre 10 giorni, dall'undicesimo giorno vengono inoltre addebitati gli interessi di mora di 3,5 punti percentuali, a cui viene aggiunto un rimborso di 2,5 € per la copertura delle spese di gestione (tale importo può essere soggetto a variazioni). Per quanto concerne la disciplina sul tasso di morosità, in caso di mancata coerenza con il disciplinare di regolazione in vigore, prevale la disciplina più favorevole all'Utente.
- L'erogazione del servizio può essere sospesa nei seguenti casi:
 1. modifiche eseguite sugli impianti aziendali senza preventiva autorizzazione da parte del Gestore
 2. manomissione dei sigilli del contatore
 3. subentri senza sottoscrizione del contratto
 4. mancati pagamenti

16. INFORMAZIONI SULLE VOCI PRESENTI IN BOLLETTA

Ciò che ciascun utente paga dipende dai servizi di cui usufruisce: acquedotto, fognatura e depurazione sono addebitati separatamente, in modo che ognuno paghi solo i servizi attivi presso il suo punto di fornitura.

Servizio di acquedotto: tramite il servizio di acquedotto l'acqua viene prelevata dalla fonte, trattata mediante la potabilizzazione, controllata e immessa nella rete idrica, per la distribuzione alle utenze.

Servizio di fognatura: tramite il servizio di fognatura le acque superficiali e le acque reflue provenienti dalle attività umane, sono raccolte e convogliate nella rete fognaria, fino al depuratore.

Servizio di depurazione: tramite il servizio di depurazione, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate in appositi impianti per essere restituite all'ambiente senza compromettere l'ecosistema del corpo idrico ricettore.

Le tariffe sono inoltre differenziate in funzione dell'uso (domestico residente, domestico non

residente, industriale, artigianale e commerciale, agricolo e zootecnico, pubblico) e per le utenze domestiche residenti, diversamente da tutti gli altri usi, è prevista una tariffa agevolata.

Per ciascun servizio viene addebitata

- una quota fissa, finalizzata a coprire parte dei costi necessari a garantire i servizi indipendentemente dal consumo. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.

- una quota variabile, calcolata sulla base del consumo misurato dal contatore.

Per i servizi di fognatura e depurazione è applicata una tariffa unitaria fissa proporzionale al consumo (euro per metro cubo), mentre per l'acquedotto sono previsti diversi scaglioni di prezzo, crescenti in funzione del consumo, in modo tale che i consumi essenziali abbiano un costo basso e accessibile a tutti, e in modo da premiare un uso responsabile della risorsa e penalizzare gli sprechi.

Per le utenze domestiche residenti, gli scaglioni sono proporzionali al numero di componenti della famiglia: più è grande la famiglia più metri cubi sono compresi in ciascun scaglione. Quindi, più è grande la famiglia più metri cubi di acqua vengono pagati con la tariffa agevolata, la più economica. (In attesa di implementare e completare l'anagrafica delle utenze con l'effettiva numerosità si considera un'utenza standard composta da 3 persone).

Altri oneri: Comprendono gli addebiti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio, i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all'Iva.

Componenti di perequazione: Si tratta di addebiti, a carico di tutti i clienti del servizio di una certa tipologia di clienti, che servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.

Bonus sociale idrico: è una misura volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto per le famiglie in condizione di disagio economico e sociale. Il bonus sociale idrico è definito dall'Autorità di regolazione nazionale, mentre a livello locale possono essere definite ulteriori misure definite "bonus idrico integrativo".

Bonus idrico integrativo: l'Ente d'Ambito ha deliberato una ulteriore forma di agevolazione sociale per gli utenti disagiati che va ad aggiungersi a quella prevista dalla normativa nazionale. Si rimanda allo specifico regolamento.

Deposito cauzionale: Il deposito cauzionale è determinato in ottemperanza alla Deliberazione ARERA n. 86/2013 successivamente aggiornata con Deliberazione n. 643/2013. Esso viene determinato in misura pari al valore medio, per tipologia di utenze, dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo. Il deposito cauzionale non si applica agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie per le utenze deboli. Il deposito cauzionale non viene richiesto agli utenti con domiciliazione bancaria. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali determinati come sopra specificato, riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

Metodo di calcolo della bolletta: nel calcolo dell'importo si utilizza il "pro die" vale a dire il consumo medio giornaliero. Per stabilire la suddivisione del consumo nei vari scaglioni, sia l'ampiezza degli scaglioni sia i consumi rilevati vengono rapportati ad un valore giornaliero e moltiplicati per il numero di giorni oggetto di fatturazione.

Supponiamo ad esempio di dover calcolare l'importo per il servizio di acquedotto per una famiglia residente di 3 persone che ha consumato 35 mc d'acqua in 100 giorni (pro die medio pari a 0,35 mc/giorno, ovvero 350 litri d'acqua in un giorno).

Per questa tipologia di utenza il primo scaglione, quello con tariffa agevolata, è di 72 mc/anno. Riparametrato su un periodo di 100 giorni risulta pari a $72/365 \times 100 = 20$ mc.

Il secondo scaglione va da 73 a 144 mc/anno. Riparametrato sul periodo di 100 giorni otteniamo uno scaglione pari a $144/365 \times 100 = 39$ mc.

Ciò significa che, dei 35 metri cubi consumati dalla famiglia nei 100 giorni, 20 mc saranno fatturati con la tariffa agevolata del primo scaglione e 15 mc con la tariffa del secondo scaglione.

17. INFORMAZIONE SU UNITÀ DI MISURA, LETTURE E CONSUMI

Metro cubo (mc): Il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri.

Autolettura: E' la lettura del numero che compare sul contatore ad una certa data, che è stata rilevata dal cliente finale e comunicata al gestore.

Consumi rilevati: Sono i consumi di acqua, in mc, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal contatore al momento della precedente lettura rilevata dal gestore (o autolettura).

Consumi fatturati: Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.

Consumi stimati: Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al gestore.

Tabella 1 – Standard specifici ed indennizzi

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di preventivazione per allaccio idrico senza sopralluogo	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo e la data di invio del preventivo stesso al richiedente	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario senza sopralluogo	10 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio idrico con sopralluogo	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di preventivazione per allaccio fognario e/o con sopralluogo	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	15 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'Utente finale	30 euro
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario che comporta l'esecuzione di lavoro semplice	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di attivazione della fornitura	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto e la data di effettiva attivazione da parte del gestore	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura senza modifiche alla portata del misuratore	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di stipula del contratto di fornitura, ovvero di richiesta di riattivazione e la data di effettiva riattivazione della stessa	30 euro
Tempo di riattivazione, ovvero di subentro nella fornitura con modifiche alla portata del misuratore	10 giorni	Id. c.s.	30 euro

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di riattivazione della fornitura in seguito a disattivazione per morosità	2 giorni feriali	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute al gestore e la data di riattivazione della fornitura da parte del gestore stesso	30 euro
Tempo di disattivazione della fornitura	7 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di cessazione del servizio da parte dell'Utente finale e la data di disattivazione della fornitura da parte del gestore	30 euro
Tempo di esecuzione della voltura	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di voltura e la data di attivazione della fornitura a favore del nuovo Utente finale	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori senza sopralluogo	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore, della richiesta di preventivo dell'Utente finale e la data di invio all'Utente finale stesso del preventivo da parte del gestore	30 euro
Tempo di preventivazione per lavori con sopralluogo	20 giorni	Id. c.s.	30 euro
Tempo di esecuzione di lavori semplici	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento lavori da parte del Gestore	30 euro
Fascia di puntualità per gli appuntamenti	3 ore	-	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del misuratore	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in loco	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'Utente finale del relativo esito	30 euro

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del misuratore effettuata in laboratorio	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'Utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo di sostituzione del misuratore malfunzionante	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di invio all'Utente finale dell'esito della verifica del misuratore e la data in cui il gestore intende sostituire il misuratore stesso	30 euro
Tempo di intervento per la verifica del livello di pressione	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di intervento sul misuratore da parte del gestore	30 euro
Tempo di comunicazione dell'esito della verifica del livello di pressione	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di effettuazione della verifica e la data di invio all'Utente finale del relativo esito	30 euro
Tempo per l'emissione della fattura	45 giorni solari	Tempo intercorrente tra l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e la data di emissione della fattura stessa	30 euro
Periodicità di fatturazione	2/anno se consumi \leq 100mc	N. bollette emesse nell'anno in base ai consumi medi	30 euro
	3/anno se 100mc < consumi \leq 1000mc		
	4/anno se 1000mc < consumi \leq 3000mc		
	6/anno se consumi > 3000 mc		

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Termine per il pagamento della bolletta	20 giorni solari	-	-
Tempo per la risposta a reclami	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento del reclamo dell'Utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo per la risposta a richieste scritte di informazioni	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	30 euro
Tempo di rettifica di fatturazione	60 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di accredito della somma non dovuta	30 euro
Tempo per l'inoltro della richiesta ricevuta dall'Utente finale al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale da parte del gestore del servizio di acquedotto e la data di invio, da parte di quest'ultimo, al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione della medesima richiesta	30 euro
Tempo per l'inoltro all'Utente finale della comunicazione ricevuta dal gestore del servizio di fognatura e/o depurazione	5 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento, da parte del gestore del servizio di acquedotto, della comunicazione del gestore del servizio di fognatura e/o depurazione e la data di invio all'Utente finale della medesima comunicazione da parte del gestore del servizio di acquedotto	30 euro
Durata massima della singola sospensione programmata del servizio di acquedotto	10 ore	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione programmata, ed il momento di ripristino della fornitura, per ciascun utente finale interessato	30 euro

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile	48 ore	Tempo, misurato in ore, intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione - sia essa programmata o non programmata - e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza, per ciascun utente finale interessato	30 euro
Tempo minimo di preavviso per interventi programmati che comportano una sospensione della fornitura	48 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui viene avvisato ciascun utente finale ed il momento in cui si verifica la singola interruzione della fornitura oggetto del preavviso	30 euro

Tabella 2 – Standard generali

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Tempo di esecuzione dell'allaccio idrico complesso	≤ 30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell'Utente finale	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione dell'allaccio fognario complesso	≤ 30 giorni	Id. c.s.	90% delle singole prestazioni
Tempo di esecuzione di lavori complessi	≤ 30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'Utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore	90% delle singole prestazioni
Tempo massimo per l'appuntamento concordato	7 giorni	Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell'Utente finale e il giorno in cui si verifica l'appuntamento	90% delle singole prestazioni

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Preavviso minimo per la disdetta dell'appuntamento concordato	24 ore	Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell'appuntamento concordato viene comunicata all'Utente finale e l'inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata	95% delle singole prestazioni
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento	3 ore	Calcolate a partire dall'inizio della conversazione telefonica con l'operatore di pronto intervento	90% delle singole prestazioni
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	30 giorni	Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell'Utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta	95% delle singole prestazioni
Tempo massimo di attesa agli sportelli	60 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	95% delle singole prestazioni
Tempo medio di attesa agli sportelli	20 minuti	Tempo intercorrente tra il momento in cui l'Utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto	Media sul totale delle prestazioni
Accessibilità al servizio telefonico (AS)	AS > 90%	Rapporto tra unità di tempo in cui almeno una linea è libera e numero complessivo di unità di tempo di apertura del call center con operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo medio di attesa per il servizio telefonico (TMA)	TMA ≤ 240 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche se effettuata con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore o di conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi

Indicatore	Standard (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi)		Indennizzo o base di calcolo
Livello del servizio telefonico (LS)	LS \geq 80%	Rapporto tra il numero di chiamate telefoniche degli Utenti che hanno effettivamente parlato con un operatore e il numero di chiamate degli Utenti che hanno richiesto di parlare con operatore o che sono state reindirizzate dai sistemi automatici ad un operatore, moltiplicato per 100	Rispetto in almeno 10 degli ultimi 12 mesi
Tempo di risposta alla chiamata di pronto intervento (CPI)	CPI \leq 120 secondi	Tempo intercorrente tra l'inizio della risposta, anche con risponditore automatico, e l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento o la conclusione della chiamata in caso di rinuncia prima dell'inizio della conversazione	90% delle singole prestazioni
Tempo per la comunicazione dell'avvenuta attivazione, riattivazione, subentro, cessazione, voltura	10 giorni	Tempo intercorrente tra la data di esecuzione dell'intervento indicato e la data in cui il gestore dell'acquedotto comunica al gestore del servizio di fognatura e/o depurazione l'avvenuta esecuzione dell'intervento stesso	90% delle singole prestazioni



REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ACQUEVENETE S.p.A.

PREMESSA

Acquevenete S.p.A. è una società a capitale interamente pubblico, ed è il gestore del S.I.I. a far data dal 1° dicembre 2017, in 108 Comuni della provincia di Padova, Vicenza, Rovigo, Verona e Venezia. Acquevenete S.p.A. nasce per effetto della fusione per incorporazione della società Polesine Acque S.p.A. nella società Centro Veneto Servizi S.p.A., formalizzata con atto notarile del 9 novembre 2017. Acquevenete S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Bacchiglione nei quali il servizio idrico integrato è affidato ad Acquevenete S.p.A., in seguito denominata in breve col termine "Gestore". Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore ed Utente.

Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento e stabilite dall'Autorità d'Ambito sentito il parere del Gestore e del Comitato Consultivo degli Utenti, saranno portate a conoscenza degli Utenti.

Ambito di efficacia del Regolamento

L'esercizio del servizio affidato e del presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:

Agna, Agugliaro, Albignasego, Alonte, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Asigliano Veneto, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campiglia dei Berici, Candiana, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Granze, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Orgiano, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Pojana Maggiore, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, San Pietro Viminario, Sant'Elena, Sant'Urbano, Sarego, Solesino, Stanghella, Terrassa Padovana, Tribano, Urbana, Val Liona, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense, Vò, Zovencedo.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO.....pag. 3

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....pag. 31



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

ACQUEVENETE S.p.A.

INDICE

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	6
ART. 1 - DEFINIZIONI	6
ART. 2 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)	8
DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
ART. 3 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	9
ART. 4 - VOLTURAZIONE.....	9
ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA	10
ART. 6 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA.....	10
ART. 7 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA	10
ART. 8 - TIPI DI USO	10
FORNITURE PER USO PUBBLICO	12
ART. 9 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO	12
FORNITURE PER USO PRIVATO.....	13
ART. 10 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA	13
ART. 11 - RICHIESTA	13
ART. 12 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA.....	13
ART. 13 - PREVENTIVO	13
ART. 14 - PRELIEVI ABUSIVI	14
ART. 15 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA.....	14
NORME TECNICHE	15
IMPIANTI	15
ART. 16 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE	15
ART. 17 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA	15
ART. 18 - SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE	16
ART. 19 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE	16
ART. 20 - CONTROLLO	17
ART. 21 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE	17
ART. 22 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE.....	17
ART. 23 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	18
ART. 24 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE.....	18
ART. 25 - LIMITATORI DI PORTATA	18
ART. 26 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE	19
ART. 27 - SERVIZIO ANTINCENDIO	19
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI.....	19
ART. 28 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI	19
ART. 29 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA	19
ART. 30 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI.....	20
ART. 31 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.	20
ART. 32 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI	20

ART. 33 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI	21
ART. 34 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO.	21
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE	22
ART. 35 – LETTURA DEL CONTATORE	22
ART. 36 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI.....	22
ART. 37 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE	23
ART. 38 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE	23
ART. 39 – UTENZE CONDOMINIALI	23
PAGAMENTI E SANZIONI	25
ART. 40 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ.....	25
ART. 41- CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	26
ART. 42 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI.....	26
ART. 43 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	26
ART. 44 - ADDEBITI VARI.....	27
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	28
ART. 45 – UTENZE PREESISTENTI	28
ART. 46 – CONTROVERSIE E RECLAMI.....	28
ART. 47 – INFRAZIONI.....	28
ART. 48 - TASSE E IMPOSTE	28
ART. 49 – REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	28
ART. 50 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE	28

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più Utenti
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. Convenzione: si intende la Convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d'Ambito e soggetto Gestore
4. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
5. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata
6. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
7. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
8. Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti.
9. Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta all'altra
10. Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
12. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso
13. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
14. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all'Utente
15. Fasce tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe
16. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
17. Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità
18. Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento mediante contratto di servizio da parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione
19. Indennizzo: è un importo che è riconosciuto all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.
20. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all'Utente
21. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
22. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall'acqua contenuta all'interno della condotta, espressa in bar

23. Metro cubo: è l'unità di misura del volume d'acqua ed è equivalente a 1.000 litri
24. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
25. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
26. Portata istantanea: misura del volume d'acqua che passa nell'unità di tempo
27. Pozzetto: manufatto per l'alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione opportunamente interrati
28. Presa stradale: derivazione d'allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
29. Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
30. Punto di consegna:
 - a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore e più precisamente dal collegamento dello stesso con l'impianto interno collocato in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è rappresentato dal contatore posto in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
 - c) Per condomini esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna dovrà trovarsi al limite tra proprietà pubblica e privata.
 - d) Per condomini serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna dovrà intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
 - e) Per condomini serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
31. Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
32. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
33. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
34. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.
35. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
36. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
37. Tariffario: è l'elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell'Utente, stabilito dall'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore
38. Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

39. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.
40. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
41. Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore
42. Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.

Art. 2 - Sistema di distribuzione dell'acqua (fornitura dell'acqua)

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).

Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi:

1. usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);
2. quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l'obbligo del Gestore di effettuare la conversione a contatore nel più breve tempo possibile, secondo programmi concertati con l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Il Gestore garantisce per l'acqua erogata caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.

Il Gestore si impegna inoltre a garantire un livello di pressione alla consegna congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza. Nel caso di mancato rispetto dello standard suddetto, il Gestore si impegnerà a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile.

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'Utente nel contratto di fornitura.

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 3 - Perfezionamento del contratto

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.
- b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto di più unità immobiliari è intestato come segue:
 - Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno o da più d'uno dei fruitori;
 - In caso di Condomini il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore o, comunque, da un condomino;
- c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, previa dichiarazione del richiedente di avere la legittima disponibilità dell'immobile oggetto di somministrazione, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

L'allacciamento alla rete idrica non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti, sino alla concorrenza della metà del loro importo.

Art. 4 – Volturazione

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, risolve il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto; l'Utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza.

Il nuovo soggetto proprietario od utilizzatore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi sia i precedenti Utenti. Resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento delle imposte di bollo -per la parte a loro carico- del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte degli incaricati del Gestore.

Art. 5 - Durata del contratto e sua disdetta

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta tramite raccomandata A.R. o di persona all'ufficio incaricato, con almeno sette giorni di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgersi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.

La disdetta comporta la chiusura del contatore entro i tempi previsti dalla Carta del S.I.I. e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Art. 6 - Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con l'intestatario alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione dovrà essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell'imposta di bollo per la parte ad esso relativa.

Art. 7 - Riattivazione dell'utenza idrica

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Art. 8 - Tipi di uso

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato;

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

- a) **UTENZA DOMESTICA** – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitative di residenza dell’Utente.
- b) **UTENZA PER ALLEVAMENTO** - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
L’erogazione dell’acqua per uso allevamento dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione;
- c) **UTENZA ALTRI USI** – è una categoria residuale e rientra genericamente in tale tipologia chi utilizza l’acqua in fabbricati adibiti ad attività rurali, produttive, commerciali, enti pubblici, usi collettivi ed uso cantiere.

L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.

L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso dichiarato dall’Utente all’atto della stipula del contratto. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.

Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile.

Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla Autorità d’Ambito.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 9 - Impianti per uso pubblico

Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.

Sono considerati impianti per uso pubblico: fontane pubbliche, bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici, impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, bocche antincendio installate ad uso pubblico.

FORNITURE PER USO PRIVATO

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.

Art. 10 - Soggetti legittimati alla richiesta

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.

Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala anch'essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente.

Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg, .dxf, oppure .shp.

Art. 11 – Richiesta

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (Call Center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.

Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.

Art. 12 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.

Art. 13 – Preventivo

A seguito della richiesta d'allacciamento e d'ogni richiesta che preveda il pagamento di un importo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, la documentazione che lo stesso dovrà fornire e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.

I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è

previsto un indennizzo a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.

Nessun altro onere non espressamente indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. 14 - Prelievi abusivi

Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d'uso da parte dell'Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 42 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente - saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d'uso, moltiplicata per dieci.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.

Art. 15 - Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento.

NORME TECNICHE

IMPIANTI

Art. 16 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti .

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito e con l'esistente programmazione aziendale.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporre anche per eventuali altri allacciamenti d'utenza.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti.

La costruzione degli allacciamenti, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 42 e con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Art. 17 - Misuratore di utenza - Custodia del punto di consegna

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata:

- a) per i contatori in nicchia: sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato;
- b) per i contatori in pozzetto: all'interno del perimetro del fabbricato.

I contatori dovranno in ogni modo essere collocati in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolarne la lettura e la manutenzione.

Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

Subito a valle del contatore, l'Utente deve installare, a propria cura e spese, un rubinetto di arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza.

I contatori, sia in pozzetto sia in nicchia, devono essere protetti da uno sportello o chiusino installato a spese dell'Utente.

L'Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore stesso.

L'Utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature e l'eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.

In particolare l'Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Art. 18 -Sostituzione e spostamento del contatore

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.

E' facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell'Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d'accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest'ultimo e l'Utente.

Inoltre, il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall'Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all'esecuzione d'Ufficio con addebito all'Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.

In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'Utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Gestore.

Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.

E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Art. 19 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore

Quando l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituito con un nuovo contatore previa comunicazione all'Utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l'Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore sia già stato sostituito per verifica della sua funzionalità, secondo

quanto stabilito al comma precedente, nel caso in cui esso sia risultato idoneo, oltre al corrispettivo previsto, all'Utente sarà addebitato anche l'intervento per l'installazione del nuovo contatore qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.

Quando sia, invece, riscontrato l'irregolare funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a spese del Gestore e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata. Non si può in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura suscettibile di fatturazione. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, con giudizio motivato del Gestore in base ai consumi storici rilevati sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.

Art. 20 - Controllo

Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso d'opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.

Art. 21 - Verifica del livello di pressione

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.

La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento.

Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall'Utente

Art. 22 - Manomissioni delle opere del contatore

E' fatto assoluto divieto all'Utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.

La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell'Utente della penalità prevista dal tariffario.

Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente.

Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l'Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.

Art. 23 – Interruzione del Servizio

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore s'impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 24 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.

Il personale incaricato dal Gestore dell'effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l'Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all'Utente. In caso d'assenza dell'Utente l'intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata su richiesta al domicilio dell'Utente.

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle dell'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell'Utente.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla L. 46/90.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Art. 25 - Limitatori di portata

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.

Nel caso consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.

Art. 26 - Norme per l'esecuzione delle prese

Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.

Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico.

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 27 – Servizio antincendio

Il Gestore si rende disponibile alla installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.

Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.

In caso di utilizzo delle bocche antincendio private, a qualsiasi titolo avvenuto, l'Utente dovrà darne avviso scritto al Gestore entro 48 ore. L'apertura delle bocche antincendio effettuata in mancanza dell'avviso di apertura nei termini suddetti darà luogo all'applicazione della penale prevista dall'art. 42 del presente Regolamento.

NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Art. 28 - Generalità sugli impianti interni.

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna, nicchia e/o pozzetto inclusi, è effettuata a cura e spese da parte dell'Utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.

Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.

Art. 29 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell'acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Art. 30 - Collegamenti d'impianti ed apparecchi utilizzatori

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d'elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 31 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d'inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.

La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Art. 32 - Impianti di pompaggio privati

Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad una adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell'articolo seguente.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

Art. 33 – Serbatoi di accumulo privati

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell'acqua contenuta. Dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.

Art. 34 – Pozzi d'acqua ad uso privato.

Tutti i pozzi d'acqua ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d'acqua da essi prelevata.

I pozzi d'acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall'acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l'azienda procederà con la sospensione dell'erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell'Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l'interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell'utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.

ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

Art. 35 – Lettura del contatore

L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l'Utente allo scopo di agevolare l'accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio gratuito che consenta all'Utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del servizio Idrico Integrato.

Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due letture del contatore con propri incaricati nell'arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all'Utente, quest'ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio .

Art. 36 – Fatturazione dei consumi

Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall'Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.

Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d'Ambito.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l'Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d'eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.

Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa dell'Utente, quest'ultimo sarà soggetto al pagamento della penale prevista all'art. 42 del presente Regolamento.

Il pagamento della fattura non libera l'Utente dall'addebito d'eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d'addebiti erroneamente non imputati.

Art. 37 – Contenuti del documento di fatturazione

Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.

La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 38 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell'acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell'anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all'avvenuta perdita nell'impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione.

La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all'ultima lettura utile alla fatturazione.

La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'Utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:

- d'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale.

In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Sarà consentito all'Utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. In ogni caso la polizza non dovrà costituire parte integrante del contratto di fornitura.

Art. 39 – Utenze condominiali

Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

In caso di perdite d'acqua, tra il punto di consegna d'utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all'interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. Nel caso d'inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

PAGAMENTI E SANZIONI

Art. 40 – Indennità di ritardato pagamento e morosità

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:

- Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all'interesse legale sull'importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2.5 euro;
- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.

Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell'Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l'indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.

Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l'Utente sarà regolarmente messo in mora. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso (a 30 giorni dalla data dell'avviso) l'Utente dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell'avviso.

Nel caso in cui l'Utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'Utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso qualora l'Utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.

L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 41- Casi di sospensione della fornitura

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (artt. 4, 5 e 7 del presente Regolamento);
- b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
- c) Prelievi abusivi (art. 15 del presente Regolamento);
- d) Cessione dell'acqua a terzi;
- e) Irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 31 e 32 del presente Regolamento);
- f) Opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art.21 e 36 del presente Regolamento);
- g) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (art. 21 del presente Regolamento);
- h) In caso di pericolo per persone o cose;
- i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
- j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 41 del presente Regolamento).
- k) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).

Art. 42 - Condizioni di pagamento particolari

Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.

Art. 43 - Deposito cauzionale

All'atto della stipula del contratto di fornitura l'Utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente stesso.

In caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile.

Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

Art. 44 - Addebiti vari

Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) Penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art. 16 del presente Regolamento);
- b) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 17 e 23 del presente Regolamento);
- c) Corrispettivo per le volture d'utenza (art. 5 del presente Regolamento);
- d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 8 del presente Regolamento);
- e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 20 del presente Regolamento);
- f) Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 41 del presente Regolamento);
- g) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- h) Deposito cauzionale (art. 44 del presente Regolamento);
- i) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 41 del presente Regolamento);
- j) Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di "autolettura" (art. 36 del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra saranno proposte dal Gestore e approvate dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 45 – Utenze preesistenti

Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.

Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.

Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..

Art. 46 – Controversie e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 47 – Infrazioni

Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un pubblico ufficiale.

Art. 48 - Tasse e imposte

Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell'Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore fino a concorrenza della metà del loro importo.

Art. 49 – Revisioni del presente Regolamento

Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Bacchiglione, l'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore a quella prevista all'art. 1.

Art. 50 - Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ACQUEVENETE S.p.A.

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	33
ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	33
ART.2 – DEFINIZIONI.....	33
ART.3 – COMPETENZE	34
ART.4 – CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI.....	35
PARTE II – SCARICHI RECAPITANTI NELLA PUBBLICA FOGNATURA.....	36
– NORME GENERALI –.....	36
ART.5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E RELATIVE SPESE	36
ART.6 – PRESCRIZIONI, OBBLIGHI E DIVIETI AL RECAPITO.....	36
ART.7 – CRITERI DI ALLACCIAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE	38
ART.8 – ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE	39
ART.9 – ESECUZIONE D’UFFICIO DEL PROGETTO E DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	39
ART.10 – VISITE TECNICHE - VERIFICA DELLE OPERE	39
ART.11 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E SCARICO IN FOGNATURA.....	39
ART.12 – PROGETTO, ESECUZIONE, COLLAUDO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA E ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	41
ART.13 – FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE	41
ART.14 – COLLETTORI DEI CORTILI E DEGLI SPAZI INTERNI	41
ART.15 – POZZI NERI, FOSSE SETTICHE, VASCHE IMHOFF E MANUFATTI SIMILI	42
ART.16 – OSSERVAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI EDILIZI E DI IGIENE	42
PARTE III – ESERCIZIO DEGLI ALLACCIAMENTI	43
ART.17 – MANUTENZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO	43
ART.18 – ISPEZIONI E CONTROLLI.....	43
ART.19 – RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI	43
ART.20 – RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE	44
PARTE IV – APPROVVIGIONAMENTI IDRICI AUTONOMI.....	45
ART.21 – RILEVAZIONI DEI CONSUMI IDRICI.....	45
PARTE V – UTENZE DOMESTICHE – NUOVI FABBRICATI.....	46
ART.22 – ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	46
ART.23 – CARATTERISTICHE E MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO.....	46
ART.24 – RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	47
PARTE VI – UTENZE DOMESTICHE – FABBRICATI ESISTENTI	48
ART.25 – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	48
ART.26 – VISITE TECNICHE – VERIFICA DELLE OPERE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	48
PARTE VII – UTENZE INDUSTRIALI	49

ART.27 – PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO CAUSATO DALLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE.....	49
ART.28 – OBBLIGO DI SCARICO NEI COLLETTORI PER LE UTENZE INDUSTRIALI.....	49
ART.29 – AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO	50
ART.30 – ELABORATI DI PROGETTO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO.....	50
ART.31 – MODALITÀ ESECUTIVE DEI COLLETTORI DI ALLACCIAMENTO	51
ART.32 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	52
ART.33 – TITOLARITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	52
ART.34 – VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E REVOCA.....	52
ART.35 – RIUNIONI DI PIÙ SCARICHI.....	53
ART.36 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	53
ART.37 – IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO.....	54
ART.38 – DISCIPLINA DEI CICLI PRODUTTIVI.....	55
ART.39 – MODIFICA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI	55
PARTE VIII – NORME PARTICOLARI RELATIVE AGLI SCARICHI INDUSTRIALI	56
ART.40 – SCARICHI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	56
PARTE IX – UTENZE NON ALLACCIABILI ALLA FOGNATURA	58
ART.41 – UTENZE DOMESTICHE O INDUSTRIALI SITE IN ZONA NON SERVITA DA FOGNATURA CON SCARICO SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO	58
PARTE X – TARIFFE	59
ART.42 – TARIFFE SULLE ACQUE DI SCARICO	59
PARTE XII – DISPOSIZIONI VARIE.....	60
ART.43 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, SUA DURATA E RELATIVE MODIFICHE	60
ART.44 – PUBBLICITÀ	60

Parte I – Disposizioni di carattere generale

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue da insediamenti domestici ed industriali, classificati secondo le definizioni dell'articolo 4, comma 2 e 3 del presente Regolamento.
2. Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
3. Esso ha lo scopo di stabilire:
 - a) le norme tecniche per gli allacciamenti;
 - b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle fognature per i nuovi insediamenti e quelli esistenti;
 - c) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascuna sostanza inquinante in base alla normativa vigente ed in funzione dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
 - d) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi e al regime di scarico.
4. Nell'applicazione del presente Regolamento il Comune potrà operare direttamente o tramite l'Azienda di Gestione, di seguito indicata come "il Gestore".

Art.2 – Definizioni

1. Nel presente Regolamento è adottata la stessa terminologia tecnica della normativa vigente (D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal successivo D.Lgs. 258/00):
 - a) "*abitante equivalente*": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) "*acque reflue domestiche*": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - c) "*acque reflue industriali*": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - d) "*acque reflue urbane*": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - e) "*acque reflue assimilabili*": acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche sono gli scarichi provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99 e della normativa vigente;
 - f) "*fanghi*": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - g) "*rete fognaria*": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

- h) *“fognature separate”*: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia,
 - i) *“scarico”*: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
 - j) *“acque di scarico”*: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
 - k) *“fognatura pubblica”*: complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.
 - l) *“stabilimento industriale”* o, semplicemente, *“stabilimento”*: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
 - m) *“valore limite di emissione”*: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.
2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie devono essere effettuate adottando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi, tenendo conto in particolare:
- a) il volume e le caratteristiche delle acque reflue urbane;
 - b) la prevenzione di eventuali fuoriuscite;
 - c) la prevenzione dell'infiltrazione di acqua di falda;
 - d) la prevenzione dell'infiltrazione di acque piovane;
 - e) la limitazione dell'inquinamento dei corpi ricettori, dovuto a tracimazioni causate da piogge violente;
 - f) la prevenzione dei rischi derivanti da tracimazioni causate da piogge violente;
 - g) la possibilità di ispezione con mezzi visivi;
 - h) la necessità di garantire un rapido deflusso.
3. Fatte salve le competenze regionali, in condizioni transitorie e comunque in assenza di delimitazione, il Gestore provvede, alla delimitazione del bacino drenante che contribuisce all'inquinamento delle aree sensibili, di concerto con il Comune e con gli altri Enti istituzionalmente e territorialmente coinvolti.

Art.3 – Competenze

1. Sono di competenza delle Amministrazioni Comunali: l'assunzione di eventuali provvedimenti sanzionatori a carico dei trasgressori in base alle leggi vigenti, la pianificazione territoriale ed urbana congruente ed in linea con gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.
2. Sono di diretta competenza ed esclusiva responsabilità del Gestore, che vi provvede a mezzo dei propri servizi tecnici:
 - a) la gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - b) lo studio, la progettazione, la costruzione, la direzione lavori ed il collaudo delle opere finanziate e necessarie per la raccolta, la regolazione e la depurazione delle acque di scarico nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico;

- c) la valutazione di piani e progetti relativi al sistema fognario delle nuove urbanizzazioni;
 - d) la costruzione ed il collaudo degli allacciamenti in suolo pubblico, di nuovi collettori o della sostituzione di quelli esistenti;
 - e) la sorveglianza tecnica nella costruzione degli allacciamenti in suolo privato; che potranno essere eseguiti anche a cura del Gestore con spese a carico dell'Utente come previsto dall'art. 8 del presente Regolamento;
 - f) l'autorizzazione allo scarico nelle reti fognarie comunali;
 - g) l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per gli scarichi generati dalle infrastrutture fognarie e dagli impianti di depurazione;
 - h) l'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione in base alla normativa vigente;
 - i) la determinazione dei limiti e delle norme di accettabilità nelle fognature in base alle leggi vigenti;
 - j) la gestione e manutenzione ordinaria, delle opere di cui ai precedenti punti a) e b).
3. Sono di competenza, non esclusiva, del Gestore:
- a) la predisposizione dei necessari controlli sugli allacciamenti privati alle reti fognarie comunali e la segnalazione al Comune o alle Autorità competenti di eventuali trasgressioni in base alle leggi vigenti;
 - b) l'effettuazione di ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
 - c) La pulizia degli impianti di trattamento domestici delle utenze non allacciate alla pubblica fognatura ed il conseguente trattamento e smaltimento dei fanghi in accordo con le Amministrazioni Comunali;

Art.4 – Classificazione degli scarichi

1. Agli effetti dei recapiti e della depurazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi sono classificati in:
 - a. scarichi di acque reflue domestiche;
 - b. scarichi di acque reflue industriali.
2. Per scarico di acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali, industriali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
3. Per scarico di acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
4. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che presentano caratteristiche equivalenti nonché le acque reflue contemplate nell'art. 28 comma 7 del D.Lgs. 152/99, così come modificato dal D.Lgs. 258/00 e dalla normativa vigente.

Parte II – Scarichi recapitanti nella pubblica fognatura – Norme generali –

Art.5 – Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il Gestore provvede, a propria cura e a spese del richiedente, alla costruzione in suolo pubblico delle opere di allacciamento fino al pozzetto di ispezione compreso. I richiedenti provvederanno all'esecuzione delle opere stesse all'interno della proprietà privata e comunque fino al pozzetto di ispezione stesso.
2. In via eccezionale, il Gestore potrà autorizzare il richiedente ad eseguire i lavori di allacciamento in suolo pubblico mediante impresa esecutrice da quest'ultimo individuata, la quale dimostri idonea capacità tecnica ed organizzativa.

Art.6 – Prescrizioni, obblighi e divieti al recapito

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. Le utenze domestiche, e quelle ad esse assimilate, poste all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella fognatura urbana a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento. Restano salvi gli effetti di cui al comma 11 del presente articolo.
3. Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche. Le relative acque meteoriche dovranno essere smaltite secondo le modalità indicate al comma 17.
4. Nelle zone ove esiste o è prevista la fognatura a sistema separato, tutte le acque reflue domestiche, dovranno essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore comunale della rete nera, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera le acque meteoriche, pertanto i proprietari saranno tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e quelle meteoriche nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito, secondo le modalità indicate al comma 17.
5. Le proprietà vicine ad un corso d'acqua naturale o artificiale devono versarvi direttamente le acque meteoriche, previo parere favorevole dell'Ente preposto alla gestione degli stessi (la Provincia). Le acque meteoriche, qualora tecnicamente possibile, possono anche essere smaltite su suolo, previo parere favorevole dell'Ente preposto (la Provincia). I pluviali di facciata dovranno avere lo scarico a terra.
6. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che, previa autorizzazione, recapitano in reti fognarie, sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento.
7. Per tutti gli scarichi industriali, l'autorizzazione allo scarico resta subordinata alla verifica da parte del Gestore della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, dello stato delle opere di fognatura e dell'impianto di depurazione, del recapito finale della fognatura, nonché di altri fattori che il Gestore riterrà necessario considerare. (Ad esempio: inquinamento dei fanghi, ...)
8. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di immissione allo scarico in pubblica fognatura, i liquami scaricati dovranno ottemperare alle normative vigenti in materia di

disciplina degli scarichi, con riferimento alla normativa nazionale del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00 ed alla normativa regionale P.R.R.A. 962/1989 della Regione Veneto.

9. E' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per il buon funzionamento degli impianti e relativi manufatti fognari. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a. benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
 - b. qualsiasi quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c. sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - d. sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente, o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e. reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f. reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possano precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g. ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc.) anche se sminuzzata a mezzo trituratori domestici od industriali;
 - h. reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - i. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte;
10. E' vietato lo scarico in fognatura nera delle acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e delle acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento provvisorio della falda. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l'autorizzazione per l'eventuale scarico delle acque suddette, in fognatura mista; in tal caso, gli scarichi saranno ammessi purché dotati di misuratore di portata e pertanto ritenuti soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
11. Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo. Per specifiche, documentate e gravi ragioni accertate con apposito verbale dell'Ufficio Tecnico del Gestore che comprovi che l'Utente si trovi nell'impossibilità di immettere i propri reflui in fognatura, è ammesso lo scarico effettuato in una delle altre maniere consentite dalla legge in considerazione della tipologia dell'insediamento.
12. E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale. Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.

13. E' fatto espresso divieto di immettere nelle fognature scarichi non autorizzati o che per modifica della tipologia o delle quantità scaricate differiscano sostanzialmente dalle caratteristiche approvate. E' fatto inoltre divieto di immettere, anche occasionalmente, senza preventiva autorizzazione, acque di superficie o di falda.
14. Il Gestore ha la facoltà di procedere, con personale da esso incaricato, ad effettuare ispezioni tecniche alle canalizzazioni ed agli impianti privati, dall'origine dello scarico, fino alla sua confluenza nella pubblica conduttura, ed al prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
15. Per esigenze tecniche legate al buon funzionamento della rete fognaria nonché dell'impianto di depurazione terminale, il Gestore può imporre limitazioni volumetriche agli scarichi di acque reflue in reti fognarie. Per le stesse esigenze tecniche possono essere imposti tempi ed orari di immissione tali da facilitare il funzionamento del sistema fognatura-depuratore.
16. Le reti per la raccolta delle acque nere dovranno essere distinte dalle reti per la raccolta delle sole acque meteoriche, indipendentemente dal fatto che il collettore comunale sia di tipo misto o separato.
17. Lo scarico di acque meteoriche è ammesso:
 - a. in acque superficiali, purché nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 31 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fino ad un'eventuale diversa regolamentazione da parte della Regione;
 - b. sul suolo con le limitazioni dell'art. 39 del D.Lgs 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00, fatte salve le competenze regionali;
 - c. in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata, qualora non esista o non sia possibile utilizzare una rete separata per lo smaltimento delle acque suddette. Lo scarico delle acque meteoriche va immesso in rete fognaria nel punto compatibile più vicino a quello di formazione.
18. Gli insediamenti temporanei, quali cantieri per nuove edificazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle relative acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla pubblica fognatura, ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
19. Gli scarichi di campi nomadi, camper, fiere e similari, devono essere allacciati alla pubblica fognatura. Qualora per comprovate difficoltà tecnico-economiche ciò non sia possibile, tali scarichi devono essere provvisti di idonei sistemi di depurazione.
20. E' fatto divieto di diluire gli scarichi terminali o parziali.
21. E' tassativamente vietato l'uso di pozzi neri e pozzi assorbenti di qualsiasi altra natura. Inoltre, il Gestore potrà eventualmente vietare l'impiego di fosse biologiche e di qualsiasi altro manufatto che comporti la sosta prolungata dei liquami neri, o la loro dispersione, prima dell'immissione nella fognatura, sia essa nera (sistema separato) o mista. In tal caso i suddetti manufatti debbono essere opportunamente esclusi dall'immissione nella fognatura e messi fuori uso secondo quanto previsto dall'art. 15.

Art.7 – Criteri di allacciamento delle utenze domestiche

1. I liquami provenienti da utenze domestiche in cui si utilizzano, o siano immagazzinati, oli o prodotti simili, possono essere scaricati nella fognatura comunale previa facoltà del Gestore di imporre l'adozione di pozzetti speciali per la separazione di oli. Tale dispositivo potrà essere utilizzato anche in caso di raccolta separata e smaltimento di acque meteoriche provenienti da piazzali o superfici impermeabili soggette alla deposizione di oli.
2. Il modello di tali manufatti deve essere approvato dal Gestore.

Art.8 – Allacciamenti di apparecchi e locali a quota inferiore al piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico di tali apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale, a cura e spese dell'Utente, mediante pompa, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo di prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore del recipiente.

Art.9 – Esecuzione d'Ufficio del progetto e delle opere di allacciamento

1. Qualora il titolare di uno scarico di acque reflue domestiche non provveda alle opere di allacciamento che a lui competono, il Gestore ha facoltà di disporre l'esecuzione d'ufficio previa ordinanza del Sindaco.
2. Il preventivo di spesa sarà notificato agli Utenti interessati, che dovranno provvedere a risarcire le spese tecniche.
3. Trascorso il termine concesso per l'esecuzione delle opere, il Gestore, previa ordinanza del Sindaco, ha facoltà di disporre direttamente l'esecuzione d'Ufficio, tramite impresa di sua fiducia.
4. Ferma restando ogni altra eventuale disposizione di legge, anche a carattere penale, le spese per l'esecuzione delle opere come risultanti da certificato di pagamento all'impresa incaricata, vengono addebitate all'Utente inadempiente, maggiorate delle spese generali. Di tale addebito viene data comunicazione scritta all'Utente che nel termine di 30 giorni può far pervenire per iscritto ricorso al Gestore.

Art.10 – Visite tecniche - Verifica delle opere

1. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono preventivamente autorizzate dal Gestore su richiesta documentata.
3. terminate le opere di allacciamento, sia esso industriale che domestico, all'interno della proprietà privata, l'Utente dovrà darne immediata comunicazione al Gestore.
4. Il Gestore potrà disporre l'esecuzione di un collaudo tecnico-funzionale e di un controllo chimico-biologico sulla qualità delle acque reflue scaricate.
5. In sede di collaudo il Gestore potrà verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni del progetto approvato e qualora venissero riscontrate differenze ritenute non giustificate, e comunque non accettabili, inviterà l'Utente interessato a adeguare le opere al progetto, ad adottare altre soluzioni concordate e ritenute valide, stabilendo il termine entro il quale dovranno essere eseguiti i lavori relativi. Si ripeterà quindi la procedura sopra indicata ai commi 3 e 4.

Art.11 – Autorizzazione all'allacciamento e scarico in fognatura

1. Le richieste di autorizzazione all'allacciamento per acque reflue in pubblica fognatura, dovranno essere rivolte al Comune e devono contenere le seguenti informazioni:

- a. generalità del proprietario dello stabile e dei condomini con le rispettive quote di proprietà;
 - b. indicazione della cubatura dello stabile, della superficie complessiva coperta, del numero di locali (servizi esclusi), del numero di servizi igienici e della superficie complessiva scoperta;
 - c. indicazione della o delle fonti di approvvigionamento idrico dello stabile (acquedotto comunale o consortile, pozzi cisterne);
 - d. elenco e sommaria descrizione di eventuali manufatti di pretrattamento dei liquami esistenti, quali fosse biologiche, pozzi neri, pozzi perdenti;
 - e. indicazione degli attuali punti di recapito degli scarichi (fognatura pubblica, corsi d'acqua superficiale, suolo);
 - f. progetto delle opere di allacciamento in conformità a quanto specificato agli artt. 22 e 30;
 - g. indicazione (in termini di area e percentuale) della frazione di area scoperta collettata nella rete fognaria;
 - h. indicazione della tipologia di convogliamento delle acque meteoriche raccolte sui tetti e sulle superfici pavimentate scoperte (pluviali, canalette di scolo) e di eventuali dispositivi di stoccaggio continuo o temporaneo delle acque meteoriche drenate (pozzi perdenti, pozzi di raccolta delle acque meteoriche per l'irrigazione).
 - i. indicazione della data prevista di inizio lavori;
2. L'accettazione della richiesta di autorizzazione all'allacciamento indicherà il punto e la quota di consegna dello scarico e avverrà con comunicazione scritta da parte del Comune (qualora necessitino eventuali prescrizioni o richieste di deposito cauzionali per lavori in sede stradale o altro). In mancanza di tale comunicazione, trascorsi i 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, quest'ultima si intenderà accettata potendosi così dar corso ai lavori.
 3. L'autorizzazione allo scarico può in qualsiasi epoca essere soggetta alla imposizione di prescrizioni speciali da parte del Gestore ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose, pregiudizio all'igiene pubblica o all'ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di gestione delle canalizzazioni di fognature interessate o all'impianto di trattamento.
 4. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche che, per quanto stabilito all'art. 6, hanno l'obbligo dell'allacciamento alla fognatura, dovrà comunque essere presentata al Comune, da parte dell'Utente interessato, espressa richiesta di autorizzazione per le opere di allacciamento comunicando la data presunta di inizio lavori e lo schema della canalizzazione esistente e di futura realizzazione da formulare nei modi e nei tempi previsti del presente Regolamento, trascorsi i quali il Gestore potrà intervenire d'ufficio con spese a carico dell'Utente. Il Gestore, durante l'esecuzione dei lavori, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne ordina l'adeguamento in caso di difformità.
 5. Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, che, verificata la compatibilità dello scarico con il funzionamento del sistema di convogliamento e trattamento delle acque reflue, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art.12 – Progetto, esecuzione, collaudo delle opere di allacciamento alla fognatura e attivazione dello scarico

1. Il progetto dovrà essere sviluppato in funzione dei medesimi elementi riportati nella domanda di allacciamento di cui all'art. 11 eventualmente integrati da altre informazioni richieste dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione.
2. L'Ufficio Tecnico del Gestore dovrà essere a disposizione per ogni eventuale chiarimento nel corso della redazione del progetto.
3. La sede stradale manomessa per l'esercizio delle opere in oggetto, previa richiesta di nulla osta, dovrà essere ripristinata da parte di chi ha effettuato i lavori; analogamente dovranno essere ripristinati gli eventuali sottoservizi incontrati e temporaneamente intercettati. Le spese relative a tali ripristini sono pure a carico dei proprietari dell'insediamento interessato all'allacciamento.
4. Per gli scarichi di acque reflue industriali, ad avvenuto allacciamento, il Gestore programmerà una serie di controlli, di cui al comma successivo, per verificare che lo scarico medesimo rientri nei limiti di accettabilità fissati dal Gestore previa approvazione dell'A.A.T.O. e sia accertata la rispondenza dei requisiti quantitativi e qualitativi degli stessi con i dati dichiarati nella domanda di autorizzazione.
5. In sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico all'Utente industriale, il Gestore del servizio prescrive una serie di controlli sulla qualità dell'acqua scaricata, sulla portata, ed altre modalità di scarico, la cui frequenza verrà stabilita dal Gestore stesso sulla base delle dimensioni e delle caratteristiche dei reflui provenienti dall'utenza suddetta. I prelievi e le analisi di controllo verranno programmati dal Gestore che si servirà di un Laboratorio di propria fiducia con spese a carico dell' "Utente Industriale" (il Laboratorio dovrà essere accreditato in conformità agli standard europei di Garanzia Qualità, per tutti i parametri misurati). I valori riscontrati durante le prescritte analisi di controllo verranno utilizzati per le verifiche previste dall'art. 18 e concorreranno alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione.
6. Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui sopra sarà considerato abusivo e passibile quindi di sanzioni amministrative (art. 3 comma 1), fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
7. Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.

Art.13 – Fognatura nelle strade e nelle piazze private

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6, i proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le strade e le piazze stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità previste all'articolo 6 comma 17.
2. In ogni caso, dovrà essere previsto un sistema separato per la raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate.
3. Il termine prescritto per l'esecuzione delle opere è di un anno dalla notifica del Gestore dell'obbligo di allacciamento. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
4. Qualora i proprietari interessati non provvedano, il Gestore provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere secondo quanto previsto all'art. 9.

Art.14 – Collettori dei cortili e degli spazi interni

1. Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile, di almeno 50 cm di profondità. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento su suolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione.
2. Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento su suolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.

Art.15 – Pozzi neri, fosse settiche, vasche imhoff e manufatti simili

1. I pozzi neri, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso a norma all'art.6 comma 21, quando l'utenza domestica venga allacciata alla fognatura, devono essere svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato.
2. L'allacciamento alla fognatura comunale deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni di cui al comma precedente.

Art.16 – Osservazione dei Regolamenti Comunali edilizi e di igiene

1. Tutti gli Utenti del servizio sono comunque tenuti all'osservazione dei Regolamenti edilizi e di igiene del Comune in cui è ubicato l'impianto di fognatura.

Parte III – Esercizio degli allacciamenti

Art.17 – Manutenzione delle opere di allacciamento

1. La manutenzione e la pulizia delle condotte di allacciamento alla fognatura, e dei manufatti connessi, interni alle proprietà private, sono affidate ai proprietari, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili, fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.
2. Il Gestore potrà diffidare l'Utente ad eseguire i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione alle condotte di cui al comma precedente, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.

Art.18 – Ispezioni e controlli

1. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 152/99, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
2. Il Gestore può imporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi e la registrazione dei dati. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione delle stesse saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità della loro continua efficienza.
3. Sarà obbligo dei tecnici dipendenti del Gestore rispettare le norme e prescrizioni stabilite in materia di sicurezza ed igiene dell'insediamento in cui sono previsti i controlli.

Art.19 – Responsabilità degli Utenti

1. L'autorizzazione concessa dal Gestore non comporta in alcun modo un'assunzione di responsabilità, circa l'idoneità delle opere di allacciamento o degli eventuali impianti di pretrattamento, di assicurare adeguate condizioni di funzionamento ed il rispetto dei limiti di accettabilità. Tale responsabilità resta quindi di esclusiva competenza degli Utenti.
2. Gli Utenti industriali e domestici rispondono al Gestore per tutti i danni che si dovessero verificare alla fognatura pubblica e all'impianto di depurazione terminale in seguito a difettose installazioni, manutenzioni o utilizzazione della rete di fognatura interna, degli impianti di pretrattamento, delle opere di allacciamento.
3. Per danni conseguenti all'abusiva immissione nella fognatura di acque di rifiuto aventi caratteristiche non compatibili con i limiti di accettabilità previsti o con quanto stabilito all'art.6, l'Utente resta responsabile anche qualora il danno si verifichi a distanza di tempo dal fatto.
4. L'Utente è responsabile della condotta interna di allacciamento fino al pozzetto di allaccio predisposto dal Gestore.

Art.20 – Rifusione di danni alle infrastrutture

1. Qualsiasi danno alle infrastrutture e agli impianti di depurazione causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all'Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, maggiorate dei 15% per spese generali, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all'Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.

Parte IV – Approvvigionamenti idrici autonomi

Art.21 – Rilevazioni dei consumi idrici

1. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e recapitano le acque in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
2. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'utente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).
Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.
3. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura, approvati dal Gestore.
4. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica dell'idoneità tecnica dell'apparecchio. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
5. Gli Utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
6. Le spese per il rilevamento del consumo idrico, saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico (art. 31).
7. Qualora non fosse presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale quantitativa e qualitativa dei consumi presunti di cui all'art. 7 della L.10/5/1976 n.319, all'art. 10 della L. 24/10/1979 n.650 e all'art. 8 della L.R. 14/4/1980 n.26.

Parte V – Utenze domestiche – Nuovi fabbricati

Art.22 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura

1. Per i nuovi scarichi in rete fognaria la domanda di allacciamento sarà contestuale alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia costituisce anche autorizzazione all'allacciamento in fognatura. Nel progetto edilizio dovranno essere indicate le modalità di allacciamento alla fognatura medesima.
2. Il progetto a firma di tecnico abilitato competente in materia, dovrà comprendere:
 - a. una relazione tecnica in cui siano riportate una descrizione delle opere previste con l'indicazione dei materiali impiegati e la descrizione delle eventuali apparecchiature previste, i calcoli di dimensionamento idraulico delle canalizzazioni e ogni altra indicazione utile a definire la caratteristica delle opere in genere;
 - b. documentazione grafica comprendente:
 - la planimetria catastale della zona in scala 1:1000-2000 con indicazione della fognatura comunale, dei pozzetti stradali, ecc.;
 - le piante del fabbricato e delle aree esterne;
 - la pianta stato attuale in scala 1:50-100-200 dell'esistente sistema fognario;
 - pianta di progetto in scala 1:50-100-200 dello stato riformato del nuovo sistema da realizzare.
 - schema dettagliato della rete (e dei pozzi) di fognatura interna con l'indicazione dei diametri delle tubazioni (separate) sia per le acque nere che per le acque meteoriche; i punti d'ispezione;
 - la posizione e il diametro dell'eventuale sifone idraulico;
 - la posizione e le caratteristiche del pozzetto di prelievo campioni, da concordarsi preventivamente con il Gestore;
 - la posizione e il diametro degli esalatori e dell'eventuale bypass;
 - i dati completi dello scarico finale per il tratto interessante la strada pubblica con riguardo a: il diametro ed il tubo (tipo) per l'innesto nel collettore (non inferiore a 150 mm e mai superiore al diametro del collettore della pubblica fognatura e con pendenza mai inferiore al 5 per mille);
 - un disegno quotato (in fase progettuale) di una sezione longitudinale (e trasversale) mediante l'accertamento sul posto della quota di fondo (in m) e del diametro della fognatura comunale;

Art.23 – Caratteristiche e modalità tecniche di allacciamento

1. I collettori di allacciamento ed i pozzetti di ispezione devono essere impermeabili, in modo da evitare la fuoriuscita e la dispersione nel terreno degli effluenti inquinati.
2. I materiali costituenti le condotte devono essere di tipo adatto allo scopo, tenuto conto della natura delle acque di rifiuto che vi devono essere immesse e dei carichi stradali a cui saranno sottoposte.
3. Le condotte di allacciamento alla fognatura devono essere, per quanto possibile, corte, rettilinee e protette contro il gelo. All'esterno dovranno avere una copertura di almeno 60 cm di terreno.

4. Le canalizzazioni private debbono essere opportunamente dimensionate con diametri di regola non inferiori a 150 mm e con pendenze non inferiori al 5 per mille.
5. I tubi debbono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a tenuta perfetta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza dal funzionamento della fognatura.
6. I materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione dei liquami. Sono esplicitamente vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento.
7. I cambiamenti di direzione dovranno essere realizzati con appositi pozzetti stagni con il fondo sagomato al fine di creare la continuità di scorrimento dei fluidi nelle tubazioni in ingresso e in uscita.
8. Le immissioni nella fognatura avverranno tramite apposite tubazioni collegate ai pozzetti di ispezione stradali e progettualmente previste per tutti i nuovi collettori. Per i collettori esistenti, già appartenenti alle fognature, le immissioni dovranno, ovunque possibile, essere convogliate alle camerette di ispezione, o altrimenti essere realizzate secondo le modalità di volta in volta indicate dal Gestore. Di norma, i collettori di immissione degli allacciamenti privati non dovranno avere diametro superiore a quello delle tubazioni di collegamento alla pubblica fognatura.
9. Tutte le colonne di scarico dovranno essere adeguatamente ventilate. In nessun caso possono essere utilizzati a tale scopo i tubi delle condotte pluviali e le tubazioni di scarico delle fognature; ove tale collegamento esistesse, potrà essere posto un sifone al piede della tubazione pluviale.
10. I tubi di scarico della rete pluviale e di quella nera prima della immissione nel condotto di allacciamento devono essere muniti di una bocca per ispezione del tronco in sede stradale ed, eventualmente, di un sifone idraulico, che deve essere di grès o di ghisa o di pvc. Se il condotto stradale è di tipo misto, l'allacciamento è unico e le due reti interne (pluviale e nera) devono essere riunite in un unico pozzetto subito a monte dell'eventuale sifone idraulico.

Art.24 – Rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata dal Gestore, previa constatazione della regolare esecuzione delle opere e la loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati.
2. L'autorizzazione ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legge n. 79 del 17/03/1994, convertito, con modificazioni, in legge n. 172 del 17/05/1995; il rinnovo della stessa deve essere richiesto un anno prima della scadenza (art. 45, comma 7 del D.Lgs 152/99).

Parte VI – Utenze domestiche – Fabbricati esistenti

Art.25 – Allacciamento alla pubblica fognatura

1. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art.4, commi 3 e 4 (acque reflue domestiche), il Comune, nello svolgimento dei lavori di ampliamento della fognatura urbana collegata all'impianto di depurazione o di ristrutturazione e/o di collegamento di condotti già esistenti, invita, mediante raccomandata A/R, tutti i potenziali Utenti a presentare tempestivamente domanda di allacciamento alla pubblica fognatura; tale domanda dovrà pervenire entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione oltre il quale.
2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere corredata della documentazione prevista all'art.22.
3. Eseguita e collaudata la nuova rete fognaria, il Comune provvederà a trasmettere al Gestore i disegni tecnici relativi alla nuova rete e tutte le richieste che i privati interessati avranno presentato.

Art.26 – Visite tecniche – Verifica delle opere e rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Le visite tecniche e la verifica delle opere avvengono secondo le modalità contemplate dall'art.10.
2. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà secondo quanto previsto dall'art. 24.

Parte VII – Utenze industriali

Art.27 – Prevenzione dell'inquinamento causato dalle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

1. Gli insediamenti industriali esistenti serviti da reti fognarie miste potranno predisporre prima dell'immissione nella pubblica fognatura un sistema di misura atto a registrare il valore delle massime portate defluenti: il valore ottenuto come media dei 5 valori più alti registrati nell'arco di ogni anno sarà utilizzato come valore della portata massima oraria da introdurre nel computo della tariffa di cui all'articolo 42. In mancanza del sistema di misura, o in caso di malfunzionamento dello stesso, il valore della portata massima sarà stabilito dal Gestore in base ad una valutazione dell'estensione delle superfici, distinguendo: aree impermeabilizzate, semi-permeabili e permeabili (aree a verde comprese).
2. La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche dovrà avvenire mediante reti fognarie separate con recapito diverso dalla pubblica fognatura. Le utenze industriali dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento prodotto dal dilavamento delle acque meteoriche. In particolare, sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti di lavorazioni che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.
3. Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, per alcune zone del complesso produttivo, il Gestore ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo allontanamento con modalità da definirsi caso per caso. Lo stesso criterio si applica alle acque di lavaggio delle aree esterne.
4. La Regione, ai sensi dell'art.39, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, disciplina i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari ipotesi nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalla superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art.28 – Obbligo di scarico nei collettori per le utenze industriali

1. E' fatto divieto all'Utente industriale di effettuare comunque scarichi di acque inquinate in recapito diverso dalla rete fognaria, attraverso i collettori di allacciamento di cui al successivo art.31. In particolare è vietato smaltire acque inquinate sul suolo e nel sottosuolo.
2. Le acque non inquinate (meteoriche, di raffreddamento) provenienti dagli insediamenti industriali dovranno essere scaricate, in linea di principio, in recapiti diversi dalla rete fognaria. Tale scarico resta comunque subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente preposto che ne prescrive le modalità, così da assicurare comunque la possibilità di controllo.
3. Le acque provenienti da servizi igienici, mense ed abitazioni e comunque da scarichi domestici o assimilati ai domestici, purché convogliate con collettori distinti dagli scarichi industriali, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura e soggette alle norme di cui alle parti V e VI.

Art.29 – Autorizzazione all'allacciamento

1. Gli scarichi di acque reflue industriali, con le eccezioni di cui all'art.6, comma 7, potranno allacciarsi alle reti di raccolta e convogliamento su autorizzazione del Comune e conformemente alle prescrizioni impartite dal Gestore (art. 14, comma 2 del P.R.R.A.), presentando domanda in tal senso secondo le modalità di cui al successivo art.30.

Art.30 – Elaborati di progetto delle opere di allacciamento

2. La richiesta di autorizzazione all'allacciamento, in carta semplice, deve essere presentata al Comune, corredata da una relazione tecnica descrittiva (in duplice copia) redatta da professionista abilitato, contenente:
 - a. la ragione sociale e l'indirizzo esatto della ditta;
 - b. le generalità e l'indirizzo del rappresentante della ditta; titolare e del legale;
 - c. gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'insediamento produttivo;
 - d. la cartografia tematica costituita da planimetria (in duplice copia) relativa all'estratto catastale in scala 1:2000 d'insieme della zona in cui è ubicato l'insediamento e planimetria in dettaglio (preferibilmente in scala 1:200) su cui siano riportate le reti di fognatura interna separatamente per le acque meteoriche o comunque non inquinate e per le acque di processo dei servizi e simili di cui si richiede l'allacciamento, nonché l'ubicazione e le dimensioni dei condotti di scarico esistenti e/o previsti e del pozzetto necessario ai prelievi di controllo.
 - e. il numero degli addetti impiegati;
 - f. una descrizione dei cicli produttivi dell'azienda con l'indicazione delle lavorazioni da cui generano gli scarichi;
 - g. le caratteristiche quantitative (portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero) e qualitative dello scarico in atto o proposto, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs. 152/99 e s.m. dal D.Lgs. 258/00, allegando analisi chimiche e precisando le modalità di scarico; l'analisi dovrà inoltre riguardare le sostanze contenute nella tab. 5 dell'all. 5 del D.Lgs. 152/99 o ne dovrà essere dichiarata la non presenza;
 - h. i quantitativi d'acqua consumati giornalmente e globalmente nel corso di un anno solare ed i quantitativi d'acqua inquinati per la quale si richiede l'immissione nella fognatura misurati o stimati dai responsabili della ditta;
 - i. la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate;
 - j. l'esistenza o la proposta di installazione di impianti di trattamento allegando una dettagliata descrizione con indicazione degli eventuali sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione;
 - k. descrizione del sistema complessivo di scarico ivi compreso le operazioni ad esso funzionalmente connesse;
 - l. eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, e di monitoraggio della qualità delle acque scaricate, con indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico;
 - m. accettazione, mediante sottoscrizione della domanda stessa, di ispezioni e controlli allo scarico da parte del Gestore, anche all'interno degli stabilimenti e delle proprietà private;

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/1999, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, la domanda deve altresì indicare:

- n. la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui

- alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi per anno solare);
- o. il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo;
 - p. Le tecniche impiegate per ridurre il consumo di acqua, per favorirne il riuso all'interno dello stabilimento industriale e per ridurre il carico inquinante delle acque usate, anche prima del pretrattamento.
 - q. Le modalità di scarico delle acque meteoriche.
 - r. Le modalità di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (da prevedersi obbligatoriamente nell'ipotesi in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici).
3. L'istanza deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilità del legale rappresentante della ditta e che rispondono a verità.
 4. Il Gestore si riserva comunque di chiedere ulteriori dati e di effettuare eventuali sopralluoghi prima di concedere l'autorizzazione di cui all'articolo successivo.
 5. All'istanza deve inoltre essere allegata una dichiarazione resa e firmata dal legale rappresentante della ditta con cui si accetta incondizionatamente il Regolamento per l'uso e l'esercizio della fognatura e si fa atto di sottomissione per l'esecuzione di eventuali opere di cui all'art.17 del presente Regolamento.

Art.31 – Modalità esecutive dei collettori di allacciamento

1. Tutti gli scarichi di acque di rifiuto comunque inquinate dovranno per ciascuna utenza industriale essere raccolti, se il ciclo produttivo lo consente e non ostano particolari motivi tecnico-economici, in un unico collettore di scarico, che viene definito collettore di allacciamento. Ogni scarico, prima dell'immissione nel collettore, dovrà essere provvisto di un pozzetto d'ispezione per eventuali controlli e prelievi.
2. Il collettore di allacciamento dovrà essere dotato di un pozzetto con chiusino in ghisa ispezionabile, per la misura della portata, ed il prelievo dei campioni. Su richiesta del Gestore, in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico o in qualsiasi momento successivo, in esso potranno essere installati sistemi di campionamento automatico, di monitoraggio in continuo, con eventuale registrazione dei dati. Esso dovrà essere ubicato entro i limiti della proprietà privata e a valle di qualsiasi eventuale impianto di pretrattamento. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire al personale del Gestore un agevole accesso in qualsiasi momento.
3. Il Gestore si riserva di stabilire eventuali indicazioni specifiche relative alla forma e dimensioni di tali pozzetti, in funzione delle portate scaricate dagli insediamenti, delle differenze di quota fra il collettore di allacciamento al limite della proprietà ed il punto di immissione nella fognatura pubblica.
4. Le reti interne delle acque reflue assimilate a quelle domestiche, quali servizi igienici e cucine, delle eventuali acque meteoriche e delle acque reflue industriali, devono essere separate fra di loro fino ai punti di confluenza stabiliti dal Gestore.
5. Dovranno essere previsti uno o più punti di ispezione dei collettori per permetterne il lavaggio e l'eventuale disotturazione.
6. A valle dell'impianto di pretrattamento è consentita la confluenza delle acque assimilate alle domestiche; prima di detta confluenza, in prossimità del limite di proprietà, è predisposto il pozzetto di ispezione e di prelievo campioni per l'analisi delle acque stesse.

Le acque reflue assimilate alle domestiche possono essere convogliate fino al collettore della pubblica fognatura, previa interposizione di pozzetto di ispezione finale per le eventuali verifiche.

7. Le acque meteoriche raccolte mediante rete separata potranno essere immesse nella fognatura pubblica mista, tramite il medesimo collettore delle acque reflue industriali, purché a valle del pozzetto di ispezione dell'impianto di pretrattamento, ovvero tramite collettore distinto. In caso di sistema fognario pubblico separato, le acque meteoriche devono essere convogliate al relativo collettore di pubblica fognatura.

Art.32 – Autorizzazione allo scarico

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico avverrà secondo le modalità previste all'art.24.

Art.33 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico si intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che se ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità allo scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Gestore. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 152/99 integrato dal D.Lgs 258/00.
2. La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.
3. Permanendo tuttavia l'obbligo dell'allacciamento derivante dalla primitiva richiesta, salvo il diritto al recesso di cui al successivo articolo 34, dovrà essere presentata domanda scritta al Gestore di subentro e di rinnovo delle autorizzazioni.
4. Qualora, al verificarsi dei casi di cui al comma 2, si accompagnino modifiche dell'attività produttiva tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato all'articolo 39, la domanda di subentro e di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità previste all'art.11, concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.
5. Qualora non si verificano tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:
 - a. nuova ragione sociale dell'azienda;
 - b. generalità ed indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
 - c. dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttiva nel senso specificato al comma precedente;
 - d. dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.
6. Le domande di cui agli articoli precedenti, dovranno essere presentate entro un mese dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2.

Art.34 – Validità dell'autorizzazione allo scarico e revoca

1. L'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali resta valida quattro anni dalla data di notifica al richiedente ai sensi dell'art. 45, comma 7, del D. Lgs. 152/99, se non si verificano anticipatamente le condizioni di cui agli artt. 33 e 39, salvo quanto previsto dal

D.Lgs. n.372 del 04/08/1999. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dovrà essere formalizzata almeno un anno prima della data di scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 34 del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, il rinnovo deve essere concesso espressamente entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

2. L'autorizzazione allo scarico nelle reti di fognatura può essere revocata dal Gestore nel caso di infrazioni al presente Regolamento e, in particolare, quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a. mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura;
 - b. non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Gestore;
 - c. inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento, nonché degli eventuali sistemi di monitoraggio, campionamento e registrazione;
 - d. inosservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma dell'articolo 38;
 - e. modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato all'articolo 39, senza che ne sia stata data comunicazione al Gestore nei tempi e nei modi previsti.
3. Qualora si verifichino infrazioni di cui al comma precedente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle Autorità competenti, il Gestore ingiunge per iscritto all'Utente responsabile di adeguarsi alle prescrizioni regolamentari entro un termine da stabilirsi caso per caso.
4. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il Gestore revoca l'autorizzazione, ingiungendo di cessare lo scarico. In caso di inadempienza il Gestore provvederà d'ufficio all'interruzione dello scarico.
5. Contro la decisione del Gestore è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.
6. Qualora l'Utente intenda cessare l'attività che produce gli scarichi inquinanti, dovrà essere inviata al Gestore comunicazione di recesso.

Art.35 – Riunioni di più scarichi

1. E' ammessa la riunione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nel collettore recipiente, nei casi in cui particolari condizioni topografiche e urbanistiche lo rendano tecnicamente conveniente. Per ciascuna utenza dovrà comunque essere realizzato un distinto collettore di allacciamento, dotato del pozzetto di misura di cui all'articolo precedente, in modo che venga assicurata la possibilità di controllo di ciascun singolo scarico; soltanto a valle di quest'ultimo è ammessa l'immissione nel collettore di collegamento con la fognatura comunale.
2. Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraversi proprietà private, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore degli Utenti del collettore, che vi potranno in ogni momento accedere per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art.36 – Impianti di sollevamento

1. Nei casi in cui la quota di consegna degli effluenti inquinati da insediamenti produttivi sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell'Utente. In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nell'istanza di allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura, in modo da evitare in quest'ultima rigurgiti o moti vorticosi. Comunque, l'immissione nei collettori, dovrà sempre avvenire a gravità, nel senso in cui la quota di arrivo della condotta di mandata dell'impianto di sollevamento dovrà essere superiore a quella di massimo riempimento nel collettore recipiente.
2. L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico degli efflussi in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento. In particolare potranno essere previste apparecchiature di sollevamento di riserva e paratoie d'intercettazione della rete di fognatura, chiusa o a cielo aperto, interna agli stabilimenti. Di tali dispositivi particolari e del loro funzionamento dovrà essere data ampia illustrazione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
3. E' ammessa la riunione di più scarichi a valle dei rispettivi pozzetti di misura, in un unico impianto di sollevamento, quando ciò sia tecnicamente possibile. Se invece l'impianto di pompaggio serve ad un solo Utente, il pozzetto di misura potrà essere sostituito con altra apparecchiatura di misura da concordarsi con il Gestore e da installare anche a valle dell'impianto stesso.

Art.37 – Impianti di pretrattamento

1. Le utenze industriali i cui scarichi non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti previsti, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di pretrattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi. Potrà essere richiesto dal Gestore anche un sistema per l'equalizzazione delle portate degli scarichi.
2. Sarà a cura del Gestore, prima dell'attivazione dello scarico, la sigillatura della saracinesca dell'eventuale condotta di cortocircuitazione dell'impianto di pretrattamento.
3. Gli Utenti industriali restano esclusivi responsabili della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui e dei rifiuti di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di pretrattamento.
4. Il Gestore si riserva la facoltà di istituire un apposito servizio da porre a disposizione degli Utenti, in base a condizioni e tariffe da definire in apposito Regolamento.
5. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto e degli eventuali sistemi di controllo e di registrazione degli scarichi per avaria e/o straordinaria manutenzione, l'Utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori-servizio dell'impianto.
6. Degli impianti di pretrattamento resta esclusivo responsabile l'Utente che ne assicura il corretto funzionamento. È responsabile inoltre della mancata manutenzione di eventuali strumenti di controllo installati al fine di misurare in continuo, con registrazione, parametri significativi dello scarico.

7. Gli impianti e le apparecchiature di controllo devono risultare conformi al progetto allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico di cui all'art.32, in caso di modifica l'Utente è tenuto a fornire preventiva documentazione al Gestore.

Art.38 – Disciplina dei cicli produttivi

1. E' facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Allo scopo, l'Autorità d'Ambito, sentito il gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.

Art.39 – Modifica delle attività industriali

1. I responsabili degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico di cui all'art.32 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative o quantitative delle proprie acque come indicato al punto successivo, debbono darne preventiva comunicazione al Gestore richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.
2. Tale disposizione si applica quando:
 - a. la portata scaricata giornalmente superi di oltre il 20% quella originaria;
 - b. il carico giornaliero o la concentrazione media di uno o più dei principali inquinanti superino di oltre il 10% il valore dichiarato nella domanda di allacciamento;
 - c. venga rilevata negli scarichi la presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modificano in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo.
3. Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti di accettabilità previsti. Per gli scarichi in rete fognaria, nei bacini contribuenti all'inquinamento delle aree sensibili, dovranno anche essere rispettate le prescrizioni previste all'art. 32 del D.Lgs. 152/99.

Parte VIII – Norme particolari relative agli scarichi industriali

Art.40 – Scarichi di insediamenti industriali

1. La possibilità di sversare un'acqua reflua in una rete di fognatura è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
 - a. sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, ecc.);
 - b. buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
 - c. buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, ecc.);
 - d. mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, ecc.).
2. Ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 34 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in fognature e sul suolo.
3. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di immissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito altresì diluire gli scarichi parziali delle sostanze di cui al precedente comma 3 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal decreto di riferimento D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 258/00. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
5. Nella domanda di immissione l'Utente dovrà dichiarare la composizione dei propri scarichi nonché la portata media oraria allo scarico. La portata istantanea non dovrà superare la portata media, valutata sulle ore giornaliere di lavorazione per più del 40%.
6. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).

7. Fatto salvo quanto diversamente specificato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/99 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, campionamento e misura definite dalle normative in essere, prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/99 e del D. Lgs. 258/00. Le metodiche di campionamento ed analisi saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell'ANPA (ora APAT - *Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici*).
8. Ogni insediamento industriale, dovrà comunque dare informazioni dettagliate sugli eventuali composti chimici utilizzati per le varie lavorazioni o fasi della produzione nonché fornire ragguagli circa i principali composti presenti negli scarichi.
9. Scarichi con caratteristiche difformi da quelle tabellari o contenenti sostanze non previste esplicitamente in tabella potranno essere accettati con apposito provvedimento derivante da documentata domanda e che dovrà comprendere specifiche composizioni e portate. Tali caratteristiche dovranno essere tali da non creare disturbi di alcun genere alla rete fognaria ed all'impianto depurativo.
10. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto centralizzato di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Regione.
Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli effluenti.
11. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del D.Lgs. 152/99, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 258/00, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, il Gestore competente può procedere secondo la gravità dell'infrazione:
 - a. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - c. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.

Parte IX – Utenze non allacciabili alla fognatura

Art.41 – Utenze domestiche o industriali site in zona non servita da fognatura con scarico sul suolo e nel sottosuolo

1. Per quel che concerne lo scarico di reflui domestici o industriali in zona non servita da fognatura, si demanda alle Province secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/99 e modificato ed integrato dal D.Lgs 258/00 e normativa regionale vigente.

Parte X – Tariffe

Art.42 – Tariffe sulle acque di scarico

1. Sono tenuti al pagamento della tariffa del servizio di fognatura e depurazione tutti gli Utenti del Servizio Idrico Integrato, prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata, nonché gli Utenti che usufruiscono del servizio di cui all'art.21, comma 1 e art.6, comma10.
2. La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della Convenzione di cessione del servizio.

Parte XII – Disposizioni varie

Art.43 – Entrata in vigore del Regolamento, sua durata e relative modifiche

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla stipula della Convenzione (tra Gestore e A.A.T.O. Bacchiglione) di affidamento del servizio di cui all'art.1.
2. Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione, l'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore all'anno.

Art.44 – Pubblicità

1. Il Gestore assicura la più ampia divulgazione del Regolamento.
2. Coloro che al momento dell'adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.
Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.
Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..
3. Il Gestore può emanare particolari comunicati ed organizzare incontri, anche in sede locale, affinché venga pubblicizzato e si realizzi in breve tempo quanto previsto dal presente Regolamento.



FIDEIUSSIONE

ACQUEVENETE S.p.A.

Codice a barre: 00305134601

POLIZZA FIDEIUSSORIA

AGENZIA / POLIZZA	APPENDICI ALLEGATE N.		
5330.06.27.2799672518		EMESSA A MILANO IN 4 ESEMPLE AD UNICO EFFETTO IL <u>02/07/2015</u>	
(Da citare come riferimento)		CODICE FISCALE 00064780281	
CONTRAENTE	CENTRO VENETO SERVIZI SPA		
domiciliato in	VIA C. COLOMBO 29/A		
comune di	MONSELICE PD	CAP	35043
ENTE GARANTITO	A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE		
domiciliato in	VIA PALLADIO 124		
comune	VILLAVERLA VI		

ESTREMI ED OGGETTO DEL CONTRATTO:

DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DELIBERAZIONE DEL 30/12/2010 - N. DI REG. 20 - PROT. 2328, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. - CIG 63107270AB

GARANZIA PER:

LA CAUSALE DELLA GARANZIA VIENE SPECIFICATA NELL'ALLEGATA APPENDICE.

DURATA PREVISTA: giorni 1.642 dal 01/01/2015 al 30/06/2019

La Società **SACE BT S.p.A.** (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma, Piazza Poli 42, in base alla richiesta del Contraente, con la presente polizza di Assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito, nell'interesse del Contraente, sino a concorrenza della somma massima assicurata.

di € 5.339.500,00

(euro CINQUEMILIONITRECENTOTRENTANOVEMILACINQUECENTO/00)

per il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Ente Garantito dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri specificatamente indicati nella causale, assunti dal Contraente in dipendenza del contratto sopraindicato.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come da art. 2 delle C.G.A.

La presente garanzia è assunta dalla Società contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative tasse come sotto specificato

Ammontare della garanzia € 5.339.500,00

Tasso di premio imponibile annuo PC

RATA INIZIALE DI PREMIO

€ 49.550,56	€ 12.387,64	€ 0,00	€ 7.742,27	€ 69.680,47
PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE



00305134601

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. - Delimitazione del rischio. - Alle Condizioni Generali e Particolari contenute nella presente polizza la Società, fino alla concorrenza della somma massima assicurata, si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente, per le somme che questi fosse tenuto a corrispondere all'Ente Garantito in relazione ad inadempienze verificatesi dopo la stipulazione ed il perfezionamento della polizza ed entro i limiti di durata della polizza stessa. Non sono comprese nell'assicurazione, salvo espressa deroga nelle condizioni particolari, le penalità, i lucri mancanti, gli interessi moratori, i danni indiretti e più in generale, tutte le obbligazioni che non siano direttamente inerenti all'esecuzione del contratto o dell'obbligazione garantita. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dal Contraente nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare, a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse, una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2. - Calcolo del premio - Durata - Liberazione della garanzia. - Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale. In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società. In caso di maggior durata e comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti di seguito indicati, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio. Il mancato pagamento di supplementi di premio non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Ente Garantito. Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- A) L'originale della polizza restituito dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo;
- B) Una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo

Art. 3. - Pagamento del risarcimento. - Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Società entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente Garantito, restando inteso che, ai sensi dell'articolo 1944 C.C., comma 2, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero totalmente o parzialmente non dovute.

Art. 4. - Diritto di surrogazione. - Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della presente polizza, la Società resta surrogata all'Ente Garantito in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Ente Garantito è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 5 - Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta della Società tutte le somme da questa versate in forza della polizza per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



00305134701



ART. 6 - Deposito cautelativo. - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte dell'Ente Garantito nella presente polizza o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con la Società;
- e) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dalla Società o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite alla Società a garanzia del regresso fintanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza. Verificatasi la liberazione dalla garanzia, la Società restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite. La Società è irrevocabilmente autorizzata a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore dell'Ente Garantito, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 7.- Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente.- Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso. In caso di controversia tra la Società e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza ovvero quello dove ha sede il Contraente.

IL CONTRAENTE

L' ENTE GARANTITO

SACE BT S.p.A.


IL DIRETTORE AMM.VO
(Quaranta Dr. Giuseppe)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art. 5 - (Regresso - Rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1952 C.C.)

Art. 6 - (Deposito Cautelativo)

IL CONTRAENTE


IL DIRETTORE AMM.VO
(Quaranta Dr. Giuseppe)

L'importo di € 69.680,47 è stato pagato oggi 14.07.2015 a mie mani.

L'ESATTORE
AON S.p.A.

Via Vecchia Ferriera, 57

36100 Vicenza



00305134701

POLIZZA	APPENDICE N.	RAMO	AGENZIA / BROKER
5330.06.27.2799672518		CAUZIONI	AON S.P.A.

CONTRAENTE	CENTRO VENETO SERVIZI SPA Codice fiscale 00064780281		
domiciliato in	VIA C. COLOMBO 29/A		
comune di	MONSELICE PD	CAP	35043
ASSICURATO	A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE		
domiciliato in	VIA PALLADIO 124		
comune	VILLAVERLA		

CON LA PRESENTE APPENDICE CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA SOPRAINDICATA SI PRECISA QUANTO SEGUE:

A GARANZIA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, NONCHE' PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CHE DERIVASSERO AL CONSIGLIO DI BACINO, OVVERO AI CLIENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AGLI ENTI LOCALI SOCI DEL CONSIGLIO DI BACINO, A SEGUITO DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ED ONERI ASSUNTI DAL GESTORE CON IL CITATO DISCIPLINARE, NONCHE' DELLE PENALITA' E DEGLI INTERESSI MORATORI.

SI PRECISA INOLTRE CHE, LA PRESENTE GARANZIA HA EFFICACIA PER IL TRIENNIO DI GESTIONE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2017, MAGGIORATA DI UN ULTERIORE PERIODO DI 18 MESI, NEL CORSO DEL QUALE IL BENEFICIARIO PUO' AVVALERSI DELLA GARANZIA LIMITATAMENTE ALLE SOLE INADEMPIENZE VERIFICATE NEL PERIODO DI EFFICACIA SUDDETTO E NON PUO' PERTANTO INTENDERSI TACITAMENTE PROROGATA PER IL SUCCESSIVO TRIENNIO, PERTANTO ALLA SCADENZA PREVISTA DEL 30/06/2019 LA GARANZIA PRESTATO CON LA PRESENTE POLIZZA SI ESTINGUE AUTOMATICAMENTE CON CONTEMPORANEA DEFINITIVA LIBERAZIONE DELLA SOCIETA'.

IL PAGAMENTO, DELLE SOMME DOVUTE IN BASE ALLA PRESENTE POLIZZA SARA' EFFETTUATO DALLA SOCIETA' A SEMPLICE RICHIESTA DELL'ENTE GARANTITO, ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNCIA DI INADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ENTE GARANTITO, RESTANDO INTESO CHE, AI SENSI DELL'ART. 1944 DEL C.C., LA SOCIETA' NON GODRA' DEL BENEFICIO DELLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA DITTA OBBLIGATA.

IL PAGAMENTO AVVERRA' DOPO UN SEMPLICE AVVISO ALLA DITTA OBBLIGATA SENZA BISOGNO DI PREVENTIVO CONSENSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA, CHE NULLA POTRA' ECCEPIRE ALLA SOCIETA' IN MERITO AL PAGAMENTO STESSO.

RESTANO SALVE LE AZIONI DI LEGGE NEL CASO IN CUI LE SOMME PAGATE RISULTASSERO TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON DOVUTE IN FORZA DEL RAPPORTO GARANTITO.

LA SOCIETA' DICHIARA DI RINUNCIARE AD ECCEPIRE IL DECORSO DEL TERMINE AI SENSI DELL'ART. 1957 DEL C.C..

LA SOCIETA' DICHIARA DI RINUNCIARE ALLE ECCEZIONI DI CUI ALL'ART.1945 DEL C.C..

FERMO IL RESTO

EMESSA A MILANO IL 02/07/2015

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO

SACE BT S.p.A.

IL DIRETTORE AMM.VO
(*Quaranta Dr. Giuseppino*)



00305134801



POLIZZA FIDEIUSSORIA

AGENZIA / POLIZZA APPENDICI ALLEGATE N.
5330.06.27.2799672518

EMESSA A MILANO IN 4 ESEMPPLARI AD UNICO EFFETTO IL 02/07/2015

(Da citare come riferimento)

CODICE FISCALE 00064780281

CONTRAENTE	CENTRO VENETO SERVIZI SPA
domiciliato in	VIA C. COLOMBO 29/A
comune di	MONSELICE PD CAP 35043
ENTE GARANTITO	A.T.O. CONSIGLIO DI BACINO DELL'AMBITO BACCHIGLIONE
domiciliato in	VIA PALLADIO 124
comune	VILLAVERLA VI

ESTREMI ED OGGETTO DEL CONTRATTO:

DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - DELIBERAZIONE DEL 30/12/2010 - N. DI REG. 20 - PROT. 2328, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI. - CIG 63107270AB

GARANZIA PER:

LA CAUSALE DELLA GARANZIA VIENE SPECIFICATA NELL'ALLEGATA APPENDICE.

DURATA PREVISTA: giorni 1.642 dal 01/01/2015 al 30/06/2019

La Società **SACE BT S.p.A.** (in seguito denominata Società) domiciliata in Roma, Piazza Poli 42, in base alla richiesta del Contraente, con la presente polizza di Assicurazione ed alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, si costituisce fideiussore a favore dell'Ente Garantito, nell'interesse del Contraente, sino a concorrenza della somma massima assicurata.

di € 5.339.500,00

(euro CINQUEMILIONITRECENTOTRENTANOVEMILACINQUECENTO/00)

per il risarcimento dei danni diretti che derivassero all'Ente Garantito dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri specificatamente indicati nella causale, assunti dal Contraente in dipendenza del contratto sopraindicato.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è quella sopra prevista, fermo l'obbligo del Contraente di pagare gli eventuali supplementi di premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come da art. 2 delle C.G.A.

La presente garanzia è assunta dalla Società contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative tasse come sotto specificato

Ammontare della garanzia € 5.339.500,00

Tasso di premio imponibile annuo PC

RATA INIZIALE DI PREMIO	€ 49.550,56	€ 12.387,64	€ 0,00	€ 7.742,27	€ 69.680,47
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	AUTENTICA	TASSE	TOTALE

CONSEGNATA IN DATA

04/08/15

FIRMA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]